

OPERATORI



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI INVALIDI CIVILI**

Sede provinciale
di Pordenone

ticket

agevola

amministratore

consulenza

di sostegno

collocamento

protesi e ausili

esenzione

**indennità di
accompagnamento**

permessi lavorativi

esenzione

**indennità
di frequenza**

consulenza diritti L. 104/92

**invalidità
civile**

TI REGALO I TUOI DIRITTI

**GUIDA INFORMATIVA ANMIC PORDENONE
PER PERSONE CON DISABILITÀ E LORO FAMILIARI**



“Il mondo antico e prezioso, fatto di buone maniere, disponibilità, sacrificio, collaborazione, cortesia, altruismo e lavoro, è stato il nostro riparo, il nostro rifugio; l’abbiamo inserito nel profondo dei nostri cuori e ad esso ci rivolgiamo ogni volta che ne abbiamo bisogno”

La squadra ANMIC di Pordenone

© 2023

Pubblicazione realizzata da



Via Luigi Sturzo, 8
33170 Pordenone

tel. 0434 246072
anmicpordenone@virgilio.it

Ascolta Radio Anmic 24 su www.anmic24.com
o sull'App Radio ANMIC 24

Con il sostegno di



Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di Pordenone



Segreteria ANMIC Pordenone

dr.sse Andromeda Tonti ed Elena Maritan

Sedi mandamentali

Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo

Medici di categoria ANMIC

Ezio Casagrande, Giovanna Fassa, Gabriel Tshimanga,
Salvatore Cino, Carmelo Macauda, Adriano Bearzatto, Angela Di Lorenzo

Impaginazione: Interattiva Spilimbergo (Pn)
Stampa: Tipografia Menini Spilimbergo (Pn)

La guida è disponibile anche in formato
digitale alla pagina web pn.anmicud.it

OPERATORI



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI INVALIDI CIVILI**

Sede provinciale
di Pordenone

ticket

agevola

amministratore

consulenza

di sostegno

collocamento

protesi e ausili

**GUIDA INFORMATIVA
ANMIC PORDENONE
PER PERSONE CON DISABILITÀ
E LORO FAMILIARI**

zione

validità
civile

N. 104/92

TI REGALO I TUOI DIRITTI

Prefazione.....	p.	8
Presentazione.....	»	9
Introduzione: cosa contiene la guida	»	10
Presentazione dell'ANMIC e compiti istituzionali.....	»	12
IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO INVALIDANTE		
La tutela delle associazioni di categoria	»	15
Come fare domanda di invalidità civile (I.C.), cecità e sordità civile e di handicap (H.).....	»	16
1. Fase preparatoria della domanda di accertamento di invalidità, cecità, sordità civili, handicap e disabilità	»	16
2. Fase sanitaria: dove? Come avviene la visita? Esito: il verbale	»	21
3. Fase amministrativa	»	22
Come fare domanda di aggravamento di I.C., cecità civile e di handicap (H.).....	»	23
Revisione di invalidità civile e handicap.....	»	23
Come si legge il verbale INPS di I.C.	»	24
Come si legge il verbale INPS dell'handicap	»	25
DIRITTI E BENEFICI DELL'INVALIDITÀ CIVILE (L. 118/71), CECITÀ E SORDITÀ CIVILE		
Benefici secondo percentuale dell'invalidità civile (età 18-67 anni) anno 2024	»	26
Benefici economici I.C. cecità e sordità per minori e adulti.....	»	27
Benefici secondo fascia di percentuale dell'I.C. negli ultra-sessantasettenni anno 2024	»	29
Benefici economici I.C., cecità e sordità per ultra-sessantasettenni anno 2024	»	30
Altri benefici.....	»	31
Ausili, presidi e protesi (richiesta)	»	31
Benefici pensionistici in favore dei lavoratori invalidi o caregiver iscritti alle forme di previdenza pubblica obbligatoria (Ape sociale 2024 – Prepensionamento – Opzione donna – Quota 41 precoci).....	»	34
Come cambia l'invalidità civile dopo i 67 anni?	»	36

Contrassegno del parcheggio per disabili	37
European Disability Card	38
Esenzione ticket	38
Esonero dalla visita fiscale (Decreto Madia 2016/17)	39
Indennità di accompagnamento (I.A.) e indennità di frequenza (I.F.)	39
Maggiorazione contributiva per i lavoratori disabili	41
Riconoscimento post mortem dell'I.C.	42
Rimborsi spese sanitarie	42
Approfondimenti, consigli, obblighi amministrativi	43
Forme di tutela del minore	43
Forme di tutela della persona di maggiore età	43
Contestazione degli accertamenti di I.C.- Handicap	45
Obblighi amministrativi per i beneficiari di prestazioni economiche	46
DIRITTI E BENEFICI DELL'HANDICAP O LEGGE 104/92	47
Benefici dell'handicap (L.104/92)	47
Benefici dell'handicap lieve art. 3 comma 1 L. 104/92	48
Benefici dell'handicap grave art. 3 comma 3 L. 104/92	49
Altri benefici dell'handicap	50
Benefici economici e assistenziali per persone non autosufficienti:	
il nuovo FAP	55
Minori	56
Adulti 18-64 anni	57
Età pari o superiori a 65 anni	59
Norme transitorie per persone adulte e ultra-65enni	60
Tipologie di ISEE	61
Altri benefici economici e assistenziali per persone non autosufficienti	62
Permessi lavorativi retribuiti (art. 33 L. 104/92)	62
Altri servizi per persone non autosufficienti (handicap grave)	67
Ater	67
Pasti a domicilio	67
Telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, agenda medicinali, consegna farmaci e telemedicina	67
Difficoltà economiche, sociali ed abitative delle persone disabili e fragili (Servizi sociali)	68
Trasporto disabili (convenzioni, co-progettazioni)	69
Benefici e servizi per persone con disabilità intellettiva, disturbi neurologici e del neurosviluppo, salute mentale e spettro autistico	71
Minori	71
Adulti	73
Anziani	78

LAVORO: IL COLLOCAMENTO MIRATO O DISABILITÀ (L.68/99)	80
Altri benefici per occupati disabili	83
PREVIDENZA	92
Invalidità ordinaria (I.O.) e inabilità lavorativa	
settore privato (L. 222/84)	92
Come fare domanda di invalidità ordinaria e Inabilità lavorativa.....	92
Benefici previdenziali della invalidità ordinaria (settore privato)	94
Benefici previdenziali della persona con disabilità in età lavorativa	96
settore pubblico (L. 274/91)	96
AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE CON DISABILITÀ	98
Agevolazione fiscali sull'imposta di successione e donazione	100
Agevolazioni fiscali per familiari di disabile a carico	100
Agevolazioni fiscali per l'acquisto di mezzi di ausilio,	
sussidi tecnici e informatici	101
Agevolazioni fiscali auto per persone con disabilità	103
Agevolazioni fiscali per spese sanitarie	105
Agevolazioni fiscali per l'acquisto di altri beni	106
Deduzione dal reddito oneri contributivi per assistenza personale	106
Detrazione IRPEF per figli a carico	106
Altro	107
APPROFONDIMENTI	108
La persona disabile e la patente di guida	108
Prima, Durante e Dopo di noi	109
MODULISTICA E ALTRO	112
GLOSSARIO, SIGLE, ACRONIMI E ABBREVIAZIONI	115
CONTATTI E RECAPITI UTILI	119
Centri per l'impiego	119
Collocamento mirato	119
INPS	120
Amministratori di Sostegno	120
Sistema sociale	121
Strutture protette presenti nella provincia di Pordenone	122
Centri semiresidenziali	126
I Distretti AsFO	126
Ringraziamenti	137
Bibliografia	139

PREFAZIONE

Descrivere e conoscere il funzionamento dei requisiti necessari al riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità è oggi un problema fondamentale per i sistemi socio-sanitari, essendo un fenomeno in forte aumento e con un carico assistenziale crescente per i servizi e le famiglie. La padronanza di un linguaggio chiaro, preciso e approfondito nel parlare dei requisiti necessari, al fine di ottenere quanto previsto per legge, aiuta a prevedere l'evoluzione futura dei bisogni della nostra comunità, semplificando i rapporti tra le diverse istituzioni delegate all'assistenza e agli importanti cambiamenti che si sono registrati negli ultimi anni.

Tali cambiamenti interessano la stessa definizione e visione sociale della persona con disabilità, i riferimenti normativi, il sistema delle politiche e dei servizi, le pratiche di valutazione e pianificazione degli interventi, attraverso la valutazione delle opportunità e dei sostegni che devono essere forniti, per assicurare alla persona la possibilità di esprimere le proprie potenzialità in direzione del raggiungimento della migliore qualità di vita possibile.

Questa guida, preparata con molta cura e il coinvolgimento degli enti istituzionali che si occupano di disabilità, dalla sede ANMIC di Pordenone e in particolare dal dott. Ezio Casagrande, medico di categoria presso L'INPS, che grande impegno ha profuso nella stesura del testo e con il sostegno di tutta l'equipe della sede ANMIC di Pordenone, vuole essere utile a tutti gli utenti, sanitari e parasanitari, assistenti sociali, enti istituzionali e associazioni del terzo settore con cui l'ANMIC fa rete. Tale guida si prefigge di offrire un valido contributo per migliorare la qualità di vita, affinché tutti gli esseri umani ottengano il dovuto rispetto, nella consapevolezza che la disabilità non è una malattia ma una condizione, in cui tutti potremmo incorrere nel nostro futuro. Spetta quindi alle Istituzioni favorire i "facilitatori" che consentano alla persona di sentirsi integrata nel migliore dei modi nell'ambito sociale.

Il dottor Casagrande e i collaboratori si augurano che questa guida informativa, che spazia dalla corretta stesura della richiesta di invalidità, handicap e disabilità, alle richieste previdenziali, alle agevolazioni fiscali, all'inserimento al lavoro, agli insegnanti di sostegno ecc., sia un facilitatore per tutti gli operatori del settore, in attesa di una rivisitazione e applicazione della Legge di riforma della disabilità da parte dell'esecutivo nazionale (L. 227/2021) e la messa in atto dei decreti attuativi della L.R. FVG 16/2022.

Dott. Roberto Trovò
Presidente regionale ANMIC FVG e
Commissario ANMIC sede di Pordenone

PRESENTAZIONE

Siamo lieti di presentarvi questo prezioso compendio delle leggi nazionali e regionali del Friuli Venezia Giulia, focalizzato sulla tematica della disabilità, in particolare sull'invalidità civile. Questo volume si configura come una guida esaustiva, pensata per rispondere alle esigenze dei diretti interessati, ma anche per offrire un indispensabile riferimento agli operatori del Terzo settore che si occupano di fornire supporto e orientamento ai propri associati.

La conoscenza approfondita delle leggi è fondamentale per l'invalidità; esercizio consapevole dei diritti di cittadinanza, e questo libro si propone come strumento essenziale per navigare in un territorio normativo complesso, offrendo chiarimenti dettagliati su cos'è l'invalidità civile, le modalità per ottenerla e le agevolazioni previste dalla legge.

L'obiettivo primario è promuovere l'accesso effettivo ai diritti delle persone, contribuendo alla loro inclusione nella società. Inoltre, il testo si pone in sintonia con la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sottolineando l'importanza dell'armonizzazione della legislazione regionale con gli standard internazionali, in particolare alle nuove disposizioni introdotte dalla L.R. 14 novembre 2022, n. 16 "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi socio-sanitari in materia".

La guida non si limita a fornire informazioni giuridiche, ma si propone come strumento pratico per affrontare le sfide quotidiane legate all'invalidità civile. Spiega come documentare adeguatamente l'invalidità, offrendo sostegno a coloro che possono avere i requisiti, ma che rischiano di non ottenerla per mancanza di documentazione sufficiente.

L'ottenimento dell'invalidità civile va ben oltre l'aspetto sanitario; incide infatti su numerosi aspetti della vita, tra cui quelli lavorativi, scolastici, previdenziali, e comporta una serie di agevolazioni che rendono più accessibile la quotidianità. La consapevolezza, veicolata attraverso l'informazione, è il filo conduttore di questa guida. La sua struttura, arricchita da un glossario utile a comprendere abbreviazioni spesso incomprensibili, si propone di semplificare la consultazione delle leggi, rendendo il testo accessibile a un pubblico più ampio.

Non da ultimo vengono forniti una serie di recapiti utili, facilitando il contatto con gli enti competenti, sia pubblici che privati, coinvolti nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla L. 328/2000. Confidiamo che questa guida diventi uno strumento prezioso per tutti coloro che, direttamente o indirettamente sono coinvolti, contribuendo a costruire una società più inclusiva e consapevole dei diritti di ciascun cittadino.

Sergio Raimondo
Presidente della Consulta delle Associazioni
delle Persone con Disabilità e delle loro famiglie
della provincia di Pordenone OdV

INTRODUZIONE:

COSA CONTIENE LA GUIDA

Questa guida si rivolge alle persone con disabilità, minori, in età lavorativa o anziani, e alle loro famiglie per spiegare l'iter più proficuo per il riconoscimento dello stato invalidante, requisito indispensabile per l'erogazione dei benefici da parte dello Stato Italiano. Elenca e spiega quali sono le tutele e come accedere ai benefici e alle prestazioni che spettano agli invalidi civili ed ai familiari che li assistono; recepisce la rivoluzione culturale introdotta con la L.R. n. 16 del 2022 dove l'assistenzialismo alla persona con disabilità diventa diritto con obblighi da parte dello Stato.

Si rivolge anche a tutti i **lavoratori dipendenti o autonomi** che, avendo un minimo di anzianità contributiva e subito una compromissione della loro capacità lavorativa a causa di malattie fisiche, psichiche o sensoriali, hanno bisogno di protezione sociale; troveranno descritte nel dettaglio le **prestazioni assistenziali e quelle previdenziali**, che il welfare italiano mette loro a disposizione per un'assistenza personale e continuativa nel tempo.

Gli interventi a favore delle persone con disabilità civile sono una galassia in continua evoluzione, governata da leggi che variano a seconda delle esigenze e cambiamenti della società italiana, della situazione economica e socio-sanitaria, della ricerca scientifica, e dove gli attori che erogano benefici sono molteplici a seconda delle competenze: lo Stato, la Regione Friuli Venezia Giulia, i Comuni, l'INPS, l'AsFO, i centri per l'impiego, il MEF, il MIUR, Ministero di Grazia e Giustizia, gli enti del terzo settore. La persona con disabilità, che necessita di attivare i benefici a lei spettanti, deve muoversi all'interno di questo labirinto di percorsi istituzionali e di contatti che non sempre riesce a trovare facilmente. L'intento della guida è quello di fotografare la situazione attuale della disabilità civile, e di tenere aggiornati gli utenti sui diritti ma anche sui percorsi, indirizzi e contatti utili da utilizzare per l'espletamento delle pratiche amministrative. È anche una occasione per aggiornare gli operatori degli enti istituzionali e del terzo settore sulle aspettative della persona con disabilità, quando non è facile districarsi nella giungla semantica di **"diritti", "benefici", "servizi" e "agevolazioni"**.

La guida si compone di quattro versioni: una più sintetica rivolta alle persone minori, una per quelle adulte e anziane e l'altra più completa rivolta ai medici di medicina generale (MMG) e operatori-operatrici del settore. Rappresenta un primo orientamento verso il percorso più efficace possibile quando i benefici risaputi dell'invalidità civile, dell'handicap e della Disabilità non sono sufficienti rispetto ai bisogni e si deve ricorrere ad altri interventi e agevolazioni meno risapute (vedi ALTRI BENEFICI a pag. 31, 62, 83; ALTRI SERVIZI a pag. 67 e 71; AGEVOLAZIONI FISCALI a pag. 98).

Questa pubblicazione fornisce inoltre i recapiti e gli indirizzi dei servizi ai quali rivolgersi per chiedere i benefici e le prestazioni che derivano dai riconoscimenti acquisiti.

La presente guida non è rivolta alle persone con disabilità le cui menomazioni sono già state riconosciute per causa di guerra dal Ministero della Difesa, per causa di servizio o di lavoro dall'INAIL e che pertanto sono escluse dal riconoscimento dell'invalidità civile.

La guida informativa ANMIC cerca di dare informazioni quanto più possibili complete, semplici, comprensibili e chiare. Per fare questo la guida è stata divisa in capitoli e paragrafi, con un'utile sezione recapiti e contatti.



Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

Associazione di Promozione Sociale riconosciuta con D.P.R. 23.12.78

Ente Nazionale di Tutela e Rappresentanza delle Persone con Disabilità

La tutela degli invalidi civili è sancita dagli articoli 2-3-31 e 38 della Costituzione: tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale mediante prestazioni economiche o non economiche. La legge riconosce forme di tutela specifiche per garantire le persone con infermità fisica, mentale o sensoriale che compromettono la loro capacità di lavoro e, di conseguenza, la loro possibilità di guadagno e di sostentamento.

Sono qui indicate nel dettaglio tali tutele, i requisiti richiesti e le modalità per ottenerle.

CHI SONO GLI INVALIDI CIVILI (I.C.)?

Gli invalidi civili sono le persone con disabilità psichica, fisica e sensoriale congenita o acquisita non dipendente da causa di guerra, di servizio o da lavoro.

Il sistema di sicurezza sociale italiano (welfare) protegge e tutela l'invalido civile solo dopo che è stato riconosciuto tale, al termine di un iter complesso che vede la partecipazione di più istituzioni.

In particolare la competenza è stata affidata alle Regioni, che a loro volta possono delegare i comuni e l'INPS. La Regione Friuli Venezia Giulia in provincia di Pordenone ha firmato una convenzione che ha affidato all'INPS l'intero provvedimento sanitario e amministrativo fino al pagamento del beneficio economico a chi spetta (CIC: Convenzione Invalidità Civile).

DEFINIZIONE DI I.C.

È la persona con disabilità congenita o acquisita che ha ridotto la capacità lavorativa almeno di un terzo o se minore o ultra-sessantasettenne abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

L'invalido civile che intende usufruire dei benefici del welfare italiano deve presentare domanda all'INPS e verrà valutato da una Commissione medico-legale, composta da due medici istituzionali e un medico di categoria ANMIC, che attesta il grado di invalidità.

L'ANMIC COME TUTELA GLI I.C.?

È consulente di qualsiasi persona per quanto riguarda le pratiche di:

- invalidità civile o I.C.
- handicap o L. 104/92
- disabilità o collocamento mirato o L. 68/99
- cecità civile
- sordità civile
- invalidità ordinaria o previdenziale

Inoltre offre:

- certificazione medica per domanda di I.C. a tariffa convenzionata
- assistenza medico-legale e legale
- la presenza di un medico ANMIC in Commissione INPS
- assistenza amministrativa per attivazione benefici riconosciuti sul verbale INPS

ANMIC Pordenone fa parte della Consulta delle Associazioni delle Persone con Disabilità e delle loro famiglie della provincia di Pordenone (CAPD) e delle Associazioni della Casa del Volontariato di Sacile (CDV Sacile).



Inaugurazione sedi mandamentali di San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo




ANMIC Sede provinciale di Pordenone

*L'opera umana
più bella
è di essere utile
al prossimo*



Premio bontà
all'Anmic
Sacile 2021



*“Tutti noi esseri umani
dovremmo aiutarci l’un l’altro
e godere solamente della felicità altrui.”*

(Charlie Chaplin)



IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO INVALIDANTE

LA TUTELA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Lo Stato Italiano eroga benefici, servizi, aiuti e tutele alla persona con disabilità e ai suoi familiari, solo se questa è stata riconosciuta tale, dopo che l'interessato ha fatto domanda all'ente preposto all'accertamento.

Per essere riconosciuto invalido civile (I.C.) la percentuale di invalidità civile deve essere almeno del 34%.

La malattia invalidante per i minori di 16 anni non viene percentualizzata, per cui al minore fino a 16 anni, riconosciuto invalido, è assegnata una percentuale standard di I.C. corrispondente al beneficio dell'esenzione ticket per la persona adulta.

Le Associazioni che tutelano le persone con disabilità sono:

ANMIC

Tutela le persone con disabilità dovuta a cause civili.

UIC (Unione Italiana Ciechi)

Tutela le persone con cecità totale o parziale e ipovisus.

ENS (Ente Nazionale Sordomuti)

Tutela le persone con sordità (insorta prima dei 12 anni di età).

ANMIL.(Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Lavoro)

Tutela le persone con disabilità dovuta a infortuni sul lavoro o malattie professionali.

UNMS (Unione Nazionale Mutilati per Servizio)

Tutela le persone con disabilità dovuta a infortuni o malattie contratte per causa di servizio.

ANFFAS (Ass. di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo)

Tutela le persone con disabilità intellettive e disturbo del neurosviluppo.

ANMIC, UIC, ENS, ANMIL E UNMS

Sono consociate nella FAND (Federazione Associazioni Nazionali Disabilità).

COME FARE DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE (I.C.), CECITÀ E SORDITÀ CIVILE, HANDICAP (H.)

L'iter comprende:

- 1. Fase preparatoria:** redazione del certificato medico e l'invio della domanda vera e propria.
- 2. Fase sanitaria:** la valutazione in Commissione invalidi dell'INPS.
- 3. Fase amministrativa:** attivazione dei benefici riconosciuti nel verbale INPS (mod. AP70).

1. FASE PREPARATORIA DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI INVALIDITÀ, CECITÀ, SORDITÀ CIVILI, HANDICAP E DISABILITÀ

La richiesta di riconoscimento di invalidità, cecità, sordità civili e di handicap va presentata dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all'INPS territorialmente competente, seguendo i passaggi di seguito elencati.

A. La certificazione medica è il primo atto

Il richiedente deve rivolgersi al medico certificatore che può essere il proprio medico curante (MMG) o altro medico certificatore abilitato (l'abilitazione ai servizi telematici INPS per medico certificatore si fa su modello INPS cod. AP110), per il rilascio del certificato medico timbrato e firmato.

Il certificato medico per domanda di I.C. non è pagato dallo Stato e pertanto è prestazione a pagamento; viene redatto su supporto informatico e inviato telematicamente all'INPS. Il medico stampa una copia del certificato e la consegna all'interessato assieme ad un attestato che riporta il numero di domus del certificato che permetterà di abbinarlo alla domanda di invalidità civile vera e propria.

Il certificato illustra alla Commissione medico-legale (ML) dell'INPS le condizioni cliniche attuali della persona con riferimento alle ADL (Activities Daily Living: attività base della vita quotidiana) e alle IADL (Instrumental Activities Daily Living: scala di valutazione autonomia nelle attività strumentali) e, come tale, è importante che sia completo nelle sue parti (anamnesi, esame obiettivo e diagnosi) e definito nelle richieste.

Il certificato per la domanda di I.C. è valido 90 gg, tempo necessario per portarlo a un patronato o associazione di categoria (es. ANMIC) che perfeziona la domanda di I.C. allegando il numero di domus del certificato medico alla domanda di I.C.

Tutte le patologie elencate nel certificato medico vanno supportate da documentazione sanitaria che dovrà essere recente e preferibilmente eseguita in struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Tale documentazione va portata in visione al momento della visita in Commissione (non serve fare le fotocopie). Il medico certificatore può chiedere l'eventuale intrasportabilità

in Commissione della persona con disabilità se questo dovesse risultare rischioso per sé o per terzi.

Se le condizioni di "intrasportabilità" sono successive alla redazione del certificato, il medico può compilare un certificato integrativo (allegato D) dove può richiedere la visita domiciliare definendo i dati clinici che rendono rischioso il trasporto e necessari per l'accoglimento della domanda.

Consigli al medico certificatore

La redazione del certificato introduttivo per la domanda invalidità civile consta di due parti.

Nella prima parte si trasmettono le notizie cliniche riguardanti le patologie da sottoporre a valutazione ML (medico legale). Conta di tre sezioni:

- 1. ANAMNESI** Si consiglia di NON seguire il criterio cronologico delle patologie presenti nella cartella individuale del soggetto, ma di evidenziare in primo luogo le patologie che determinano l'invalidità a giudizio del MMG e poi, per completezza, le comorbidità. Le patologie pregresse, già risolte, generalmente non hanno rilevanza medico-legale.
- 2. ESAME OBIETTIVO** Si raccomanda di evidenziare i dati obiettivi che giustificano la richiesta di valutazione per invalidità, in quanto determinano difficoltà a svolgere alcune attività tipiche della ordinaria quotidianità e una diminuzione di tipo permanente della capacità del soggetto di svolgere attività lavorative di qualsiasi tipo. Il deficit può essere di natura fisica, psichica o sensoriale. **In particolare:** se viene richiesta la valutazione per "Indennità di accompagnamento", bisogna descrivere in dettaglio, con puntualità e completezza le disautonomie del soggetto riguardanti le ADL.
- 3. DIAGNOSI** Riportare le diagnosi in modo sintetico e i relativi codici ICD9.

Nelle apposite sezioni si possono aggiungere commenti alle diagnosi e la terapia in atto del soggetto.

Nella seconda parte vanno biffati i settori di valutazione da parte della Commissione medico-legale:

1. Certifico che la persona è:

- Impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore:
SI – NO – Non mi esprimo
- Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua:
SI – NO – Non mi esprimo (nel dubbio SI-NO si consiglia di biffare SI e demandare alla Commissione la valutazione, anche perché la persona verrà valutata in Commissione a distanza di mesi e nel frattempo la situazione clinica potrebbe essere evoluta).

Queste biffature vanno poste sulla base del calcolo delle ADL non della gravità della patologia. È necessaria la compromissione di almeno 4/6 ADL per ottenere l'indennità di accompagnamento. La valutazione circa la compromissione assoluta o relativa spetta al medico-legale ma è compito del medico certificatore identificare e descrivere le difficoltà.

2. Persona affetta da malattia neoplastica in atto: va biffato quando la malattia è in stato acuto o per prima diagnosi o recidiva e/o complicanze. Serve a garantire al cittadino una visita (o risoluzione agli atti) entro 15 giorni. Tale beneficio ha valore se concesso rapidamente ad un cittadino che deve sottoporsi a cure oncologiche.

NON va biffato se la malattia oncologica è stabilizzata o anamnestica.

3. Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2007: consultare elenco.

4. Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio.

La dizione è molto precisa e definita, pertanto riservata a pochi soggetti. Non possiamo dare indicazioni sull'applicazione "elastica" della norma; si raccomanda di NON biffare la casella quando il trasporto è difficile, per esempio in sedia a rotelle perché esistono servizi anche gratuiti che possono trasportare i pazienti anche in carrozzina.

5. Affetta da patologia di competenza ANFFAS (Ass. naz. famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo)*: nella provincia di Pordenone ANFFAS non nomina un medico di categoria in Commissione invalidi INPS e la tutela delle persone con disturbi del neurosviluppo in Commissione invalidi è supplita dal medico di categoria ANMIC: SI NO *Vedere elenco selezionabile nella schermata.

6. Il presente certificato è rilasciato ai fini della domanda di:

a. **INVALIDITÀ CIVILE (L. 118/71)** Biffare sempre, a meno che il soggetto non sia già invalido al 100% + I.A. senza revisione. L'I.C. valuta solo la malattia invalidante, ma certi benefici dell'I.C. sono concessi se c'è anche il riconoscimento dell'handicap.

b. **CECITÀ CIVILE (L. 382/70-138/01)** Prima di biffare questa casella bisogna porre una corretta diagnosi di:

1. Ipovedente grave è un soggetto che ha un residuo visivo non superiore a 1/10 nell'occhio migliore anche con correzione o un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%; questa patologia è valutata all'interno dell'invalidità civile. **Dà diritto alle agevolazioni del settore auto, a 4 mesi aggiuntivi di contribuzione previdenziale figurativa all'anno ai lavoratori e all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato.**

2. Cieco parziale è un soggetto che presenta un residuo visivo nell'occhio migliore non superiore a 1/20 anche con correzione e/o un residuo perimetrico binoculare <10% al test di Gandolfo.

3. Cieco totale è un soggetto con mancanza della vista in entrambi gli occhi o soltanto percezione dell'ombra e della luce o del movimento della mano nell'occhio migliore o un residuo perimetrico binoculare < al 3% al test di Gandolfo.

N.B. Biffare la voce cecità soltanto con cecità parziale o totale. In questo caso la persona con disabilità verrà valutata dalla Commissione ciechi, composta oltre che dai medici istituzionali INPS anche dal medico di categoria U.I.C (unione italiana ciechi). Se si chiedono entrambe le prestazioni (I.C. + cecità civile) la segreteria INPS cerca di programmare le due visite nella stessa giornata.

- c. **SORDITÀ CIVILE (L. 381/70)** In analogia a quanto sopra è necessario porre una corretta diagnosi:
- a) IPOACUSIA** è qualunque tipo di deficit uditivo insorto dopo i 12 anni e viene valutato nel contesto **dell'invalidità civile**.
- b) SORDITÀ** è un deficit uditivo congenito oppure verificatosi in età pre-linguale, cioè prima dei 12 anni. Questa condizione prevede dei benefici specifici per il soggetto affetto da tale patologia slegati dalla percentuale di invalidità civile.
- d. **SORDOCECITÀ (L. 24 giugno 2010, n. 107)** Si invita a fare riferimento ai requisiti di legge in oggetto. Si precisa che la presenza concomitante di sordità (insorta prima dei 12 anni) e di cecità insorta anche in età adulta può usufruire dei benefici di tale legge.
- e. **HANDICAP (L. 104/92)** È condizione di svantaggio sociale di una persona in conseguenza a una menomazione o a una disabilità che limita o impedisce di ricoprire il ruolo normale proprio di quella persona in base all'età, al sesso e ai fattori socio-culturali. In sintesi valuta la compromissione della relazione che la persona con disabilità fisica, mentale o sensoriale ha in campo sociale, lavorativo o scolastico, ricreativo. Per tali ragioni va biffato sempre assieme all'invalidità civile, eccetto quando il soggetto ha già ottenuto l'handicap grave senza revisione (art. 3 comma 3). I principali benefici dell'handicap grave sono i permessi lavorativi retribuiti, il congedo lavorativo retribuito per un familiare, il FAP (Fondo Autonomia Possibile). Certi benefici sono concessi se c'è anche il riconoscimento dell'I.C.
- f. **DISABILITÀ O COLLOCAMENTO MIRATO (L. 68/99)** Promuove l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro tramite l'iscrizione alle liste del collocamento mirato. Il requisito per ottenere la L. 68 è una I.C. con punteggio almeno del 46% o una disabilità derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale che comporti un grado di invalidità accertata

dall'INAIL, superiore al 33% o minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, nel caso di persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio o persone non vedenti o sorde o invalidi del terrorismo, orfani o equiparati a orfani o coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, i profughi rimpatriati (L. 763/81). Se non si raggiunge questa percentuale la domanda viene cassata d'ufficio per mancanza di requisiti di legge. **Con i requisiti di legge si può fare domanda di L. 68 in qualsiasi momento e non serve il certificato medico; è ovviamente più semplice biffare questa voce sulla domanda di invalidità civile.**

Per gli effetti di cui all'art. 41 L. 183/2010, una o più infermità, per le quali si chiede il riconoscimento dello stato invalidante, potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi es. incidente stradale e quindi va segnalato se noto.

B. Presentazione della domanda abbinata al certificato medico

Il richiedente può inoltrare direttamente la domanda, se è in possesso di un proprio SPID o Carta d'Identità Elettronica attivata. In alternativa, **l'interessato può rivolgersi alle associazioni di categoria ANMIC, UIC, ENS, ANFASS o ad un Patronato per la compilazione e l'inoltro della domanda all'INPS, portando con sé il numero di domus del certificato medico, che si trova nell'attestato di trasmissione del certificato stesso.** Sulla domanda si possono richiedere più prestazioni fra quelle elencate.

LA CALENDARIZZAZIONE

La data della visita in Commissione o domiciliare, se richiesta e approvata, viene comunicata all'interessato, a mezzo lettera in posta prioritaria, confermata via e-mail se presente nella domanda; di solito questo avviene entro 30 gg. dall'invio della domanda o **entro 15 gg.** per le patologie oncologiche in **fase attiva** che hanno una priorità (L. 80/2006) così come la richiesta di indennità di frequenza per minori. Nella settimana antecedente la visita verrà inviata dall'INPS la conferma tramite un SMS al cellulare o una chiamata al telefono fisso ai numeri indicati nella domanda. Il rinvio viene accettato solo per motivi sanitari. L'assenza a visita senza giustificazione comporta una riconvocazione entro due mesi e, se ancora assente, la pratica verrà cassata con perdita dei benefici richiesti.

Se l'intrasportabilità, valutata in base alle patologie dell'invalido, viene accettata da parte dell'INPS, la Commissione medica dispone la visita domiciliare. In alternativa la pratica può essere valutata in base alla documentazione sanitaria inviata e definita "agli atti" (vedi la semplificazione per il riconoscimento della I.C. indicata di seguito).

LA SEMPLIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA I.C.

L'iter per il riconoscimento dello stato di invalido civile è stato semplificato dal 20.06.2022 (programma PNRR INPS) con l'abolizione della visita in Commissione invalidi e la defini-

zione della pratica “agli atti”, sia per la prima domanda che per quella di aggravamento, qualora la persona invalida sia in possesso di una documentazione sanitaria recente ed esaustiva a definire lo stato invalidante. Per usufruire di questa semplificazione bisogna allegare la documentazione sanitaria necessaria a definire lo stato invalidante cliccando, dopo aver acquisito la domanda online e il consenso informato, sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”.

Se la documentazione sanitaria inviata è ritenuta esaustiva dalla Commissione invalidi civili, la pratica si conclude con la “valutazione agli atti”, cioè senza la necessità che la persona invalida si presenti a visita, e la pratica si chiude con l’invio al domicilio del richiedente della raccomandata postale con l’esito del verbale INPS; in caso contrario gli interessati saranno convocati a visita con le procedure sopra descritte.

2. FASE SANITARIA: DOVE? COME AVVIENE LA VISITA? ESITO: IL VERBALE

DOVE?

In provincia di Pordenone la visita avviene esclusivamente presso la sede INPS in piazzetta del Portello, 8 (Bronx) piano terra nella U.O. di Medicina Legale. Per chi ha difficoltà a spostarsi o è in carrozzina si può arrivare in auto e parcheggiare nel sotterraneo dove sono presenti anche parcheggi per persone con disabilità e salire con ascensore al piano terra (vedi filmato ANMIC PN sulla pagina Facebook). L’I.C. che necessita di una sedia a rotelle per recarsi a visita in Commissione, la può prelevare in prestito presso la sala d’attesa della Medicina Legale dell’INPS.

Giunti nella sala d’attesa, viene consegnato il numero elimina coda che serve anche a garantire la privacy e indicherà la Commissione assegnata e numero di stanza. **Indispensabile per eseguire la visita avere un documento di identità valido. In caso di assenza non giustificata a visita il richiedente viene riconvocato una seconda volta e se ancora assente la pratica viene cassata.**

COME AVVIENE LA VISITA?

Per ottenere una valutazione corretta dello stato invalidante **è necessario esibire la documentazione sanitaria recente ed esaustiva delle patologie descritte sul certifica medico** (la segreteria ANMIC è a disposizione per selezionare i documenti). Nella sala d’attesa l’invalido potrà essere raggiunto dal medico di categoria ANMIC o dalla segretaria INPS, che si presenterà e raccoglierà il documento d’identità e la documentazione sanitaria da inserire nel verbale e poi verrà chiamato a visita. In alternativa la documentazione sarà recapitata alla Commissione di competenza dal personale INPS e la chiamata avverrà tramite lo schermo.

Se la documentazione sanitaria è esaustiva la visita si esaurisce in poco tempo con qualche domanda; altrimenti si procederà con la visita vera e propria, tendente ad esplorare le difficoltà e il grado di autonomia della persona.

La composizione della Commissione esaminatrice è diversa a seconda si tratti di I.C. (due medici istituzionali dell'INPS di cui il presidente è medico legale + un medico di categoria ANMIC o UIC per la cecità o ENS per la sordità). Se si tratta di handicap (come I.C. + un operatore sociale); per il collocamento mirato (come H + possibilmente un medico specialista in Medicina del Lavoro). Durante la visita medica è ammessa la presenza dei genitori, se la persona con disabilità è di minore età, o di un tutore ed è possibile farsi assistere da un medico di fiducia. Una volta dimessa la persona richiedente, la Commissione discute il caso, formula la diagnosi conclusiva e assegna il punteggio di invalidità o il grado di handicap, le eventuali prescrizioni per l'attività lavorativa in caso di L. 68 (vedi come si legge il verbale di I.C. a pag. 24).

IL VERBALE

Verrà inviato in duplice copia (uno con gli omissis) a mezzo raccomandata all'indirizzo dell'invalido indicato sulla domanda. Se l'invalido è in possesso di spid o carta di identità elettronica può scaricare il verbale dal portale INPS entro pochi giorni dopo la visita.

Se nella domanda viene indicata la PEC dell'invalido, il verbale arriverà entro pochi giorni via pec. Nel verbale compare la diagnosi, il grado di I.C. e handicap (lieve o grave), prescrizioni per collocamento mirato, grado di cecità o sordità, i benefici riconosciuti espressi in articoli e commi. Sul verbale INPS di invalidità civile o handicap il giudizio espresso può essere definitivo o temporaneo, cioè soggetto a revisione. Se il medico di categoria ANMIC o altro componente della Commissione è discorde sul giudizio, questo compare sul verbale.

3. FASE AMMINISTRATIVA

Si attivano i benefici riconosciuti nel verbale INPS, si verificano i requisiti economici e amministrativi e si dispone l'erogazione dell'eventuale prestazione economica, che decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

La traduzione della percentuale di I.C. e dei riferimenti di legge espressi nel verbale in benefici economici e/o non economici, vanno richiesti tramite il mod. AP70 (modello che racchiude tutti i dati amministrativi necessari all'eventuale pagamento della prestazione economica), modello che deve essere compilato al momento della presentazione della domanda e comporta la liquidazione automatica dei benefici economici, qualora la Commissione medico-legale riconosca il diritto ad una di queste prestazioni.

In base alla percentuale di Invalidità o al grado di handicap, spettano poi altri benefici economici e/o non economici, non erogati dall'INPS ma da altre istituzioni e che vanno attivati.

**La cosa è tutt'altro che semplice per cui si consiglia di farsi assistere dalla segreteria ANMIC, previo appuntamento da fissare ai seguenti recapiti:
tel. 0434 246072 o e-mail: anmicpordenone@virgilio.it**

COME FARE DOMANDA DI AGGRAVAMENTO DELL'I.C., CECITÀ CIVILE E DI HANDICAP (H.)

Se le condizioni di salute della persona con disabilità peggiorano **dopo che è stata riconosciuta l'I.C. o cecità o l'handicap**, è possibile presentare una domanda di aggravamento che deve essere documentata da certificazione sanitaria. La procedura è la stessa della domanda ex novo (certificato medico + domanda telematica). Se l'invalido gode già dell'handicap grave (art. 3 comma 3) è inutile rifare la domanda di handicap.

In caso di assenza non giustificata a visita, la persona con disabilità verrà riconvocata una seconda volta e, se ancora assente, la pratica verrà cassata con perdita dei benefici richiesti

REVISIONE DI INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP

Se la situazione clinica della persona con disabilità non è stabilizzata, la Commissione può indicare nel verbale una data di revisione, che si trova nell'ultima parte di informazioni del verbale. La convocazione a visita in caso di rivedibilità dell'I.C. e H., è di competenza INPS. I benefici e le agevolazioni rimangono valide fino all'arrivo del nuovo verbale. Il verbale può riportare queste due voci:

- a) **esonero da future visite di revisione in applicazione del D.M. 2/8/2007:** in questo caso si informa la persona con disabilità che non verrà più convocato a visita, né per la revisione, né per eventuali controlli di verifica effettuati a campione;
- b) **revisione:** in questo caso viene indicato il mese e l'anno della successiva revisione. Se non c'è nessuna indicazione la persona interessata può comunque essere convocata per visite di controllo a campione. In caso di revisione la persona disabile non deve fare alcuna domanda ma aspettare la convocazione da parte dell'INPS a mezzo lettera in posta prioritaria e SMS o chiamata al telefono fisso di conferma nella settimana antecedente la visita. Alla visita di revisione la persona con disabilità si presenterà con la documentazione sanitaria successiva alla precedente visita in Commissione, sia per quanto riguarda le patologie già riconosciute invalidanti, sia per le eventuali altre patologie sopraggiunte. In caso di ritardo della chiamata a revisione è sempre valevole il verbale precedente che decade qualora venga sostituito da uno successivo e si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. (D.L. 24 giugno 2014, n. 90 art. 25 comma 6-bis). **L'assenza a visita di revisione comporta la chiusura della pratica senza concessione di benefici.**

N.B. I soggetti affetti da patologie irreversibili, beneficiari di I.A., sono esonerati dall'obbligo di presentarsi a visita di revisione (ordinanza INPS 29919 del 20.11.2018).

Dal 20.06.2022 (programma PNRR INPS) è prevista la semplificazione per la revisione della invalidità civile o dell'handicap; in questo caso la procedura di revisione inizia 4 mesi prima della data prevista per la visita, quando l'INPS invia ai soggetti interessati, tramite posta prioritaria, un invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online "Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile". La documentazione dovrà essere inviata entro 40 giorni dalla data di ricevimento della lettera. Se la documentazione inviata è esaustiva, la revisione si conclude con la "valutazione agli atti"; in caso contrario o se la persona invalida non invia alcuna documentazione, l'interessato sarà convocato a visita mediante le procedure già descritte sopra (lettera in posta prioritaria e conferma con e-mail).

COME SI LEGGE IL VERBALE INPS DI I.C.

Il verbale INPS di I.C. – H.- L.68 – cecità civile – sordità civile viene inviato all'indirizzo indicato nella domanda entro 20-30 giorni, a mezzo **raccomandata A/R** ed eventualmente anche tramite **posta PEC**, in duplice copia, in chiaro, e con gli omissis per tutelare i dati personali e sensibili:

- a) copia in chiaro: sono contenute tutte le informazioni, anche quelle sanitarie, e con i dati sensibili;
- b) copia con omissis: non ci sono i dati sensibili ma solo le informazioni necessarie per poter accedere ai servizi e alle prestazioni che sono previste dalle leggi. Gli stessi verbali possono essere scaricati dal sito dell'INPS se si possiede lo Spid personale o tramite carta d'identità elettronica attivata. Se nella domanda viene inserito l'indirizzo Pec della persona con disabilità, i verbali INPS vengono inviati direttamente entro pochi giorni. Nel verbale sono contenuti dati che possono essere raggruppati in queste 4 aree:
 - 1) dati **anagrafici** relativi alla pratica;
 - 2) dati relativi alla condizione **sanitaria**;
 - 3) dati relativi alla **valutazione** proposta (la % di invalidità riconosciuta), verso la quale si può fare ricorso in autotutela o mediante azione legale;
 - 4) dati relativi alla eventuale **revisione**.

Ovviamente l'informazione più importante è quella che riguarda la valutazione proposta, perché consente di individuare i benefici ai quali si ha diritto. Le definizioni sono diverse a seconda di tratti di persona minore, adulta o ultra-sessantasettenne:

- **Minore** Le diciture possono essere: (1) non invalido; (2) minore con difficoltà persistenti a svolgere funzioni proprie dell'età (I.F.), (3) minore invalido totale con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (I.A.); minore invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (I.A.)
- **Adulto** Di solito viene assegnata la percentuale di invalidità dal 34 al 100%. L'indennità di accompagnamento può comparire sotto la dicitura "impossibilità a deambulare

senza l'aiuto di un accompagnatore o necessita di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L.18/1980 e L. 508/1988)".

- **Ultra sessantasettenne** Le diciture possono essere: (1) percentuale di invalidità compresa tra il 34% e 66% (invalido con difficoltà lievi), (2) percentuale tra il 67% e 99% (invalido con difficoltà medie), (3) 100% grave (invalido con difficoltà gravi). L'Indennità di Accompagnamento compare sotto la dicitura "impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessita di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L.18/1980 e L. 508/1988)".

N.B. La concessione del contrassegno auto per disabili va sotto la dicitura art. 381, D.P.R. 495/1992.

COME SI LEGGE IL VERBALE INPS DELL'HANDICAP

Il verbale INPS dell'handicap arriva a mezzo **raccomandata A/R** ed eventualmente anche tramite **posta PEC**, in due copie, uno in chiaro e l'altro con gli omissis. Nel verbale sono contenuti dati che possono essere raggruppati in queste 4 aree:

- 1) **dati anagrafici** relativi alla pratica;
- 2) dati relativi alla **condizione sanitaria**;
- 3) dati relativi alla **valutazione** proposta (handicap lieve o grave);
- 4) dati relativi alla eventuale **revisione**.

Nel verbale della L. 104/92, si possono trovare 4 condizioni:

- **persona non affetta da handicap**;
- **persona con handicap (art. 3 comma 1 della L. 104/92)**: questa voce segnala la presenza di uno stato di handicap che non ha connotazione di gravità. Si ha diritto ad alcune prestazioni e benefici. Ne vengono però esclusi altri, come i permessi e congedi lavorativi;
- **persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della L. 104/92)**: questa indicazione riconosce che la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (correlata all'età) e si ritiene **necessaria l'assistenza permanente, continuativa e globale, sia nella sfera individuale, sia in quella di relazione**. Ed è proprio per la "situazione di gravità" che la persona con disabilità o un familiare hanno diritto ai permessi e congedi lavorativi ma anche ad altri benefici e servizi importanti (es. FAP)
- **persona con handicap (comma 1) con un grado di invalidità civile superiore ai due terzi 67% (art. 21, L. 104/92)**: questa indicazione dà il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili per le persone che sono assunte presso enti pubblici, per aver vinto il concorso o per altro titolo.

N.B. Per la domanda dei benefici previdenziali si rimanda al capitolo dedicato.

DIRITTI E BENEFICI DELL'INVALIDITÀ CIVILE

(L. 118/71), CECITÀ E SORDITÀ CIVILE

BENEFICI SECONDO PERCENTUALE DELL'INVALIDITÀ CIVILE (ETÀ 18-67 ANNI) ANNO 2024

I benefici “non economici” sono compresi nella fascia di invalidità 34-73%, mentre i benefici economici per l'I.C. adulto sono compresi nella fascia di invalidità 74-100% e sono legati al reddito personale dell'I.C. e anche coniugale se spettano le maggiorazioni previste dalla legge; per tale motivo necessitano di obblighi amministrativi a scadenza annuale che accertino la situazione reddituale (RED e ICRC vedi paragrafo dedicato). Non concorrono al calcolo del reddito personale i redditi derivanti dalla casa di abitazione, dalla pensione di guerra, dall'indennità di accompagnamento, dai trattamenti di famiglia, dagli indennizzi previsti dalla L. 25 febbraio 92 n. 210 e dall'importo aggiuntivo di 154,94 € della L. 388/2000. All'aumentare della % di I.C. si aggiungono i benefici secondo quanto riportato di seguito:

- 34%** dà diritto al contributo per protesi, presidi e ausili. Per le protesi acustiche bisogna raggiungere una percentuale di deficit uditivo del 34% calcolato sull'audiogramma.
- 46%** dà diritto al collocamento mirato, ma per iscriversi bisogna essere disoccupati e quindi se occupato bisogna licenziarsi per attivarlo; col **60%** il collocamento mirato avviene in costanza di lavoro.
- 51%** dà diritto al congedo retribuito per cure (se previsto dal CCNL) di un mese a carico del datore di lavoro art. 7 D.lgs. 119/2011; remunerato per i primi 3 gg al 100% dello stipendio, dal 4° al 20° al 50% e dal 21° al 30° al 66,67%.
- 67%** dà diritto all'esenzione ticket, tessera trasporto con reddito inferiore 30.000 € su tutta la rete urbana Pn + 5 abbonamenti extraurbani in provincia, scelta sede di lavoro per dipendenti pubblici con comma 1 art. 3 L. 104/92, possibilità di esonero fasce orarie in caso di malattia per patologia invalidante, Disability Card E.U.
- 71%** dà diritto a 3 anni di indulto.
- 74%** iniziano i benefici economici (**assegno mensile di assistenza** legato al reddito personale ≤ 5.725 €; al compimento di 67 anni si trasforma automaticamente in assegno sociale mantenendo il limite di reddito), e pensionistici (Anticipo PEnsio-nistico Sociale o APE sociale, Opzione donna, Quota 41 precoci).

- 75%** dà diritto all'assegno mensile di assistenza come al 74% e benefici previdenziali (2 mesi o 4 mesi, per ciechi assoluti, parziali e ipovedenti gravi, di **contributi lavorativi figurativi** per un massimo di 5 anni **solo per lavoratori dipendenti** (L. 388/2000 art. 80 comma 3). I contributi figurativi vengono, di norma, accreditati su richiesta dei diretti interessati (ossia i dipendenti) solitamente in occasione della domanda di pensione. L'assegno di assistenza a 67 anni si trasforma automaticamente in assegno sociale.
- 80%** come 75% I.C. e possibilità di riduzione età pensionistica di vecchiaia (D.L. 503/92 comma 8) solo per dipendenti settore privato. L'assegno di assistenza a 67 anni si trasforma in assegno sociale.
- 100%** come 80% I.C., l'assegno di assistenza si trasforma in pensione di inabilità assistenziale di importo uguale ma con aumento del limite di reddito a 19.461 € annui; a 67 anni si trasforma in assegno sociale.
- 100% più I.A.** (indennità accompagnamento): come 100% + I.A. di 531 € che è indipendente dal reddito. È concesso quando sono compromesse la maggior parte delle autonomie della vita quotidiana (ADL). È compatibile con l'attività lavorativa qualora la persona abbia una residua capacità lavorativa (vedi paragrafo dedicato a pag. 39).

BENEFICI ECONOMICI I.C., CECITÀ E SORDITÀ PER MINORI E ADULTI

BENEFICI ECONOMICI E NON ECONOMICI I.C. PER ETÀ < 18 ANNI ANNO 2024

Il grado di riconoscimento viene percentualizzato dopo i 16 anni *	Benefici Correlati
Invalido civile	Contributo per ausili, presidi e protesi sanitarie, esenzione ticket, abbonamento agevolato su autobus e corriere
Indennità di frequenza	333,3 € con reddito personale < 5.725 €
Indennità di accompagnamento	531,7 € senza limiti di reddito

* Come affermato nel "**riconoscimento dello stato invalidante**" le patologie del minore dichiarato invalido civile (I.C.) non vengono percentualizzate fino all'età di 16 anni, per cui al minore I.C. viene assegnata una percentuale standard di I.C. corrispondente al beneficio dell'esenzione ticket per la persona adulta a cui si possono aggiungere i benefici economici esplicitamente riconosciuti.

BENEFICI ECONOMICI DELL'I.C., CECITÀ E SORDITÀ CIVILE PER ETÀ 18-67 ANNI ANNO 2024

	Invalidità	Importi mensili	Limite di reddito
I.C. parziale	74% assegno di assistenza + APE sociale + Opzione Donna 75% come 74% + 2 mesi contribuzione figurativa 80% come 75% + riduzione età pensionabile	333,3 €	< 5.725 €
I.C. Totale	100% come 80% + pensione inabilità assistenziale	333,3 €	< 19.461 €
	100% + Indennità Accompagnamento	531,7 €	nessuno
Ciechi civili * no limiti età	Pensione cieco assoluto (senza limiti di età)	360,4 €	< 19.461 €
	+		
	Indennità Accompagnamento per cieco assoluto	978,5 €	nessuno
	+		
	Pensione ciechi parziali	333,3 €	< 19.461 €
	+		
	Indennità ventesimalista	221,2 €	nessuno
Sordi ** no limiti età	Pensione speciale (senza limiti di età)	333,3 €	< 19.461
	Indennità di Comunicazione (minore di 12 anni con perdita uditiva ≥ 60 dB)	263,1 €	nessuno

* **Cecità (L. 382/70-138/01)** Le persone cieche hanno diritto ad ausili e protesi, esenzione ticket esclusi farmaci in fascia C, pensione + eventuale I.A., indennità ventesimalista (cieco parziale), maggiorazione contributiva, detrazione IRPEF 19% per acquisto cane guida una sola volta ogni 4 anni, detrazione forfettaria di 516,46 € per spese sostenute per mantenimento cane guida, aliquota agevolata 4% per acquisto prodotti editoriali quali libri, giornali, periodici in scrittura braille o su supporti audio-magnetici, deduzioni contributi addetti ai servizi domestici con limite di 1.549,37 €, detrazione IRPEF 19% per assistenza personale su importo massimo di 2.100 €, detrazione IRPEF al 19% su spese mediche e assistenza specifica.

N.B. Le persone che presentano un deficit visivo e patologie a carico di altri organi possono fare domanda di I.C. e/o cecità. Bisogna valutare bene quale domanda sia più conveniente.

**** Sordità (L. 381/70)** Le persone sorde hanno diritto ad ausili e protesi, esenzione ticket esclusi farmaci in fascia C, pensione e indennità di comunicazione, detrazione IRPEF 19% per spese sostenute per servizi di interpretariato (L. 26 maggio 1970 n. 381).

Sorde sono le persone che hanno un grave difetto uditivo dalla nascita che compromette il linguaggio, comunque entro il 12° anno di età. Le persone con deficit uditivo dopo i 12 anni si definiscono ipoacusiche patologia valutata nella invalidità civile.

N.B. La pensione di cecità e sordità non ha alcun limite di età massima. Si ricorda che i benefici riconosciuti con l'I.C. sono incompatibili con quelli già riconosciuti per lavoro, guerra, servizio.

La segreteria ANMIC è a disposizione per una consulenza tel. 0434 246072.

BENEFICI SECONDO FASCIA DI PERCENTUALE DELL'I.C. NEGLI ULTRA-SESSANTASETTENNI ANNO 2024

La persona con disabilità ultra-sessantasettenne, essendo già in età pensionabile, non ha diritto a benefici economici se non quelli derivanti dalla Indennità di accompagnamento. Se prima di compiere il 67° anno di età godeva già di un beneficio economico derivante dalla I.C. questo si trasforma automaticamente in assegno sociale mantenendo il limite di reddito personale e anche coniugale se spettavano le maggiorazioni previste dalla legge; per tale motivo necessitano di obblighi amministrativi a scadenza annuale che accerti la situazione reddituale (RED e ICRIC vedi paragrafo dedicato a pag. 46). Non concorrono al calcolo del reddito personale: i redditi derivanti dalla casa di abitazione, dalla pensione di guerra, dall'indennità di accompagnamento, dai trattamenti di famiglia, dagli indennizzi previsti dalla L. 25 febbraio 92 n. 210 e dall'importo aggiuntivo di 154,94 € della L. 388/2000. All'aumentare della % di I.C. si aggiungono i benefici secondo quanto riportato di seguito.

Fascia di invalidità 34-66% comprende i seguenti benefici:

- il diritto al contributo per protesi, presidi ed ausili. Per le protesi acustiche bisogna raggiungere una percentuale di deficit uditivo del 34% calcolato sull'audiogramma.

Fascia di invalidità 67-99% comprende i seguenti benefici:

- il diritto al contributo per protesi, presidi ed ausili. Per le protesi acustiche bisogna raggiungere una percentuale di deficit uditivo del 34% calcolato sull'audiogramma;
- il diritto all'esenzione ticket, tessera trasporto con reddito inferiore 30.000 € su tutta la rete urbana Pn + 5 abbonamenti extraurbani in provincia;
- Disability Card EU;

- il diritto a 3 anni di indulto;
- la pensione di I.C., riconosciuta prima dei 67 anni, si trasforma automaticamente in assegno sociale legato al reddito.

100% grave: come nella fascia 67-99%.

100% più I.A. (indennità accompagnamento): come 100% + I.A. di 531 € indipendente del reddito, quando sono compromesse la maggior parte delle autonomie della vita quotidiana (ADL). L'indennità di accompagnamento compare sotto la dicitura "impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessita di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L.18/1980 e L. 508/1988)".

BENEFICI ECONOMICI I.C., CECITÀ E SORDITÀ PER ULTRA-SESSANTASETTEenni ANNO 2024

	Invalidità	Importi mensili	Limite di reddito
I.C.	100% + Indennità Accompagnamento	531,7 €	nessuno
Ciechi civili * no limiti età	Pensione cieco assoluto (senza limiti di età)	360,4 €	< 19.461 €
	+		
	Indennità accompagnamento al cieco assoluto	978,5 €	nessuno
	Pensione cieco parziale	333,3 €	< 19.461 €
	+		
	Indennità ventesimalista al cieco parziale	221,2 €	nessuno
Sordi ** no limiti età	Pensione speciale sordo (senza limiti di età)	333,3 €	< 19.461 €
	Indennità di comunicazione al sordo (minore di 12 anni con perdita uditiva ≥ 60 dB)	263,1 €	nessuno

N.B. Per cecità e sordità vale quanto riportato sotto la tabella dei benefici economici per persona con disabilità adulta.

**Ulteriori e approfondite informazioni si possono acquisire chiedendo una consulenza alla segreteria ANMIC Pordenone:
tel. 0434 246072 e-mail anmicpordenone@virgilio.it**

AUSILI, PRESIDI E PROTESI (RICHIESTA)

Per acquisire ausili, presidi, protesi e sussidi vari, l'invalido che ne abbia diritto può usufruire di due tipi di benefici di tipo economico:

- 1) una fornitura gratuita da parte del Sistema Sanitario Nazionale rappresentata in provincia di Pordenone dall'AsFO, distretti sanitari, ufficio assistenza protesica;
- 2) un'agevolazione statale di carattere fiscale sull'acquisto (IVA agevolata e detrazione fiscale; vedi capitolo Agevolazioni fiscali per persone disabili).

1) Per quanto riguarda il primo beneficio, la persona con disabilità, che ha bisogno di acquisire ausili, presidi, protesi, deve recarsi presso l'ufficio assistenza protesica del Distretto sanitario di appartenenza, dove riceverà le istruzioni necessarie a seconda si tratti di una richiesta di:

- ausili non personalizzati (carrozine, deambulatori, materassi antidecubito ecc.);
- ausili personalizzati (protesi per arti superiori o inferiori, scarpe ortopediche, busti, ecc.);
- ausili e sussidi tecnici e informatici (carrozine, protesi, arti artificiali, lettori a riconoscimento ottico OCR/ICR, fax, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, ecc.);
- ausili per l'incontinenza;
- protesi acustiche;
- protesi per mutilazioni varie.

Ausili non personalizzati La persona con disabilità, dopo che è stata valutata dalla Commissione invalidi INPS e ha ricevuto i verbali con la percentuale di invalidità almeno del 34%, se necessita di ausili non personalizzati, si procurerà la prescrizione del proprio Medico di Medicina Generale sulla quale sarà definita la patologia per la quale si richiedono gli ausili e la richiesta di una "Valutazione fisioterapia per ausili", la porterà all'ufficio assistenza protesica del Distretto sanitario di appartenenza.

Il personale fisioterapico del servizio riabilitativo territoriale effettuerà un accesso al domicilio del richiedente per la valutazione dei bisogni assistenziali. Se il dispositivo ritenuto necessario è presente nel magazzino dell'AsFO, questo verrà fornito direttamente all'avente diritto; altrimenti provvede uno dei fornitori iscritto nell'elenco regionale, liberamente scelto dall'assistito attraverso un modulo da compilare (vedi le linee guida in Friuli Venezia Giulia dell'assistenza protesica, elenco delle ditte erogatrici di dispositivi protesici distinte in varie categorie, ditte che forniscono protesi ottiche, acustiche, ortopediche, ecc.).

Per autorizzare i trattamenti riabilitativi e/o per l'assistenza termale nei centri convenzionati, gli aventi diritto devono recarsi presso le strutture convenzionate, il cui elenco è

fornito dall'ufficio assistenza protesica del Distretto sanitario e devono essere sottoposti a visita dallo specialista presente in quelle sedi che compilerà una richiesta di prestazioni di fisiochinesiterapia o idroterapia; questa richiesta inviata al Distretto dalla struttura convenzionata, verrà autorizzata dall'ufficio preposto che invierà alla struttura convenzionata il nullaosta con l'autorizzazione all'inizio delle sedute di riabilitazione.

Nei distretti c'è un operatore amministrativo che riceve le domande e inoltra le risposte dopo l'approvazione del dirigente medico preposto. In generale la fornitura da parte dell'AsFO non prevede una compartecipazione alla spesa della persona richiedente ovvero può richiedere una compartecipazione alla spesa oltre la quota che supera quella che è a carico dell'AsFO.

Ausili personalizzati La persona con disabilità, dopo che è stata valutata dalla Commissione invalidi civili dell'INPS ed ha ricevuto i verbali con la percentuale di invalidità almeno del 34% e necessita di ausili personalizzati, si procurerà la prescrizione del proprio Medico di medicina generale sulla quale sarà definita la patologia per la quale si richiedono gli ausili e si richiede una "Visita fisiatrica in priorità D", la porterà al punto di prenotazione CUP presente nei distretti o nelle farmacie (0434 223522), con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e il sabato dalla ore 8.00 alle ore 14.00 per prenotarsi una visita specialistica.

La visita fisiatrica dovrà essere effettuata in struttura pubblica o convenzionata finalizzata alla prescrizione da parte del Fisiatra e/o dell'Ortopedico di ausili con i relativi codici del nomenclatore.

Eseguita la visita specialistica l'utente dovrà tornare all'ufficio della protesica con la nuova prescrizione. Il personale amministrativo controllerà la prescrizione specialistica e il verbale di Invalidità e chiederà all'invalido il nome della ditta che desidera scegliere e che deve essere compresa nell'elenco dei fornitori regionali e sarà invitato a firmare il modulo con il nome della ditta fornitrice, da lui indicato.

Il Distretto invierà la prescrizione alla ditta prescelta e formulerà la richiesta di preventivo di spesa, che deve essere anch'esso autorizzato dal Distretto; quando la ditta riceverà la richiesta dell'ausilio, provvederà a confezionare la protesi prescritta.

Si ricorda che la richiesta per protesi mammaria o protesi oculare può essere compilata direttamente dal MMG. Inoltre, nel caso in cui l'utente sia impossibilitato a presentarsi presso l'ufficio di assistenza protesica, si può inoltrare una delega compilata e corredata dalla copia della carta di identità del delegante e del delegato.

Si ricorda, inoltre, che l'utente dovrà prendere un appuntamento con lo specialista prescrittore entro 30 giorni dalla consegna dell'ausilio, per effettuare il collaudo che sancisce l'aderenza della prescrizione all'ausilio prodotto. **Ricordarsi che ci sono dei tempi minimi per il rinnovo dell'erogazione degli ausili personalizzati.**

Ausili e sussidi tecnici e informatici sono mezzi volti a favorire l'autonomia e autosufficienza della persona con disabilità. I mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici, previsti dal nomenclatore tariffario, sono acquistati anche in modalità detta extratariffaria, dopo

offerta tra più fornitori convenzionati, dall'ASL di competenza e non prevedono compartecipazione alla spesa da parte della persona richiedente o una compartecipazione alla spesa oltre la quota che supera quella che paga l'Azienda sanitaria.

Per i sussidi tecnici e informatici, NON presenti nel nomenclatore, bisogna essere autorizzati all'acquisto dal medico dell'ufficio sanitario del Distretto che certifica il collegamento funzionale tra il sussidio e la menomazione permanente dell'invalido; è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico specialista ASL che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona con disabilità.

Una volta autorizzata, la persona con disabilità dovrà esibire al venditore i verbali dell'INPS per godere dell'IVA agevolata e la ditta riceverà un contributo da parte dell'AsFO.

Ausili per l'incontinenza Non serve il verbale di I.C. ma solo la richiesta del curante che certifichi che il paziente è affetto da incontinenza saltuaria (fornitura ausili per un anno) o permanente (fornitura ausili perenne).

La fornitura di ausili per assorbenza è di 120 pezzi mensili tra pannoloni e traverse. Chiedere all'ufficio protesica l'orario e il luogo per contattare l'impiegato preposto della ditta che ha vinto la gara regionale.

La ditta che ha vinto la gara per la fornitura di ausili assorbenti è presente nei 5 distretti sanitari con personale qualificato in giorni e con orari diversi e con ingresso libero da prenotazione. Si ricorda che gli ausili per assorbenza sono consegnati ogni trimestre al domicilio dell'utilizzatore.

Protesi acustiche Per ottenere un contributo economico dall'AsFO sull'acquisto di protesi acustiche bisogna produrre il verbale INPS di invalidità civile dal quale risulti una ipoacusia calcolata sull'audiogramma almeno del 34%.

L'acquisto delle protesi deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio protesica (modulo da compilare con la scelta della ditta indicata dal beneficiario).

Protesi per mutilazioni varie La Regione Friuli Venezia Giulia è convenzionata con una serie di ditte che forniscono protesi per gli arti superiori e inferiori o di altro tipo.

La confezione di tali protesi, preventivamente autorizzata dall'ufficio protesica del Distretto sanitario competente, presso le ditte convenzionate dà diritto ad un rimborso del 100% della spesa.

Se la persona con disabilità preferisce confezionare la protesi presso altra ditta non convenzionata (es. Centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio) il rimborso per la ditta scende all'80%.

Destinatari

- invalidi civili riconosciuti o in attesa di riconoscimento (il presidio richiesto deve essere correlato alla patologia riconosciuta dalla Commissione);
- oncologici in fase terminale.

Cosa serve

- tessera sanitaria;
- è sufficiente la richiesta di accertamento di invalidità, se non si è ancora andati in Commissione invalidi, ma è stato già preparato il certificato medico e inviato on line la domanda di I.C. da parte di un patronato (numero domus);
- certificato attestante il grado di invalidità che viene rilasciato dalla Commissione per la invalidità civile dell'INPS dopo la visita.

2) Per quanto riguarda il secondo beneficio, cioè l'agevolazione statale di carattere fiscale, la persona con disabilità che ne ha diritto può rinunciare alla gratuità dell'ausilio e acquisirlo mediante un beneficio di carattere fiscale e cioè IVA agevolata al 4% e detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo (si rimanda al capitolo sulle agevolazioni fiscali delle persone con disabilità).

Per informazioni, consulenze, documentazioni e formazione relativamente agli ausili per l'autonomia delle persone disabili si consiglia di consultare l'**Ufficio H** della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine, riconosciuto dalla L.R. n. 41/1996. Nell'Ufficio H opera un'equipe multidisciplinare che si mette a disposizione degli utenti gratuitamente ed è allestita una mostra permanente di ausili tecnico-informatici e dell'accessibilità ambientale per l'autonomia della persona disabile.

Ufficio H - Comunità Piergiorgio ONLUS

Piazza Libia, 1 - 33100 Udine (UD) - C.F. 00432850303

tel. 0432 403431 - fax 0432 541676

e-mail: ufficioh@piergiorgio.org

BENEFICI PENSIONISTICI IN FAVORE DEI LAVORATORI INVALIDI O CAREGIVER ISCRITTI ALLE FORME DI PREVIDENZA PUBBLICA OBBLIGATORIA (APE SOCIALE 2024 – PREPENSIONAMENTO – OPZIONE DONNA – QUOTA 41 PRECOCI)

APE SOCIALE (o anticipo pensionistico) prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS in base all'art. 1, commi da 179 a 186, della Legge di bilancio 2017 rivolto a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.

L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. L. Monti-Fornero) entro un massimo di 1.500 € al mese.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 e prorogata a tutto il 2024, intesa ad accompagnare verso l'età pensionabile soggetti in determinate condizioni e soggetta a limiti di spesa.

Requisiti: 63 anni e 5 mesi, 30 anni contribuiti (ridotti per le donne di 1 anno per ogni figlio con un massimo di 2) e trovarsi in una di queste condizioni:

- a) disoccupato a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale che ha esaurito il trattamento NASPI;
- b) lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ai sensi della L. 104; a partire dal 2018, sono inclusi tra gli assistiti che danno luogo al beneficio dell'APE sociale anche i familiari, parenti o affini (es. la suocera è affine);
- c) invalidità $\geq 74\%$;
- d) lavoratore dipendente che ha 36 anni di anzianità contributiva e ha svolto, per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, lavori usuranti (ricercare tabelle sul web);
- e) residente in Italia;
- f) non godere di pensione diretta in Italia o all'estero.

La domanda si fa all'INPS tramite patronato e la possono fare i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

PREPENSIONAMENTO La **L. 232/2016** riserva **solo ai lavoratori del settore privato e invalidi civili con una percentuale almeno dell'80%** la possibilità di chiedere la pensione di vecchiaia anticipata (Decreto Amato D.lgs 503/92).

Requisiti: almeno 20 anni di contribuzione versata e una età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini. È prevista una finestra di attesa di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. I lavoratori devono essere iscritti all'AGO e ai fondi di previdenza sostitutivi dell'AGO (per questi ultimi si veda la Circolare INPS 82/1994), **in possesso di contribuzione al 31.12.1995** (cioè che sono nel sistema contributivo misto, cfr. Circolare INPS 65/1995). **Il beneficio, pertanto, non può essere esercitato dai lavoratori autonomi né dai pubblici dipendenti (su questo ultimo punto si veda la Circolare Inpdap 16/1993).** Si ricorda che, per ottenere il trattamento in parola, il richiedente deve sottoporsi ad una visita medica presso le commissioni sanitarie dell'INPS ancorché sia stato riconosciuto **invalido civile**.

Ciò in quanto, secondo l'INPS, l'invalidità per il beneficio in parola deve essere valutata ai sensi della L. 222/1984 (cd. invalidità specifica) e non ai sensi della L. 118/1971 sull'invalidità civile (cd. invalidità generica).

Pertanto il riconoscimento, eventualmente già operato in sede di invalidità civile, costi-

tuisce solo un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico-legale da parte degli uffici sanitari dell'istituto (Circolare INPS 82/1994) e non determina necessariamente la concessione del beneficio.

OPZIONE DONNA Opera in favore delle lavoratrici che entro il 31.12.2023 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61. Il requisito anagrafico è ridotto di 1 anno per figlio a carico per un limite massimo di 2 anni. Oltre al binomio 61 anni + 35 anni di contribuzione è necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. assistere al momento della domanda da almeno 6 mesi un parente di 1° grado convivente in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3);
2. essere lavoratrice licenziata per crisi aziendale. In questo caso la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico opera a prescindere dal numero dei figli (quindi 59 anni);
3. avere una riduzione della capacità lavorativa accertata da apposita Commissione e una invalidità civile almeno del 74%.

QUOTA 41 PRECOCI Sono i lavoratori che prima dei 19 anni hanno lavorato almeno 12 mesi e maturato l'anzianità contributiva necessaria entro il 31.12.1995. Ulteriori informazioni si possono assumere presso i patronati.

Tabella riassuntiva requisiti invalidità civile per benefici pensionistici anno 2024

	Anni contributivi	Età	% Invalidità civile
APE SOCIALE	30	63 e 5 mesi	74% o caregiver
PREPENSIONAMENTO	20	56 (f) e 61 (m)	80%
OPZIONE DONNA	35	61	74% o caregiver
QUOTA 41 precoci	41		74% o caregiver

COME CAMBIA L'INVALIDITÀ CIVILE DOPO I 67 ANNI?

Agli invalidi civili con una percentuale compresa tra il 74 e il 99% spetta l'assegno mensile di assistenza e agli invalidi totali (100%) è riconosciuta la pensione di inabilità. Queste si trasformano, automaticamente, in assegno sociale sostitutivo, se la persona è invalida civile al compimento dei 67 anni. Parliamo di una prestazione assistenziale erogata dall'INPS a chi possiede redditi inferiori a quelli previsti dalla legge.

CONTRASSEGNO DEL PARCHEGGIO PER DISABILI

Se la Commissione medica di accertamento dell'invalidità o dell'handicap annota la sussistenza delle condizioni richieste dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada per il **contrassegno di parcheggio per disabili**, verrà riportato sul verbale la seguente dicitura: **“persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, D.P.R. 495/1992)”. Il concetto di deficit della capacità deambulatoria non fa riferimento esclusivamente alle menomazioni a carico degli arti inferiori, bensì deve essere esteso a tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla mobilità della persona e ne determinano la limitazione.**

Per il rilascio del contrassegno, l'interessato **deve presentare il verbale INPS (con gli omissis) al corpo dei vigili urbani del comune di residenza**, compilare un modulo e portare due foto-tessere della persona con disabilità. Il corpo dei vigili urbani provvederà entro pochi giorni a rilasciare il contrassegno che porta sul retro la **data di scadenza; tale data deve essere esposta e sempre visibile al personale di controllo.**

Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale ed europeo, su qualsiasi auto che porti a bordo la persona con disabilità.

Deve essere esposto sul parabrezza sul lato che porta la data di scadenza e permette la sosta:

- nei parcheggi pubblici riservati (tranne in quelli riservati a determinati titolari);
- nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza dover esporre il disco orario;
- nei parcheggi a pagamento a strisce blu, senza dover pagare il parchimetro (sempre che i parcheggi per disabili siano occupati) e a seconda delle località anche nei parcheggi privati a pagamento.

Permette la circolazione:

- nelle ZTL (Zone A Traffico Limitato) o nelle ZSL (Zone A Sosta Limitata), senza limiti di orario, quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996). **N.B. Informare il comando dei vigili urbani del passaggio;**
- nelle zone ZTC (Zone a Traffico Controllato) (art. 11 D.P.R. 503/1996) o nelle APU (Aree Pedonali Urbane), quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996). **N.B. informare il comando dei vigili urbani del passaggio;**
- in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Codice della Strada e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);
- nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione;
- nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e taxi (D.P.R. 503/1996);

- Il contrassegno disabili non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove il veicolo reca intralcio o pericolo per la circolazione.

N.B. Se sul verbale dell'I.C. non compare la dicitura sopra riportata: **persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta**, si può chiedere il contrassegno per il parcheggio mediante una visita all'ufficio sanitario o medico-legale dell'AsFO presso la Cittadella della Salute a Pordenone via Montereale 32, dopo prenotazione telefonica chiamando il numero 0434 1923111.

EUROPEAN DISABILITY CARD

La Disability Card Europea (D.C.), introdotta in Italia nel 2021, è la tessera digitale con QR Code integrato per consentire in tempo reale la verifica e l'accesso a prestazioni riservate alle persone con disabilità dal 67% al 100% o invalidi del lavoro con percentuale superiore al 35%. Avrà la durata di tutto lo stato invalidante fino al 67% con un massimo di dieci anni per poi essere rinnovata. Ha valore anche di documento di identità essendo dotato di fototessera della persona con disabilità e riprodotto anche in codice Braille.

Le domande si potranno fare per via telematica all'INPS attraverso la compilazione di un modulo predisposto a cui bisognerà allegare una foto formato fototessera e il verbale INPS dell'invalidità se questo è antecedente al 2010 oppure presso l'ufficio di segreteria ANMIC di Pordenone in via don Luigi Sturzo 8, previo appuntamento telefonando al 0434 246072 o presso altri enti abilitati.

Entro 60 giorni dall'invio della domanda, la Card verrà spedita all'indirizzo indicato. Si potrà utilizzare in 8 paesi EU per usufruire di servizi gratuiti o a costo ridotto presso gli enti o associazioni che si convenzionano, come aziende di trasporto, musei, manifestazioni culturali, ricreative e sportive (campionato di calcio serie A), prodotti bancari.

Nuove convenzioni sono in atto che aumenteranno le agevolazioni per i possessori di D.C.

ESENZIONE TICKET

Può essere per reddito, per patologia o per invalidità civile. Gli invalidi civili con una invalidità almeno del 67% possono attivare l'esenzione ticket recandosi all'anagrafe sanitaria del proprio Distretto con la copia del verbale di I.C. dove verrà assegnato il tipo di esenzione rapportato al grado di invalidità secondo le seguenti sigle:

- **C01** Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 D.M. 1.2.1991).
- **C02** Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 D.M. 1.2.1991).
- **C03** Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 cioè dal 67% al 99% di invalidità (ex art. 6 D.M. 1.2.1991).

- **C04** Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art. 5 D.lgs. 124/98).
- **C05** Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione invalidi ciechi civili (art. 6 D.M. 1.2.1991).
- **C06** Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata - art. 6 D.M. 1.2.1991, ex art. 7 L. 482/68 come modificato dalla L. 68/99).

In tutti i casi, spetta un'**esenzione totale**, valida per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.

Ticket farmaci In Friuli Venezia Giulia i farmaci in classe A e B non sono soggetti al pagamento del ticket. I farmaci in classe C sono a pagamento per tutti gli assistiti.

La spesa per l'acquisto di medicinali a carico del cittadino è comunque deducibile dalla dichiarazione dei redditi dell'anno seguente; la documentazione necessaria è lo scontrino parlante che deve indicare la natura del farmaco, l'AIC, la quantità e il codice fiscale del destinatario. Le spese sono deducibili anche quando sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.

ESONERO DALLA VISITA FISCALE (Decreto Madia 2016/17)

I lavoratori dipendenti pubblici o privati possono chiedere l'esonero della visita medica fiscale se devono eseguire una terapia salvavita.

Con una percentuale di invalidità del 67% c'è la possibilità di esonero, cioè il dipendente si può assentare dal domicilio in fasce orarie, in caso di malattia per patologia, (sul certificato di malattia il medico curante deve biffare l'apposita casella "per patologia" che significa esonero dalla visita fiscale dalle fasce orarie per patologia inerente all'invalidità).

In generale il personale medico incaricato dall'INPS può far visita al lavoratore, presso il domicilio indicato nel certificato di malattia, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 se si tratta di dipendente pubblico*, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 se si tratta di un lavoratore del settore privato.

***N.B. La sentenza TAR Lazio 16305 ha unificato le fasce orarie di reperibilità settore pubblico-privato a 10.00-12.00 e 17.00-19.00 a partire da 22.12.2023.**

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (I.A.) E INDENNITÀ DI FREQUENZA (I.F.)

Indennità di accompagnamento (I.A.)

Può essere concessa al disabile adulto o minore. È un sostegno economico, **non legato al reddito della persona disabile**, che si ottiene in presenza di infermità tale da compromettere gravemente l'autonomia della persona nello svolgimento degli atti della vita

quotidiana come lavarsi, vestirsi, mangiare ecc. (ADL-IADL) o nella deambulazione per instabilità statico-dinamica grave (L. 18/80, L. 508/88 e D.lgs 509/88), rendendo necessaria **l'assistenza continuativa** da parte di terze persone. Tali situazioni sono presenti ad es. nelle demenze avanzate o nei poli-fratturati o poli-artrosici impossibilitati a mantenere la stazione eretta o a deambulare autonomamente anche con ausili.

L'I.A. spetta al minore che per l'età non è in grado di deambulare o svolgere in maniera autonoma le funzioni proprie dell'età ed è incompatibile con l'I.F.

Il minore che usufruisce dell'I.A., al compimento del 18° anno, deve rifare domanda di I.C., a meno che non sia affetto da patologia compresa nell'elenco dell'art. 42-ter comma 1 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (vedi elenco patologie a pag. 113).

Al compimento del 18° anno rimane dunque la necessità dell'accertamento dei requisiti reddituali che viene verificato d'ufficio mediante mod. AP70 per attribuire il diritto alla pensione di I.C. In caso di revisione dell'indennità di accompagnamento, non eseguita entro i termini indicati nel verbale, il disabile conserva tutti i diritti acquisiti, in attesa del nuovo accertamento (art. 25 comma 6 della L. 114 dell'11 agosto 2014).

Le infermità vanno documentate al momento della visita con referti medici specialistici (es. con valutazione fisiatrica o neurologica). La I.A. è compatibile con l'attività lavorativa qualora la persona abbia una residua capacità lavorativa e viene erogata indipendentemente dal reddito; **viene sospesa qualora la persona disabile sia ricoverata gratuitamente in struttura pubblica per un periodo superiore a 29 giorni**, per cui bisogna denunciare entro il 31 marzo di ogni anno, su **modulo ICRIC** da inviare all'INPS, l'eventuale ricovero gratuito in strutture ospedaliere di lungodegenza o riabilitazione (non vanno dichiarati i periodi di ricovero per cure o interventi). Viene erogata anche ai detenuti ed è **compatibile con il possesso della patente di guida Bs (B speciale)**.

N.B. I soggetti affetti da patologie irreversibili, beneficiari di I.A., sono esonerati dall'obbligo di presentarsi a visita di revisione (ordinanza INPS 29919 del 20.11.2018).

Il 30.03.2023 è stato emanato il decreto istitutivo dell'AUU (Assegno Unico Universale) in favore delle persone anziane non autosufficienti, che dovrà concludersi entro il 1° marzo 2024. L'assegno universale per gli anziani non autosufficienti sostituisce l'indennità di accompagnamento e potrà essere scelto dal beneficiario sotto forma di denaro e servizi.

Sindrome di Down Ai soggetti affetti da sindrome di Down deve essere riconosciuta l'I.A. e applicato, ove possibile, il D.M. 2 agosto 2007. Sono altresì esclusi da revisione sulla permanenza dello stato invalidante.

Indennità di frequenza (I.F.)

È una prestazione assistenziale prevista dalla L. 289/90 in favore delle persone con disabilità minori di 18 anni, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore.

Viene erogata nei periodi di frequenza continua o periodica di: centri ambulatoriali o riabilitativi, formazione professionale, scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido. L'indennità viene concessa fino al compimento del 18° anno.

Per continuare a percepire provvisoriamente l'I.F. dopo i 18 anni, bisogna presentare domanda amministrativa all'INPS dal sesto al primo mese antecedente al compimento del 18° anno. Continueranno a percepire l'I.F. fino alla chiamata a visita per la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie (L. 11 agosto 2014 n. 114 art. 25 comma 5).

È **incompatibile** con qualsiasi forma di ricovero a meno che non sia richiesta l'assistenza, cioè la presenza necessaria dei genitori da certificare a carico della struttura di ricovero, oppure con l'I.A. a meno che non si tratti di persona non autosufficiente o cieco totale o parziale con l'indennità di ventesimista o sordo con indennità di comunicazione o di soggetto pluriminorato. È ammessa l'opzione per il trattamento più favorevole. Il beneficio economico è legato al reddito personale dell'invalido civile.

N.B. L'I.F. essendo beneficio economico legato al reddito personale è incompatibile con ogni forma di ricovero e necessita di obbligo amministrativo (denuncia RED e ICRIC vedi paragrafo dedicato).

MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA PER I LAVORATORI DISABILI

Un beneficio per i lavoratori dipendenti invalidi (sono esclusi i lavoratori autonomi) è riconosciuto dall'art. 80, comma 3 della **L. 388/2000** che consente ai lavoratori sordomuti, **agli invalidi civili** per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o assimilabile, agli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego, di **richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.**

Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e risulta utile sia ai fini del diritto alla pensione che alla determinazione della sua misura per le anzianità soggette al calcolo retributivo.

Mentre risulta utile solo ai fini del diritto alla pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo.

Sono esclusi dal computo i periodi coperti da **contribuzione volontaria**, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Il beneficio sale a 4 mesi figurativi per i ciechi assoluti, parziale e ipovedenti gravi con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione o un campo visivo inferiore al 30% (L. 138/2001), ma non è cumulabile con altre maggiorazioni della contribuzione per la medesima menomazione.

L'attribuzione del beneficio non avviene automaticamente: il lavoratore deve presentare apposita richiesta al momento della presentazione della domanda di pensione, corredata da idonea documentazione (Circolare INPS 29/2002; Circolare 92/2002).

RICONOSCIMENTO POST MORTEM DELL'I.C.

Nel caso in cui un soggetto abbia presentato richiesta di riconoscimento di **invalidità civile**, ma sia deceduto prima di essere stato sottoposto alla visita medica da parte della Commissione preposta ed abbia maturato benefici economici, è possibile per gli eredi presentare, presso l'ufficio INPS competente di zona, formale istanza di riconoscimento post-mortem della invalidità civile (**mod. AP71**). La valutazione medica avverrà sulla base della documentazione sanitaria relativa alla persona scomparsa, esibita dagli eredi.

RIMBORSI SPESE SANITARIE

L'ufficio di segreteria di ogni Distretto sanitario è preposto alla raccolta della documentazione della prestazione per cui si chiede il rimborso spese che verrà poi erogato dal competente ufficio amministrativo AsFO:

- vaccini desensibilizzanti;
- visite effettuate fuori azienda Sanitaria (solo per minori 12 anni, ultra sessantenni, a causa di studio o lavoro);
- cure termali e climatiche;
- trasporti sanitari (strutture eroganti i distretti sanitari attraverso i PUA, Punto Unico Accesso o ADI, Assistenza Domiciliare Infermieristica).

Contattare direttamente il Distretto sanitario competente territorialmente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria ANMIC tel. 0434 246072.

FORME DI TUTELA DEL MINORE

La regola generale prevista dal Codice Civile è l'affidamento della responsabilità genitoriale ad ambedue i genitori. Tuttavia in mancanza di essi, o per sopravvenuta morte o in quanto decaduti dalla responsabilità, viene nominato un tutore, che provvede alla cura della persona del minore e ne amministra i beni. Il giudice tutelare sovrintende la tutela. Il servizio sociale tutela dei minori è un servizio che offre interventi di tipo psico-socio-educativo-assistenziale rivolti alla maternità, all'infanzia e all'età evolutiva; questi interventi si caratterizzano per la loro valenza preventiva e riparativa e sono rivolti in modo privilegiato al minore e alla sua tutela.

FORME DI TUTELA DELLA PERSONA DI MAGGIORE ETÀ

Il Codice Civile prevede tre forme di tutela giuridica per le persone **maggioresni** prive in tutto o in parte di autonomia: **Interdizione** (art. 414 C.C.), **Inabilitazione** (art. 415 C.C.) e **Amministratore di Sostegno** (L. 6 del 09.01.2004).

Interdizione

Riguardano le persone con gravi ed irreversibili infermità di mente incapaci a provvedere ai propri interessi; si sostituisce con un tutore nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale.

Inabilitazione

Riguarda l'infermo di mente non tanto grave da essere interdetto come ad es. il sordo o cieco dalla nascita o il dipendente da sostanze alcoliche o stupefacenti che espone la famiglia a gravi problemi economici.

Trattasi di Istituti in progressiva disapplicazione, in quanto fortemente limitativi della capacità di agire, a vantaggio del terzo istituto, ossia:

Amministratore di Sostegno (AdS) L. 6 del 9 gennaio 2004

Si tratta di un istituto giuridico a tutela della persona disabile (ma anche di soggetti semplicemente in condizione di fragilità) che può trovare applicazione in svariate situazioni di disagio fisico o psichico come per esempio quando un soggetto **non è più in grado di gestire** le proprie condizioni, proprietà e interessi, anche per periodi limitati. In tali casi il giudice tutelare può nominare un Amministratore di Sostegno (AdS) con lo scopo di affiancare il beneficiario nei comuni atti del vivere quotidiano, con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, per un periodo temporaneo o permanente.

L'AdS si inserisce nell'ambito di un progetto personalizzato costruito appositamente per la persona fragile e la sua scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario, come ad esempio acquistare, vendere, affittare un appartamento, investire somme di denaro, pagare rette di ricovero, firmare un consenso informato per eseguire una procedura terapeutica invasiva ecc. Chi promuove il ricorso deve indicare, tra l'altro, per quali esigenze del beneficiario si renderebbe necessaria la nomina dell'Amministratore di Sostegno. I beneficiari a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

- **persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche:** patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcol-dipendenza; ma, anche, prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia (Cass. Civ., 07/03/2018, n. 5492);
- **persone affetta da infermità fisiche:** ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali ecc. Siccome la procedura è lunga e richiede diversi mesi è bene attivarsi per tempo onde evitare che in caso di necessità la persona con disabilità non sia in grado di prendere una decisione. È sempre consigliabile, se c'è questa possibilità, indicare il nominativo di un candidato Amministratore di Sostegno, scelto preferibilmente tra i familiari conviventi, stante la carenza di volontari: un tanto ridurrebbe drasticamente i tempi della procedura. All'AdS spetta un rimborso spese, sempre che ne faccia esplicita richiesta al giudice, che viene liquidato in base all'effettiva attività posta in essere a vantaggio del beneficiario.

Come si avvia la pratica per la nomina dell'AdS?

La richiesta di AdS può essere presentata direttamente al giudice Tutelare da:

- beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
- familiari entro 4° grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini);
- gli affini entro il 2° grado (cognati, suoceri, generi, nuore);
- il Pubblico Ministero, il Tutore o Curatore, i Responsabili dei Servizi sociali o sanitari direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.

In caso di necessità e urgenza sanitaria si può fare istanza di ricorso urgente al giudice tutelare che nomina un AdS provvisorio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi agli **Sportelli per l'amministrazione di sostegno** presenti su tutto il territorio provinciale il cui elenco si si può trovare a fine guida (contatti).

In alternativa alla nomina di AdS, la persona che preserva intatta la propria capacità decisionale, può chiedere una procura speciale (cioè per singoli atti o negozi giuridici) o generale (per più atti o negozi giuridici) davanti ad un notaio.

CONTESTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI I.C. - HANDICAP

È possibile che la condizione di invalido o portatore di handicap sia riconosciuta in misura minore rispetto alle aspettative. Prima di presentare ricorso è bene valutare assieme ad un consulente ANMIC il punteggio della propria malattia consultando la tabella medico-legale del Ministero della Salute.

Per le contestazioni si può avviare:

- 1) una istanza di rettifica in autotutela;
- 2) un ATP (accertamento tecnico preventivo);
- 3) una domanda di aggravamento di I.C.- H.

1. Istanza di rettifica in autotutela

Per porre rimedio è possibile richiedere in autotutela alla CML INPS la rettifica del verbale se sussistono i requisiti sanitari (vedi fac simile istanza a pag. 112)

2. ATP (Accertamento Tecnico Preventivo)

In base al D.L. 269 del 30.09.2003 art. 42-44 l'ATP è una domanda che deve essere proposta avanti l'autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo. Il giudice nomina il CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio), l'istituto (INPS) e il ricorrente nominano, ciascuno, il consulente tecnico di parte.

Il CTU viene invitato dal giudice al giuramento. In tale occasione stabilisce il quesito cui il CTU deve dare risposta (in sostanza la valutazione dell'Invalidità o handicap), nonché il luogo, giorno e ora dell'inizio delle operazioni peritali.

Per ulteriori informazioni sulle modalità del ricorso rivolgersi alla segreteria ANMIC tel. 0434 246072.

Nell'ambito dell'I.C. si possono presentare ricorsi sia contro i pareri sanitari che amministrativi.

Ricorso contro il parere sanitario: se non si condivide il parere sanitario espresso dalla Commissione medica dell'INPS, è possibile presentare ricorso solo in via giurisdizionale, entro sei mesi dalla data di ricevimento del verbale della visita di accertamento di invalidità. Se il ricorso viene respinto dal giudice, chi lo ha presentato è tenuto al pagamento delle spese processuali, se nell'anno precedente a quello della sentenza aveva un reddito imponibile superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Ricorso contro il parere amministrativo: nel caso in cui, dopo l'accertamento dell'invalidità, l'ente da questa delegato (INPS) rifiuti di pagare la prestazione economica concessa per mancanza dei requisiti amministrativi (superamento dei limiti di reddito, di età, responsabilità terzi, ecc.), si può presentare ricorso all'ente che ha emanato il provvedimento, indirizzandolo al comitato provinciale dell'INPS territorialmente competente. Il ricorso va presentato in carta semplice entro 90 giorni dal ricevimento della lettera con la quale è stato comunicato il rifiuto. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla presentazione del ricorso ci si può rivolgere al giudice ordinario.

3. Domanda di aggravamento

Segue lo stesso iter della 1ª domanda e si può inserire la documentazione sanitaria che, si ritiene, non sia stata tenuta nella dovuta considerazione. Non si può presentare domanda finché non sia esaurito l'iter di quella in corso o intervenuta una sentenza di ricorso giudiziario.

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I BENEFICIARI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE

RED (Dichiarazione situazione reddituale), **ICRIC** (Invalidità Civile RICovero), **ICLAV** (Invalidità Civile LAVoro) e **ACC. AS/PS** (ACCertamento ASsegno Sociale/Pensione Sociale).

RED La legge impone ai **titolari di prestazioni economiche previdenziali e assistenziali legate al reddito personale (pensione o di assegno d'invalidità civile, indennità di frequenza, assegno/pensione sociale)**, la presentazione all'INPS di una dichiarazione della situazione reddituale (RED) debitamente compilata e sottoscritta, entro il 28 febbraio di ogni anno. La dichiarazione RED non è da presentarsi nel caso in cui il disabile presenti la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) e non posseda altri redditi oltre a quelli indicati nella dichiarazione. Questa dichiarazione "telematica" deve necessariamente essere rilasciata tramite un centro autorizzato di assistenza fiscale sindacale o di categoria o tramite SPID. La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito, determina gli accertamenti necessari ai fini della revoca della provvidenza economica. In caso di inadempienza l'INPS invierà un sollecito.

ICRIC e ICRIC frequenza I titolari di indennità di accompagnamento o di frequenza sono obbligati a presentare **la dichiarazione on line all'INPS di non ricovero gratuito o le informazioni sulla frequenza d'istituzione scolastica. ICRIC solo per ACC.AS/PS per fissa dimora in Italia e non ricovero gratuito.**

ICLAV (Invalidità Civile LAVoro) Invalidi civili titolari di prestazioni economiche sono tenuti a presentare ogni anno il modello ICLAV, che va trasmesso telematicamente all'INPS, dove si dichiara la permanenza o meno del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa. Nel caso di lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, lavoratori occupati ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 e del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 (cooperative sociali e convenzioni-quadro) l'interessato deve indicare l'eventuale reddito imponibile prodotto nell'anno passato e il valore presunto per l'anno in corso.

ACC.AS/PS I titolari di assegno sociale sostitutivo di I.C., pensione sociale, sono tenuti a presentare il modello dove si dichiara la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia o la condizione di non ricovero gratuito.

DIRITTI E BENEFICI DELL'HANDICAP

O LEGGE 104/92

Se l'invalidità civile (I.C.) valuta e classifica **la malattia** invalidante mediante le tabelle medico legali, l'handicap (H) valuta invece **la persona** con la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, **per causa civile, di guerra, servizio o lavoro, anche se non riconosciuta invalida civile**, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Per ovviare a tutto ciò, il welfare italiano mette in atto tutta una serie di benefici, diritti e servizi.

La domanda di handicap o L. 104 ha le stesse procedure della domanda di I.C.

Si consiglia di chiedere al medico certificatore di biffare lo stato di handicap assieme alla domanda di I.C., perché certi benefici vengono concessi solo quando c'è il riconoscimento di entrambi gli stati (I.C. e H.).

Qualora si decida di chiedere solo lo stato di handicap o il suo aggravamento, l'iter prevede le stesse fasi dell'I.C.

La revisione dello stato di handicap ha le stesse procedure della revisione dello stato invalidante della I.C.

Una volta eseguita la visita in Commissione medico-legale INPS, per il riconoscimento dello stato di handicap, l'interessato riceverà, a mezzo raccomandata A/R, al proprio domicilio il verbale con l'esito dell'accertamento.

BENEFICI DELL'HANDICAP (L.104/92)

I benefici e servizi alla persona con stato di handicap variano a seconda che si tratti di:

- **handicap lieve** (handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 L. 104/92)
- **handicap grave** (handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/92)
- **persona minore di età**
- **persona maggiore di età**
- **familiare che assiste la persona con disabilità**

BENEFICI DELL'HANDICAP LIEVE ART. 3 COMMA 1 L. 104/92

<p style="text-align: center;">Per il minore</p> <ul style="list-style-type: none">- acquisto agevolato strumenti tecnici e informatici<ul style="list-style-type: none">- diritto all'insegnante di sostegno- possibilità di fare cure all'estero non presenti in Italia, previa autorizzazione dell'AAS di competenza	<p style="text-align: center;">Per il genitore</p> <ul style="list-style-type: none">- detrazioni maggiorate per figli disabili- detrazioni spese per acquisto strumenti tecnici e Informatici- possibilità di non fare turni notturni
<p style="text-align: center;">Per l'adulto</p> <ul style="list-style-type: none">- acquisto agevolato strumenti tecnici e informatici- agevolazioni concorsi e abilitazioni professionali- possibilità di scelta sede di lavoro all'assunzione per dipendenti pubblici + richiesta trasferimento (67% I.C.)<ul style="list-style-type: none">- possibilità di fare cure all'estero non presenti in Italia, previa autorizzazione dell'AAS di competenza- trasporto per raggiungimento seggio elettorale	<p style="text-align: center;">Per il familiare o caregiver</p> <ul style="list-style-type: none">- possibilità di non fare turni notturni

BENEFICI DELL'HANDICAP GRAVE ART. 3 COMMA 3 L. 104/92

<p style="text-align: center;">Per il minore</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritti di cui al comma 1 - agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche - deducibilità totale spese mediche generiche (medicinali) e assistenza specifica del minore <ul style="list-style-type: none"> - Disability Card EU - FAP (SPM, AGD, sostegno alle persone con problemi di salute mentale e/o dipendenza patologica) - ADI (Assegno Di Inclusione) secondo i requisiti 	<p style="text-align: center;">Per il genitore</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritti di cui al comma 1 - agevolazioni abbattimento barriere architettoniche - benefici pensionistici per caregiver - congedo straordinario retribuito di 2 anni - deducibilità totale delle spese mediche generiche (medicinali) e assistenza specifica - diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio se possibile - divieto di trasferimento senza il consenso del dipendente <ul style="list-style-type: none"> - permessi lavorativi per assistenza e prolungamento del congedo parentale fino a tra anni del bambino o permesso giornaliero di 2 ore o 1 ora (part time)
<p style="text-align: center;">Per l'adulto</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritti di cui al comma 1 - agevolazioni per eliminare le barriere architettoniche - agevolazioni fiscali su dichiarazione redditi e graduatoria case ATER - deducibilità totale spese mediche generiche (medicinali) e assistenza specifica - diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio se possibile - divieto di trasferimento senza il consenso del dipendente <ul style="list-style-type: none"> - FAP (APA, CAF, SVI*, AGD, sostegno alle persone con problemi di salute mentale e/o dipendenza - permessi lavorativi o riduzione oraria - ADI (Assegno Di Inclusione) secondo i requisiti 	<p style="text-align: center;">Per il familiare o caregiver</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritti di cui al comma 1 - agevolazioni per eliminare le barriere architettoniche - benefici pensionistici per caregiver - congedo straordinario retribuito di 2 anni - deducibilità totale spese mediche generiche (medicinali) e assistenza specifica - diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio se possibile - divieto di trasferimento senza il consenso del dipendente <ul style="list-style-type: none"> - permessi lavorativi L. 104/92 - scelta del part time (diritto di priorità)

*SVI non è previsto per persone ultra-sessantasettenni

ALTRI BENEFICI DELL'HANDICAP

ASSEGNO DI INCLUSIONE

È riservato alle famiglie con al loro interno una persona **minore di età o con disabilità o con più di 60 anni** in condizione di svantaggio, certificata dalla pubblica amministrazione e con requisito reddituale ISEE (< 9.360 €).

Nello specifico si tratta di persone: con disturbi mentali (1), disabilità fisica, psichica e sensoriale non inferiore al 46% inseriti in percorsi assistenziali integrati (2), vittime di tratta in carico ai Servizi sociali (3), ex detenuti (4), neo-maggioresenni che vivono fuori dalla famiglia (5). La domanda va presentata direttamente all'INPS tramite SPID 2° livello, CIE, CNS o patronato o CAAF.

BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI

(requisiti I.C. anche parziale e comma 1 H.)

L'esecuzione di opere di eliminazione delle barriere architettoniche all'interno delle abitazioni civili può essere supportata, dal punto di vista economico, da due tipi di benefici:

- 1) un contributo regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 41/1996, da richiedere tramite il Comune in cui è situato l'edificio;
- 2) un'agevolazione statale di carattere fiscale.

Per quanto riguarda il **primo tema, relativo al contributo regionale**, questo è richiedibile da parte delle persone con disabilità motoria e sensoriale di natura permanente, che possiedono una certificazione di invalidità e che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni nell'usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni.

È necessario avere o trasferire la residenza anagrafica nell'edificio in cui si interviene ed essere in possesso di un'attestazione ISEE con valore inferiore a 60.000 €.

Gli interventi finanziabili per il 2024 si applicano solo per il superamento dei dislivelli verticali (rampe, servoscala, ascensori).

I contributi sono determinati sulla base dell'ammontare delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali, previsti per l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche. La somma dei vari contributi/benefici ottenuti non può essere superiore alla spesa realmente effettuata.

Per importi preventivati fino a 5.000 € il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile.

Per importi superiori vengono riconosciuti ulteriori contributi in misura percentuale rispetto alla spesa prevista (maggiore è la spesa, minore è in proporzione la percentuale di contributo riconosciuta):

- da 5.001 € a 10.000 €, ulteriore 30% sulla parte di spesa eccedente i 5.000 €;
- da 10.001€ a 20.000 €, ulteriore 20% sulla parte di spesa eccedente i 10.000 €;
- da 20.001€ a 50.000 €, ulteriore 5% sulla parte di spesa eccedente i 20.000 €.

La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 50.000 €, e l'importo del contributo concesso non può superare la somma di 10.000 €.

Le domande vanno presentate esclusivamente dalla persona con disabilità o da chi su di essa esercita la potestà, la tutela, la curatela, o l'amministrazione di sostegno, prima di iniziare i lavori ed entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento.

Il modello per la redazione della domanda viene generalmente fornito dal Comune e, assieme alla compilazione dello stesso, bisogna allegare:

- descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con preventivo di spesa (all. B del regolamento);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all. C del regolamento);
- copia della certificazione di invalidità e del certificato medico o, per particolari casistiche, la ricevuta di presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile;
- attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

Se gli interventi avvengono in un appartamento in locazione o siano non removibili e collocati in parti comuni condominiali, bisogna avere anche l'autorizzazione del proprietario o dell'assemblea condominiale.

Per quanto riguarda invece il **secondo tema, relativo alle agevolazioni fiscali di carattere statale**, le opere di eliminazione delle barriere architettoniche possono beneficiare della detrazione IRPEF prevista per la ristrutturazione edilizia dell'immobile, disciplinata dall'art. 16-bis del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) del D.P.R. 91/86 (comma 1, lettera e). Tale detrazione è pari al:

- 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024;
- 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi) nonché i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992.

Esistono inoltre delle agevolazioni transitorie e previste per un periodo di tempo limitato, che per tale ragione non vengono qui analizzate.

Per tutte le informazioni su questi temi i cittadini della regione Friuli Venezia Giulia possono rivolgersi a:

- **CRIBA FVG (Centro Regionale d'Informazione su Barriere architettoniche e Accessibilità)**, servizio completamente gratuito che offre assistenza e consulenza sugli aspetti contributivi, normativi e progettuali relativi al tema dell'accessibilità. L'ufficio ha sede all'interno dell'IMFR Gervasutta, in via Gervasutta 48 a Udine (2° piano padiglione "ex degenze") ed è contattabile al telefono al numero **0432 1745161**, e-mail **criba@criba-fvg.it**, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e il pomeriggio su appuntamento (referenti dott. Michele Franz e arch. Paola Pascoli).

- **Associazione MAP (Mobility Pass APS)** offre consulenze tecniche, legali e finanziarie per l'abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche.
Sede San Vito al Tagliamento via Altan 37/1 **cell. 345 8305757**.

Requisiti e consigli pratici La persona con disabilità (anche I.C. parziale e comma 1 handicap) oltre alla detrazione per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, può usufruire della detrazione fiscale del 19% per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento e dell'IVA agevolata al 4% per l'acquisto di piattaforme elevatrici. Inoltre la L. 13 /1989 dice che è possibile eseguire i lavori condominiali per l'abbattimento delle barriere anche con il parere contrario dell'assemblea condominiale, ma a proprie spese.

Iter Prima di tutto sentire il parere della ditta specializzata (es. Feregotto Elevatori, Archisio, Edilforniture) sui limiti tecnici (<120-130 kg di portata). Quindi parlare con l'amministratore di condominio per eventuali soluzioni e se ci sono altri condòmini che partecipano alla spesa, occorre l'autorizzazione dell'assemblea di condominio. Se non ci sono altri condòmini interessati, le spese del lavoro sono a proprio carico, ma si può far domanda di contributo regionale al Comune di residenza avendo i seguenti requisiti: I.C. anche parziale e comma 1 dell'handicap, ISEE < 60 000 €.

CURE ALL'ESTERO

La persona con disabilità che non ottiene cure tempestive e adeguate in Italia può, tramite certificazione medica specialistica che certifichi tutto ciò, ricorrere all'estero previa autorizzazione preventiva dell'AsFO.

ESONERO O RIDUZIONE DELLE TASSE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, universitarie statali o private, e di ogni altra imposta tranne che per la tassa di diploma:

- 1) i figli a carico di beneficiari di pensione di inabilità (100%) in base all'art. 30 L. 118/71;
- 2) gli studenti disabili, con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 o con una invalidità pari o superiore al 66%.

Le Università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli una quota del contributo statale (L. 243/91) mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi. Per tale motivo consigliamo di fare comunque domanda di esonero o riduzione delle tasse scolastiche ai disabili o figli a carico di invalidi civili.

Per i **contributi scolastici** richiesti dalle scuole di ogni ordine e grado, c'è da precisare che i versamenti in questione sono **assolutamente volontari** e le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 della L. n. 40/2007.

INCLUSIONE SCOLASTICA

(L. 118/71 – 517/77 – art. 12 L. 104/92 - art. 34 Costituzione comma 1, art 24 convenzione ONU comma 1 e 3)

Le leggi nazionali e internazionali prevedono il diritto allo studio delle persone con disabilità e la loro integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, università compresa, onde evitare l'isolamento, l'emarginazione e le forme di discriminazione sociale. L'art. 12 della L. 104 sancisce il diritto all'educazione e all'istruzione per tutte le persone con ogni forma di disabilità garantendo l'inserimento:

- 1) all'asilo nido;
- 2) alle classi comuni della scuola materna;
- 3) all'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo (L. 517/77 e 270/82).

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza mediante l'integrazione scolastica che obbliga lo Stato a predisporre adeguate misure di sostegno alle quali concorrono gli Enti locali e il SSN quali:

- a. trasporto: le province si devono occupare del trasporto per l'istruzione secondaria superiore e i comuni di quello per le scuole di grado inferiore;
- b. insegnante di sostegno, sussidi didattici;
- c. assistenza scolastica;
- d. sostegno personale (assistente).

Al fine di ottenere tali servizi gli interessati devono allegare alla domanda di iscrizione i seguenti documenti:

- certificato di nascita;
- certificato di vaccinazione o eventuale esenzione;
- certificato medico che attesti la disabilità dell'alunno, comprendente una diagnosi funzionale.

Per l'inserimento scolastico è consigliabile interpellare l'assistente sociale del comune d'appartenenza per intraprendere il percorso.

PEI o Progetto educativo individuale

È il progetto di vita scolastica di ogni alunno con disabilità e la sua stesura spetta al GLO (gruppo di lavoro operativo) composto da insegnanti, insegnante di sostegno, genitori, assistente all'autonomia e comunicazione, operatori del Distretto socio-sanitario, assistenti sociali dei territori, eventuali altri enti o servizi che abbiano in carico il minore previa condivisione con la famiglia e il minore stesso se può contribuire alle scelte che lo riguardano. Nel passaggio del grado di scuola il dirigente scolastico deve prendere accordi con la scuola successiva per garantire la continuità e la presa in carico dell'alunno disabile.

COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

Il D.P.R. 81 del 20 marzo 2009 ha stabilito che le prime classi di ogni ordine e grado in cui sono presenti alunni disabili sono composte da un massimo di 20 alunni.

PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO

Riguarda gli apprendimenti e le competenze che i docenti promuovono negli alunni. L'inserimento di alunni con disabilità all'interno della classe può avere ripercussioni sul PEI dell'alunno con disabilità.

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

È previsto dalla L. 517/77 e viene assegnato, in contitolarità agli altri docenti, alla classe dove è inserito l'alunno con disabilità. Il monte orario dell'insegnante di sostegno è assegnato in base al grado di disabilità dell'alunno. In primavera il dirigente scolastico richiede al CSA (Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli studi) l'assegnazione complessiva per il proprio istituto di un numero adeguato di insegnanti di sostegno.

ASSISTENTE DI BASE IGIENICO-PERSONALE

Viene assegnato dal dirigente scolastico all'alunno con disabilità per fornire assistenza negli spostamenti all'interno ed esterno del plesso scolastico e per accompagnarlo ai servizi igienici (art. 13 comma 3 L. 104/92 e D.P.R. n. 275/99).

ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA O LA COMUNICAZIONE

Collabora con l'insegnante di sostegno e i docenti per il raggiungimento degli obiettivi educativi e viene assegnato previa condivisione in EMDH (Equipe Multidisciplinare Distrettuale Handicap)* con i servizi specialistici, sociali e la famiglia con fondi L.R. 41/96.

*** N.B.** Il funzionamento dell'EMDH, disciplinato dalla L.R. 41/96, è stato sostituito dall'**UVM** (Unità di Valutazione Multidimensionale) con l'entrata in vigore della Legge di riforma della disabilità FVG n.16 del 2022.

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Nel caso lo studente sia costretto a rimanere assente per molto tempo da scuola a causa di comprovata malattia, è possibile richiedere l'attivazione della "istruzione domiciliare". La scuola si attiverà affinché gli insegnanti possano recarsi presso il domicilio dell'alunno per mantenere sia il contatto con gli insegnanti che favorire il percorso scolastico.

DSA MINORI (DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO)

Sono regolati dalla L. 8 ottobre 2010 n. 170 e comprende la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. Il MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) promuove molteplici iniziative attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria dell'alunno e quindi di studiare e apprendere con efficacia anche attraverso la concessione di strumenti compensativi (vedi su Modulistica e altro la lista dei mezzi compensativi più utili a pag.114).

BENEFICI ECONOMICI E ASSISTENZIALI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI: IL NUOVO FAP

Ci riferiamo alle persone per le quali è necessaria un'assistenza permanente, continuativa e globale sia nella sfera individuale, sia in quella di relazione, cioè che si trovano in una situazione di handicap grave (art. 3, comma 3 L. 104). Dal 1 gennaio 2024 è entrato in vigore il regolamento di attuazione del FAP (Fondo per l'Autonomia Possibile e assistenza a lungo termine), di cui all'art. 41 della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, secondo la L.R. 16/2022 "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia", che ha abrogato la L.R. 41/96. Il FAP viene utilizzato per il sostegno a domicilio delle persone con disabilità di qualsiasi età, che per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione.

Requisiti per l'accesso e l'ammissibilità agli interventi Si basano sulla gravità della condizione di salute e sul non superamento della soglia dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Condizioni di salute

- a) Per i nuclei familiari che hanno al proprio interno **minori di 18 anni** con grave disabilità, l'accesso e l'ammissibilità agli interventi, deriva da deficit funzionali in almeno 3 funzioni della scala di Hansen o da patologie oncologiche bisognose di supporto assistenziale certificato UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) e presa in carico da parte della rete di cure palliative pediatriche;
- b) Per le persone di **età 18-64 anni** l'accesso e l'ammissibilità agli interventi sono basati sugli indicatori per definire la condizione di non autosufficienza e sono valutati in base alla misura erogata. In genere:
 - 1) impossibilità a svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana secondo la scala di Katz;
 - 2) punteggio superiore a 200 secondo la scheda di valutazione multidimensionale Global Evaluation Functional Index o GEFI, da utilizzare solo nel caso in cui la scala di Katz sia scarsamente sensibile in relazione alle problematiche della persona con disabilità.
- c) Per le persone di **età pari o superiore a 65 anni** l'accesso e l'ammissibilità agli interventi sono basati sulla gravità della condizione misurata con gli indicatori di non autosufficienza (scala di Katz oppure la Clinical Dementia Rating scale o CDRs) con soglia di accesso al contributo di:
 - 1) impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana secondo la scala di Katz;
 - 2) condizione di demenza almeno di grado 2 misurata secondo la CDRs.

Condizione reddituale: non superamento della soglia dell'ISEE secondo legge.

La scelta della tipologia di intervento a favore della persona con disabilità è di competenza dell'UVM tenendo conto di tutti gli elementi previsti nel progetto personalizzato. La stesura del progetto personalizzato è di competenza dell'UVM, che è composta da almeno un assistente sociale del servizio sociale comunale, un operatore sanitario del Distretto, professionisti interessati al caso (es. MMG) e la persona interessata o chi ne fa le veci. **Per tale motivo la persona con disabilità o il nucleo familiare che assiste la persona con disabilità se necessita di attivare il FAP deve rivolgersi ai Servizi sociali del Comune di residenza o ai servizi socio-sanitari del Distretto sanitario di appartenenza.** Con il nuovo regolamento la persona con disabilità che lo desidera può farsi accompagnare in UVM da un componente della sua associazione di riferimento.

La Regione Friuli Venezia Giulia prevede diverse forme di intervento FAP, a seconda delle fasce di età minore-adulta-ultra 67enne, **non cumulabili tra loro.**

MINORI

a) SPM (Sostegno ai progetti dedicati ai minori): l'intervento finanzia i progetti a favore dei nuclei familiari che hanno al proprio interno **minori di 18 anni** con grave disabilità derivanti da deficit funzionali in almeno 3 funzioni della scala di Hansen o con patologie oncologiche bisognosi di supporto assistenziale certificato UVM e presa in carico da parte della rete di cure palliative pediatriche.

Requisito di salute: importante deficit funzionale di grado 3 o impotenza funzionale di grado 4 in almeno tre funzioni della scala di Hansen.

Requisito reddituale: non superamento soglia ISEE secondo legge (40.000 €).

b) AGD (Assegno dedicato alle persone in condizione di gravissima disabilità): disciplina l'utilizzo delle risorse per il sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale ad elevata intensità come ad es. SLA o grave demenza. Le condizioni di gravissima disabilità sono accertate dall'UVM. Assorbe il fondo SLA e fondo Gravissimi.

Requisito di salute: minori con gravissime cerebro-lesioni o mielo-lesioni con livello neurologico da C1 a C5 o gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche che comportino situazioni di totale dipendenza e necessità di assistenza nella cura di sé.

Requisito reddituale: non superamento soglia ISEE secondo legge (65.000 €).

Gli interventi non sono soggetti a rendicontazione.

c) Sostegno in favore di persone con problemi di salute mentale e/o dipendenza patologica: sostiene i progetti personalizzati in favore di persone, anche minori d'età, con problemi di salute mentale e/o dipendenza patologica finalizzati al recupero dell'autonomia personale e inclusione sociale e lavorativa. Sono persone che presentano bisogni socio-sanitari complessi, si trovano in situazione di deprivazio-

ne delle risorse di contesto, aderiscono al programma terapeutico e socio-riabilitativo concordato. I progetti personalizzati sono elaborati sulla base di valutazioni multi-dimensionali dei bisogni con il coinvolgimento degli operatori sociali e socio-sanitari.

Requisiti di salute: almeno 2 delle seguenti condizioni:

- 1) difficoltà al proprio accudimento;
- 2) insufficiente o inadeguata rete familiare;
- 3) grave rischio di marginalità e/o isolamento sociale;
- 4) impossibilità di fruire di un'abitazione propria o di terzi o degradata;
- 5) difficoltà di inserimento lavorativo;
- 6) presenza di ripetuti trattamenti sanitari obbligatori o periodi di permanenza in strutture residenziali;
- 7) dimissione da istituzioni penitenziarie o da REMS;
- 8) applicazione di misure alternative alla detenzione e/o misure di sicurezza.

Requisito reddituale: non superamento della soglia ISEE secondo legge (40 000 €).

ADULTI 18-64 anni

a) APA (Assegno per l'autonomia) È un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l'accudimento a domicilio della persona in condizione di non autosufficienza, valutata secondo la scala di Katz o GEFI. È destinato a:

- persone di età 18-64 anni in condizione di grave disabilità ai sensi della L. 104/92;
- persone di età 18-64 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea;
- persone di età 18-64 anni con grave disabilità conseguente a deficit sensoriali.

Requisito reddituale: non superamento soglia ISEE secondo legge (30 000 €).

L'entità dell'assegno è graduata dall'UVM, commisurata al livello di gravità e all'ISEE familiare. È richiesta una rendicontazione di almeno il 50% dell'importo concesso.

b) CAF (Contributo per l'aiuto familiare) È un beneficio economico alla famiglia valutato secondo la scala di Katz o GEFI, qualora per la gestione della persona con disabilità grave a domicilio ci si avvalga dell'aiuto di **addetto all'assistenza familiare**, assunto direttamente dall'assistito o dalla famiglia con regolare contratto di lavoro, per almeno 20 ore/settimana. È destinato a:

- persone di età 18-64 anni in condizione di grave disabilità ai sensi della L. 104/92;
- persone di età 18-64 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea;
- persone di età 18-64 anni con grave disabilità conseguente a deficit sensoriali.

Requisito reddituale: non superamento soglia ISEE (30 000 €) e implica l'assunzione di una persona addetta all'assistenza. L'importo del finanziamento dipende dalla gravità delle condizioni del disabile (scala di Katz o CDRs almeno di grado 2) dalla fascia ISEE e da almeno 20 ore settimanali del contratto COLF. È richiesta la totale rendicontazione dell'importo concesso.

c) SVI (Sostegno alla vita indipendente) È un contributo economico che finanzia un progetto di vita indipendente che deve presentare i seguenti requisiti:

- essere persona di età compresa tra 18-64 anni e anche superiore ai 64 anni purché la disabilità non derivi da condizioni geriatriche, in grado di autodeterminarsi e in condizioni di grave disabilità fisica, psichica, intellettiva o sensoriale impossibilitata a svolgere almeno 2 ADL o attività della vita quotidiana o un punteggio superiore a 200 dopo somministrazione della scheda GEFI. I progetti iniziati prima dei 64 anni possono protrarsi anche dopo il compimento di 65 anni;
- che siano verificabili e modulabili in relazione all'evoluzione degli obiettivi di progetto e al grado di soddisfazione dell'utente;
- che prevedono una o più azioni, anche supportate dall'assistente personale quali:
 - 1) l'assistenza nelle attività di base e strumentali;
 - 2) l'inclusione sociale e relazionale;
 - 3) il trasporto sociale;
 - 4) la facilitazione di percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo o formativo;
 - 5) l'abitare in autonomia, anche con l'utilizzo di tecnologie domotiche.

Requisito reddituale: non superamento della soglia ISEE secondo legge (60 000 €). L'entità dell'assegno annuale varia a seconda di quanto negoziato tra il beneficiario e l'UVM.

d) AGD (Assegno dedicato alle persone in condizione di gravissima disabilità) Disciplina l'utilizzo delle risorse per il sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale ad elevata intensità come ad es. SLA o grave demenza, gravissime cerebrolesioni o mielolesioni con livello neurologico da C1 a C5 o gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche comportanti situazioni di totale dipendenza e necessità di assistenza nella cura di sé. Le condizioni di gravissima disabilità sono accertate dall'UVM. Assorbe il fondo SLA e fondo Gravissimi.

Requisito reddituale: non superamento soglia ISEE secondo legge (60 000 €). Gli interventi non sono soggetti a rendicontazione.

e) Sostegno in favore di persone con problemi di salute mentale e/o Dipendenza patologica: sostiene i progetti personalizzati in favore di persone con problemi di salute mentale e/o dipendenza patologica finalizzati al recupero dell'autonomia personale e inclusione sociale e lavorativa. Sono persone che presentano bisogni socio-sanitari complessi, si trovano in situazione di deprivazione delle risorse di contesto, aderiscono al programma terapeutico e socio-riabilitativo concordato. I progetti personalizzati sono elaborati sulla base di valutazioni multidimensionali dei bisogni con il coinvolgimento degli operatori sociali e sociosanitari.

Requisiti sanitari: almeno 2 delle seguenti condizioni:

- 1) difficoltà al proprio accudimento;
- 2) insufficiente o inadeguata rete familiare;
- 3) grave rischio di marginalità e/o isolamento sociale;

- 4) impossibilità di fruire di un'abitazione propria o di terzi o degradata;
- 5) difficoltà di inserimento lavorativo;
- 6) presenza di ripetuti trattamenti sanitari obbligatori o periodi di permanenza in strutture residenziali;
- 7) dimissione da istituzioni penitenziarie o da REMS;
- 8) applicazione di misure alternative alla detenzione e/o misure di sicurezza.

Requisito reddituale: non superamento soglia ISEE secondo legge (30 000 €).

ETÀ PARI O SUPERIORI A 65 anni

a) APA (Assegno per l'autonomia) È un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l'accudimento a domicilio di persona in condizione di non autosufficienza, valutata secondo la scala di Katz o GEFI. È destinato a:

- persone non autosufficienti di età **pari o superiore a 65 anni**.

Requisito reddituale: non superamento soglia ISEE secondo legge (30.000 €)

L'entità dell'assegno è graduata dall'UVM, commisurata al livello di gravità e all'ISEE familiare. È richiesta una rendicontazione di almeno il 50% dell'importo concesso.

b) CAF (Contributo per l'aiuto familiare) È un beneficio economico alla famiglia valutato secondo la scala di Katz o GEFI qualora per la gestione della persona disabile grave a domicilio ci si avvalga dell'aiuto di una persona addetta all'assistenza familiare, assunta direttamente dall'assistito o dalla famiglia con regolare contratto di lavoro, per almeno 20 ore/settimana. È destinato a:

- persone non autosufficienti di età **pari o superiore a 65 anni**.

Requisito reddituale: non superamento soglia ISEE secondo legge (30 000 €) e implica l'assunzione di una persona. L'importo del finanziamento dipende dalla gravità delle condizioni del disabile (scala di Katz o CDRs almeno di grado 2) dalla fascia ISEE e da almeno 20 ore settimanali del contratto COLF. È richiesta la totale rendicontazione dell'importo concesso.

c) AGD (Assegno dedicato alle persone in condizione di gravissima disabilità): disciplina l'utilizzo delle risorse per il sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale ad elevata intensità come ad es. SLA o grave demenza, gravissime cerebro-lesioni o mielo-lesioni con livello neurologico da C1 a C5 o gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche comportanti situazioni di totale dipendenza e necessità di assistenza nella cura di sé. Le condizioni di gravissima disabilità sono accertate dall'UVM. Assorbe il fondo SLA e fondo Gravissimi.

Requisiti: non superamento soglia ISEE secondo legge (60.000 €).

Gli interventi non sono soggetti a rendicontazione.

d) Sostegno in favore di persone con problemi di salute mentale e/o dipendenza patologica Sostiene i progetti personalizzati in favore di persone con problemi di salute mentale e/o dipendenza patologica finalizzati al recupero dell'autonomia personale e inclusione sociale e lavorativa. Sono persone che presentano bisogni socio-sanitari complessi, si trovano in situazione di deprivazione delle risorse di contesto, aderiscono al programma terapeutico e socio-riabilitativo concordato. I progetti personalizzati sono elaborati sulla base di valutazioni multidimensionali dei bisogni con il coinvolgimento degli operatori sociali e sociosanitari.

Requisiti sanitari: almeno 2 delle seguenti condizioni:

- 1) difficoltà al proprio accudimento;
- 2) insufficiente o inadeguata rete familiare;
- 3) grave rischio di marginalità e/o isolamento sociale;
- 4) impossibilità di fruire di un'abitazione propria o di terzi o degradata;
- 5) difficoltà di inserimento lavorativo;
- 6) presenza di ripetuti trattamenti sanitari obbligatori o periodi di permanenza in strutture residenziali;
- 7) dimissione da istituzioni penitenziarie o da REMS;
- 8) applicazione di misure alternative alla detenzione e/o misure di sicurezza.

Requisito reddituale: non superamento soglia ISEE secondo legge (30 000 €).

NORME TRANSITORIE PER PERSONE ADULTE E ULTRA-65ENNI

Alle persone già beneficiarie del FAP al momento di entrata in vigore del nuovo regolamento continua ad applicarsi la disciplina in atto fino alla scadenza del progetto personalizzato e in ogni caso non oltre il 31.12.2024.

Le persone già beneficiarie delle misure a favore dei malati di SLA continuano a ricevere il contributo già disposto da parte dell'ente delegato di cui all'art.3 del medesimo regolamento per tutto il primo quadrimestre 2024. Dal 1° maggio 2024 le persone malate di SLA sono ammesse di diritto all'intervento dedicato alle persone in condizione di gravissima disabilità (AGD).

Le persone affette da gravi patologie dementigene, alla scadenza dei relativi progetti per il sostegno personalizzato, sono ammessi di diritto all'intervento dedicato alle persone in condizione di gravissima disabilità (AGD).

Le persone già beneficiarie del fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazione di bisogno assistenziale ad elevatissima intensità sono ammessi di diritto all'intervento dedicato alle persone in condizioni di gravissima disabilità (AGD).

TIPOLOGIE DI ISEE

L'ISEE standard ordinario contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, così come risultato dalla stato di famiglia.

L'ISEE socio-sanitario non tiene in considerazione tutti i componenti del nucleo familiare, e rispetto all'ISEE ordinario trova applicazione solo in casi particolari:

- **accesso ad agevolazioni per prestazioni di carattere socio-sanitario**, come l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, oppure l'ospitalità alberghiera semiresidenziale/residenziale per chi non può essere assistito a domicilio. Le persone disabili maggiorenni possono scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario. Per esempio, una persona maggiorenne disabile non coniugata e senza figli, che vive con i genitori, in sede di calcolo ISEE può dichiarare solo i suoi redditi e patrimoni;
- **accesso a prestazioni relative a corsi di dottorato**.

L'ISEE socio-sanitario residenze si applica alle **prestazioni residenziali** come i ricoveri presso residenze socio sanitarie assistenziali (RSA, RSSA).

L'ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi è utile per l'**accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni** che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Per informazioni su **progetti di vita indipendente** consulta anche "Sportello disabilità e non autosufficienza" di **Sacile**, Centro anziani di via Carducci 16, **Fontanafredda**, ass. Arcobaleno via dello sport 11 e **Pordenone** (cell. 338 76505520 o 349 6125126), gestiti dalla Consulta di Pordenone CAPD.

ALTRI BENEFICI ECONOMICI E ASSISTENZIALI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI (ART. 33 L. 104/92)

Sono agevolazioni assistenziali erogate dall'INPS in aggiunta alla retribuzione del datore di lavoro, previste dal CCNL, e consistono in:

- 1) permessi orari e giornalieri;
- 2) congedo parentale prolungato;
- 3) congedo straordinario biennale retribuito.

PERMESSI ORARI E GIORNALIERI

I beneficiari sono:

- 1) il lavoratore in situazione di handicap grave (art. 3 e comma 3) che, a domanda da inviare all'INPS, può beneficiare di permessi retribuiti;
- 2) i genitori anche adottivi o affidatari di figli con disabilità gravi non ricoverati a tempo pieno, tramite domanda da inviare all'INPS;
- 3) il coniuge, il convivente di fatto (art. 1 com. 36-37 Lg76/2016) o parte di unione civile, parenti e affini* entro il 2° grado di persona con disabilità grave non ricoverato a tempo pieno, tramite domanda da inviare all'INPS;
- 4) parenti e affini di 3° grado di persona con disabilità grave non ricoverata a tempo pieno, qualora il genitore o coniuge o parte dell'unione civile o il convivente di fatto della persona disabile grave abbia compiuto 65 anni di età o sia deceduto o mancante (celibe o figlio non riconosciuto, divorziato, separato o abbandonato) o siano anch'essi affetti da malattie invalidanti permanenti, sempre tramite domanda da inviare all'INPS.

Dal 13 agosto 2022 il diritto è riconosciuto, su richiesta, a più familiari lavoratori, i quali possono usufruire "in alternativa tra loro" e purché non negli stessi giorni ma sempre nel limite di 3 giorni mensili (D.lgs. n. 105 del 30 giugno 2022).

Non spettano ai:

- 1) lavoratori a domicilio;
- 2) lavoratori addetti a servizi domestici;
- 3) lavoratori agricoli a tempo determinato a giornata, né per sé né in qualità di genitore o familiare;
- 4) lavoratori autonomi;
- 5) lavoratori parasubordinati.

Cosa spetta? Il lavoratore con disabilità può scegliere tra il permesso retribuito di 2 ore al giorno per un orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore o di 1 ora se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore, oppure i 3 giorni al mese, frazionabili in sei mezze giornate. Una volta ottenuto il beneficio dall'INPS, questo va comunicato al datore di lavoro assieme alla data di inizio.

Ai genitori anche adottivi o affidatari di minore con disabilità grave di età inferiore a tre anni spettano:

- 1) tre giorni di permesso mensile anche frazionabili in sei mezze giornate;
- 2) **prolungamento del congedo parentale** (ma non possono usufruirne contemporaneamente). In caso di decesso di entrambi i genitori o nel caso in cui i genitori siano impossibilitati a prestare assistenza, possono chiedere il congedo eventuali fratelli o sorelle della persona con disabilità. Hanno altresì diritto: la parte di una unione civile che presti assistenza all'alta o il convivente di fatto di cui ai commi 36-37 dell'art. 1 L. n. 76/2016.

I permessi e i congedi previsti dalla disciplina speciale debbono essere coordinati con quelli riconosciuti dalla legge per la tutela della maternità e per i congedi parentali. Ne consegue che:

- **nel 1° anno di vita del bambino**, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire dell'**astensione obbligatoria** (tre mesi dopo il parto o 4 se si è scelto di fruire della flessibilità) e **facoltativa** con indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo complessivo, tra i due genitori, di 10 mesi. L'astensione obbligatoria è riconosciuta alla madre, quella facoltativa ad entrambi i genitori;
- **al termine del congedo parentale, anche se non è stato utilizzato, e fino al terzo anno di vita del minore in situazione di handicap grave**, entrambi i genitori possono prolungare l'astensione facoltativa fino al compimento del 3° anno di vita del figlio. In alternativa possono chiedere il permesso giornaliero retribuito di 2 ore se l'orario di lavoro è uguale o superiore a 6 ore o di 1 ora se è inferiore;
- **dal 3° al 18° anno di vita** di un figlio in situazione di handicap grave, i genitori lavoratori hanno diritto a 3 giorni al mese di permesso retribuito.

I genitori di maggiorenni, parenti e affini, entro il 3° grado di persona in situazione di handicap grave, possono usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito. **Possono fruire di detti benefici anche più familiari, mantenendo inalterato il numero di 3 giorni mensili.**

Requisiti: per usufruire dei permessi la legge stabilisce di perseguire il principio di **continuità ed esclusività**. Perché vi sia continuità è necessario che l'abitazione di chi presta assistenza non sia troppo lontana da quella della persona disabile; per il requisito di esclusività bisogna che il lavoratore sia l'unica persona in grado di prestare assistenza alla persona disabile. Pertanto chi presta assistenza non deve essere affetto da malattia grave, non essere minore o con età superiore a 70 anni, non essere inabile al lavoro, non essere inidoneo alla guida, non essere genitore di minori, quando è richiesta l'assistenza notturna della persona disabile.

Certificazione provvisoria: in caso di mancato rilascio della certificazione di handicap grave entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato può presentare un certificato rilasciato da un medico specialista della patologia denunciata, in servizio

presso l'ASL, che certifichi la situazione di gravità e che sarà valido fino all'accertamento definitivo.

Retribuzione: i permessi fruiti in giorni o frazionati in ore verranno indennizzati dall'INPS in base alla retribuzione effettivamente corrisposta e anticipata dal datore di lavoro con possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.

Part time verticale: il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all'unità inferiore se la frazione è fino allo 0,50 o all'unità superiore se è oltre lo 0,50.

Lavoratori agricoli a tempo determinato: spettano i tre giorni di permesso solo se il contratto di lavoro stagionale è di almeno 6 mesi.

Lavoratori socialmente utili: ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità spettano tre giorni al mese.

Cumulabilità dei permessi: i permessi giornalieri possono essere cumulabili con il congedo parentale e con il congedo per malattia del figlio (art. 42 comma 4 L. 104/92). Il lavoratore che assiste più familiari con handicap grave ha diritto al cumulo dei permessi solo se i familiari da assistere sono il coniuge e i parenti o affini di 1° grado o di 2° grado, se gli altri componenti della famiglia non hanno i requisiti per assistere l'invalido grave (età superiore a 65 anni, portatori di patologie invalidanti o deceduti o mancanti).

Per informazioni sui permessi in altre situazioni di nicchia chiamare la segreteria ANMIC tel. 0434 246072.

***Cosa si intende per parenti e affini**

Parenti 1° e 2° grado: genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, nipoti, suocero, suocera, nuora, genero e cognati.

Parenti 3° grado: bisnonni, zii, nipoti figli di fratelli o sorelle, zii acquisiti, nipoti acquisiti. L'estensione ai parenti di 3° grado avviene se il coniuge e/o parenti abbiano compiuto 67 anni o siano affetti da malattie invalidanti o deceduti o mancanti.

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER LAVORATORI DIPENDENTI (Circ. 32/2012 e 159/2013) E CONVIVENTI CON PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE (HANDICAP GRAVE)

È previsto un congedo straordinario retribuito, della durata massima di due anni, durante l'arco della vita lavorativa, frazionabile a mesi, a settimane o a giorni.

A chi spetta Hanno diritto al congedo i familiari, che siano lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico anche con rapporto di lavoro part time, **conviventi con la persona con disabilità**: i genitori (anche adottivi e affidatari) della persona con disabilità alla quale è stata riconosciuta la condizione di gravità (ma non possono usufruirne contemporaneamente). Hanno altresì diritto: il coniuge convivente o la parte di una unione civile convivente che presti assistenza all'altra; i figli conviventi, i fratelli e sorelle, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione convivente ed entrambi i genitori si trovino in situazione di mancanza, decesso, patologia invalidante; il parente/affine entro il 3° grado convivente della persona con disabilità grave nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori o figli o fratelli e sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Il convivente di fatto di cui ai commi 36-37 dell'art. 1 L. n. 76/2016 può usufruire unicamente dei permessi.

Dal 13 agosto 2022 il diritto è riconosciuto, su richiesta, a più familiari lavoratori, i quali possono usufruire "in alternativa tra loro" e purché non negli stessi giorni, ma sempre della durata massima di 2 anni (D.lgs. n 105 del 30 giugno 2022 modifica l'art. 42 del D.lgs. 151/2001).

A chi non spetta Ai lavoratori addetti a servizi domestici, lavoratori a domicilio, lavoratori agricoli giornalieri, lavoratori autonomi, lavoratori para-subordinati e in caso di part time verticale durante la pausa di sospensione contrattuale, se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno nella stessa giornata di fruizioni dei permessi, al convivente di fatto di cui ai commi 36-37 dell'art. 1 L. n. 76/2016 (può usufruire unicamente dei permessi e non del congedo straordinario).

I requisiti Il requisito necessario è la **convivenza** con la persona per la quale si chiede il congedo che **deve essere in situazione di handicap grave** (art. 3 comma 3 L. 104/92) e non deve essere ricoverato a tempo pieno (24/24 ore), a meno che non si trovi in stato vegetativo con prognosi infausta a breve e sia richiesta l'assistenza dei familiari o abbia necessità di recarsi al di fuori della struttura per eseguire visite e terapie specifiche. **La convivenza con il disabile può essere stabilita anche dopo la presentazione della domanda. Per convivenza si deve far riferimento alla residenza ai sensi dell'art. 43 Codice Civile. È sufficiente la residenza nello stesso stabile, stesso numero civico anche se non nello stesso interno.**

Quanto spetta Il congedo di due anni spetta una sola volta nell'arco della vita lavorativa e per ogni persona con disabilità grave; è retribuito con un'indennità pari all'ultimo stipendio percepito ed è coperto da contribuzione figurativa (per ottenere l'accredito bisogna presentare domanda alla sede INPS di residenza o a qualunque altro ufficio INPS, allegando la documentazione che attesta che il lavoratore presta assistenza, con carattere di esclusività e continuità, a un familiare o affine in situazione di handicap grave).

Non è possibile fruire del raddoppio del congedo qualora il genitore abbia più figli con disabilità grave ma spetta all'altro genitore o fratelli e sorelle. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi.

La domanda La richiesta di congedo straordinario deve essere fatta direttamente alla sede INPS di appartenenza. Il modulo (modulo Hand4 per i genitori e modulo Hand5 per fratelli e sorelle) si può trovare presso qualunque sede dell'INPS o sul sito www.inps.it, nella sezione "moduli", sotto la voce prestazioni a sostegno del reddito. Al modulo si deve allegare il verbale INPS che attesta la situazione di handicap grave (se non già presentata in precedenza per la fruizione degli altri permessi ai sensi di L. 104/92). Una copia della domanda deve essere consegnata al datore di lavoro con il timbro di ricezione dell'INPS.

La certificazione provvisoria In caso di mancato rilascio del verbale INPS di disabilità grave entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato può presentare un certificato rilasciato da un medico specialista della patologia denunciata, in servizio presso l'ASL, che certifichi la situazione di gravità e che sarà valido fino all'accertamento definitivo.

Compatibilità con altri permessi Non si possono cumulare il congedo straordinario e i permessi mensili di tre giorni nelle stesse giornate ma solo in giornate diverse; la maternità e la malattia certificata consentono l'interruzione del congedo solo se non sono trascorsi più di 60 gg. dall'inizio di sospensione dal lavoro; il congedo parentale e il congedo per malattia del medesimo figlio disabile grave nello stesso periodo è cumulabile con il congedo straordinario da parte dell'altro genitore.

In caso di congedo straordinario in corso di CIG (Cassa Integrazione Guadagni), se il lavoratore è già in sospensione totale non può presentare domanda di congedo straordinario, se invece è già in congedo straordinario e viene messo in cassa integrazione guadagni, verrà indennizzato il congedo straordinario.

ALTRI SERVIZI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (HANDICAP GRAVE)

ATER

Disciplina il sistema di locazione per l'edilizia sovvenzionata. La persona portatrice di handicap grave ha diritto a partecipare contemporaneamente a 5 bandi di edilizia sovvenzionata in Friuli Venezia Giulia, purché non siano scaduti, a meno che sia di età oltre i 65 anni o destinatario di sfratto. Ha diritto inoltre al riconoscimento di un punteggio supplementare.

Requisiti: essere in situazione di handicap grave e residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni, dichiarare l'attività lavorativa e risiedere nel comune del bando a cui si intende partecipare. Per l'attivazione rivolgersi ai Servizi sociali del Comune di residenza.

PASTI A DOMICILIO

È un servizio a supporto della domiciliarità che attiene ad un progetto di sostegno della persona nel proprio domicilio, con la finalità di garantirne la salute e il benessere, attraverso la fornitura di un pasto giornaliero. Prevede la consegna a domicilio di pasti caldi, generalmente tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato). Il servizio si chiede mediante domanda presso il servizio sociale territoriale del comune di residenza che valuterà l'opportunità e l'appropriatezza dell'intervento. Per l'attivazione rivolgersi ai Servizi sociali del Comune di residenza.

TELESOCORSO, TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO, AGENDA MEDICINALI, CONSEGNA FARMACI E TELEMEDICINA

Il servizio è offerto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso gli uffici PUA e AFT* dei distretti sanitari, a chi vuole restare nella propria casa sapendo che, in situazioni di bisogno o di emergenza, c'è sempre qualcuno disponibile 24 ore su 24. Oltre che per gli anziani che vivono soli o che rimangono per molte ore soli a casa, è rivolto anche alle persone appena dimesse da strutture ospedaliere, ai disabili, alle persone parzialmente non autosufficienti. È un dispositivo telefonico dotato di un piccolo telecomando che l'utente tiene sempre con sé in casa. In caso di necessità basta premere il pulsante e l'allarme arriva alla centrale della teleassistenza che entra immediatamente in comunicazione con l'assistito ed è in grado di attivare 24 ore su 24 la forma di aiuto più adatta (familiari, vicini, 118, altri aiuti). Il servizio è gratuito.

Più volte la settimana gli operatori della teleassistenza chiamano l'assistito favorendo il dialogo e la socializzazione. È rivolto a:

- anziani che vivono soli o che rimangono per molte ore soli in casa;
- persone parzialmente non autosufficienti;
- persone con disabilità;
- persone dimesse dall'ospedale che necessitano di assistenza post-ospedaliera;
- anziani in attesa di ricovero in strutture residenziali;
- persone in condizioni di disagio o isolamento sociale.

La domanda di tele assistenza va presentata al Distretto sanitario di appartenenza; i moduli per la domanda sono reperibili oltre che nei distretti sanitari anche presso i Servizi sociali comunali, MMG o scaricati dal sito regionale www.regione.fvg.it o dal gestore del servizio www.TesanTelevita.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero verde gratuito 800 846 079. Distretto Noncello AFT* 0434 1923166 o PUA 0434 1923164.

In certi capoluoghi di provincia è attivo anche il servizio **custodia chiavi** con pronto intervento in caso di emergenza. È rivolto agli anziani che vivono soli o rimangono solite ore al giorno, alle persone non autosufficienti, alle persone disabili, alle persone sole dimesse da poco da strutture ospedaliere e bisognose di assistenza, alle persone in condizioni di disagio o isolamento sociale.

*AFT: Aggregazioni Funzionali Territoriali sono parte integrante delle attività del Distretto per il monitoraggio domiciliare integrato proattivo degli assistiti fragili territoriali.

DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, SOCIALI ED ABITATIVE DELLE PERSONE DISABILI E FRAGILI (SERVIZI SOCIALI)

Well Fare Pordenone è una Fondazione di comunità attiva sul territorio pordenonese che opera a sostegno delle persone disabili e fragili, indicando gli strumenti per rimuovere gli ostacoli, che impediscono ai singoli e famiglie di reinserirsi autonomamente nella comunità pordenonese e vivere una vita piena e soddisfacente. Le aree di attività della Fondazione sono:

1. il servizio di microcredito, finanza sociale e sovra-indebitamento, cioè percorsi gratuiti che si propongono di dare risposta alle spese impreviste ed alle condizioni di indebitamento delle famiglie e dei singoli evitando lo scivolamento verso la povertà;
2. abitare è una risposta ad un forte e crescente bisogno della comunità pordenonese. Ha il duplice obiettivo di promuovere l'emancipazione delle persone vulnerabili e il loro ingresso nel libero mercato immobiliare e di sostenere le persone con disabilità coinvolte in percorsi di vita adulta;
3. progetti generativi sono progetti di sviluppo locale caratterizzati da innovazione, sperimentazione e generatività in cui la Fondazione assume la funzione di incubatore per poi lasciarli proseguire in maniera autonoma.

Per maggiori informazioni consultare i Servizi sociali o Well Fare Pordenone, via Don Luigi Sturzo 8 tel. 0434 1700251 dal lunedì al venerdì dalle 9.00-13.00 e dalle 14.30-16.30.

Vedi anche paragrafo su ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) a pag. 128: prevede interventi sanitari e socio-assistenziali congiunti, per attivare i quali bisogna rivolgersi al Distretto sanitario e/o ai Servizi sociali del Comune.

TRASPORTO DISABILI (convenzioni, co-progettazioni)

È un trasporto che può essere effettuato direttamente dai Comuni oppure in convenzione o co-progettazione con privati; può essere gratuito oppure richiedere una compartecipazione alla spesa ed è rivolto a persone disabili oppure persone che devono raggiungere gli ospedali.

Modalità di richiesta: presso i Servizi sociali del Comune di residenza.

Requisiti: dipende dai casi, dipende dal reddito, comunque va dimostrata la necessità.

- **Carta Blu di Trenitalia** È una tessera gratuita nominativa riservata alle persone con disabilità o mobilità ridotte. La Carta Blu viene rilasciata ai titolari di indennità di accompagnamento e consente al titolare di acquistare un unico biglietto al prezzo intero a tariffa regionale valido per sé e per il proprio accompagnatore. Al fine di ottenere la Carta Blu occorre essere una persona con disabilità titolare dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18/80 e successive modificazioni e integrazioni (da richiedere in biglietteria e ha validità 5 anni). Altre agevolazioni si possono ottenere esibendo la Disability Card EU.
- **Tessera agevolata per il trasporto pubblico locale** Viene rilasciata su richiesta da presentare all'ufficio tessere trasporto agevolato, Largo San Giorgio, 12 (accesso diretto a piedi da corso Garibaldi di fronte al civico 9) a Pordenone tel. 0434 231364 orario martedì 8.30-12.30. Documentazione richiesta:
 - modulo di adesione con autocertificazione del reddito;
 - foto tessera;
 - carta di identità;
 - verbale dell'I.C. o Disability Card EU.

Requisiti: reddito e I.C. almeno del 67%.

Il minore titolare di I.F o I.A. e il maggiore titolare di I.A. devono fare richiesta del titolo con estensione all'accompagnatore. Verrà rilasciata una tessera agevolata e 2 abbonamenti agevolati, entrambi intestati all'invalido (uno può essere utilizzato dall'accompagnatore, ma solo in presenza dell'invalido; se non è in presenza dell'invalido deve acquistare il biglietto!).

Benefici: abbonamento agevolato annuale rete per il servizio urbano e fino ad un massimo di 5 abbonamenti agevolati annuali per linee extraurbane.

- **Associazioni del terzo settore del territorio pordenonese che accompagnano le persone con disabilità ad eseguire terapie, visite o accertamenti, dimissioni ospedaliere ecc.**

Le associazioni di volontariato che offrono servizi di accompagnamento sanitario non urgente per persone con disabilità, non trasportabili con i comuni mezzi di trasporto, per eseguire terapie, visite, accertamenti sanitari e dimissioni ospedaliere, possono eseguirlo in due modalità: con auto/pulmino o con mezzi speciali attrezzati per carrozzine o lettighe.

Di seguito riportiamo l'elenco, non completo, di alcune associazioni:

Auto e/o pulmino

- **ACLI** Cordenons e Pordenone tel. 0434 541313
- **Fondazione Biasotto** cell. 335 7000760
- **Aifa** tel. 0434 520590
- **Futura Coop Sociale** tel. 0434 875940
- **AIL** tel. 0434 72512
- **LILT** tel. 0434 659734
- **AUSER** tel. 0434 43975
- **Michele Alzetta** Prata Pn tel. 0434 619532
- **Taxi Più H24** Roveredo in Piano cell. 328 3655788
- **Il Quadrifoglio APS** Pravisdomini tel. 391 7995497
- **UILD.M.** Fontanafredda tel. 0434 569888
- **CUPTA** Azzano Decimo tel. 0434 640160, Sacile tel. 0434 1772270, Cordenons tel. 0434 1770752

Mezzi speciali

- **AIFA** dispone di mezzi predisposti per trasporto di carrozzine tel. 0434 520590
- **AUSER** dispone di mezzi predisposti ad accompagnare pazienti in carrozzina tel. 0434 43975
- **CRI** dispone di mezzi predisposti al trasporto di carrozzine e ambulante di tipo A e B. Ha sedi a: **Pordenone** tel. 0434 523109, **San Vito al Tagliamento-Azzano Decimo** tel. 0434 632141, **Casarsa della Delizia** tel. 0434 1836157 o cell. 333 8881162, **Maniago** tel. 0427 739104, **Spilimbergo** tel. 0427 50708, **Sacile** tel. 0434 71605
- **DUE EFFE** Cooperativa Sociale Roveredo in Piano tel. 0434 590723; è dotata di ambulanze per media-lunga percorrenza
- **Fondazione Biasotto** accompagna malati oncologici; ha mezzi anche predisposti al trasporto di carrozzine cell. 335 7000760
- **SOGIT** è dotata di ambulanza di tipo A per il trasporto di lettighe tel. 0434 780848
- **CUPTA e Il Quadrifoglio** sono dotate di mezzi predisposti al trasporto di carrozzine (recapiti vedi sopra)

Ambulanze private:

- **ARKESIS** COOP Azzano Decimo tel. 0434 632716
- **DBA** Pordenone tel. 0434 542419

Per informazioni sui servizi offerti alla persona con disabilità dal sistema integrato dei servizi contattare l'associazione Serenissima via Carducci 16 Sacile cell. 335 8122553 e-mail maurizia.ivo@gmail.com.

BENEFICI E SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA, DISTURBI NEUROLOGICI E DEL NEUROSVILUPPO, SALUTE MENTALE E SPETTRO AUTISTICO

MINORI

La presa in carico del minore con disabilità di norma avviene presso il Distretto dell'Azienda sanitaria e dell'ambito distrettuale del comune competente territorialmente, una volta terminato l'iter diagnostico e definito quello terapeutico, eseguito anche in strutture sanitarie specialistiche esterne, attraverso le seguenti tappe:

- 1) La formulazione di una diagnosi e attestazione della disabilità da parte del medico specialista e dello psicologo del Distretto sanitario che attestano la condizione patologica: per esempio disabilità intellettiva, sindrome da alterazione globale dello sviluppo psicologico, menomazione sensoriale e/o motoria, sindrome e disturbo da alterazione specifica dello sviluppo psicologico, situazione psicosociale anomala, sindrome clinica psichiatrica, disturbo spettro autistico ecc.
- 2) Stesura di una diagnosi funzionale per la quale si ritiene necessaria: una valutazione logopedica e/o fisio-chinesiterapica, una valutazione sociale, una valutazione psicologica completa con tests specifici.
- 3) Attivazione dell'Equipe Multidisciplinare Distrettuale handicap (EMDH)*: è un organismo del Distretto sanitario con compiti di progettazione, coordinamento, presa in carico e definizione del "progetto di vita" del minore disabile.
- 4) Per la stesura del progetto di vita per il minore, l'EMDH* coinvolge la famiglia, i Servizi sociali, la scuola e ogni altro ente del territorio disponibile a sostenere il minore ed elabora il progetto di vita tenendo conto dei bisogni e obiettivi di sviluppo del minore.

Ruolo della Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA)

Fa parte del dipartimento di assistenza territoriale ed è una struttura operativa multidisciplinare, deputata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie neurologiche, neuropsicologiche e/o psichiatriche dell'infanzia e dell'adolescenza (da 0 a 18 anni; la sua sigla è stata modificata infatti da NPI a NPIA) e di tutti i disordini dello sviluppo del bambino nelle sue varie linee di espressione (cognitiva, intellettiva, linguistica, psicomotoria e relazionale).

Aree di intervento: disturbi del neurosviluppo (ritardo di sviluppo psicomotorio, disabilità intellettiva, autismo, ADHD [disturbo da deficit attenzione iperattività], disturbi della coordinazione motoria, disturbi del linguaggio, dell'apprendimento); disturbi d'ansia e dell'umore; psicosi; disturbi del comportamento (disturbo oppositivo provocatorio, disturbo della condotta); patologie neuromuscolari (PCI, distrofie muscolari...); epilessia, cefalea, tic, altre patologie neurologiche dell'età evolutiva. Garantisce appropriatezza e completezza nella diagnosi, precisione e adeguatezza del progetto terapeutico, continuità degli interventi di cura possibili e verifica dei risultati nel tempo.

L'accesso avviene tramite prenotazione al Call center tel. 0434 223522 con impegnativa del pediatra o del MMG.

Segreteria: 0434 1923220 e-mail: npi@asfo.sanita.fvg.it dal lunedì al venerdì.

Prenotazione prime visite: telefonare allo 0434 1923241 lun-mer-ven mattino; mar-gio pomeriggio.

Sedi distrettuali

- **Pordenone** via Montereale 32/a Cittadella della Salute 1° piano tel. 0434 1923220
- **Sacile** via Ettoreo 4 tel. 0434 736240 (solo informazioni)
- **Azzano Decimo** viale XXV Aprile 40 tel. 0434 423360
- **San Vito al Tagliamento** piazzale Linteris 4 tel. 0434 841552
- **Maniago** via Unità d'Italia 7 tel. 0427 735327

Ruolo dell'associazione "La Nostra Famiglia"

L'associazione "La Nostra Famiglia" è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 19.06.1958 n. 765, iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Como. L'associazione è onlus parziale per le attività di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, istruzione e formazione finalizzate prevalentemente a persone disabili e svantaggiate.

L'associazione è presente sul territorio nazionale in 6 regioni (Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia e Veneto) con 29 sedi e collabora con l'OVCI (Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale). La Nostra Famiglia si trova anche in 5 Paesi del mondo (Ecuador Esmeraldas; Sudan Khartoum; Brasile Santana; Sud Sudan Juba; Cina Pechino). In Friuli Venezia Giulia ha sede a San Vito al Tagliamento e Pasion di Prato. Il presidio di San Vito al Tagliamento opera in convenzione e accreditamento nell'ambito del servizio sanitario nazionale e regionale, **nel campo della neuro-riabilitazione dell'età evolutiva** ed è Centro di Eccellenza MOVE (Mobility Opportunities Via Education).

Eroga prestazioni diagnostiche e riabilitative, offrendo percorsi multidisciplinari che assicurano la presa in carico globale del soggetto. Il servizio è realizzato in day service, in forma ambulatoriale, a ciclo diurno. Nel 1998 è stato riconosciuto con decreto interministeriale quale sede del polo regionale dell'IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) "Eugenio Medea".

La sede di San Vito al Tagliamento contribuisce alla ricerca scientifica principalmente in area neuro-linguistica, con particolare attenzione ai disturbi del linguaggio attraverso il supporto del neuroimaging e nell'area della neuropsicologia evolutiva e della neuro-modulazione, che studia con metodiche neurofisiologiche e psicofisiche i principi e gli esiti della riabilitazione neuro-psicologica.

Il Presidio di Pasion di Prato è centro di riferimento regionale per l'ipovisione.

Per maggiori informazioni circa recapiti, orari, servizi e prestazioni si rimanda al seguente sito internet:

<https://lanostrafamiglia.it/dove-siamo/in-italia/friuli-venezgia-giulia/san-vito-di-tagliamento>

<https://lanostrafamiglia.it/dove-siamo/in-italia/friuli-venezgia-giulia/pasion-di-prato>

Accanto a La Nostra Famiglia sono sorte diverse realtà, secondo l'intuizione del fondatore "Il bene va fatto bene" (beato Luigi Monza):

- il **Gruppo Amici di don Luigi Monza**: sostiene l'associazione con iniziative di sensibilizzazione, solidarietà, aiuto;
- l'**Associazione nazionale genitori "La Nostra Famiglia"**: tutela i diritti fondamentali della persona disabile e della sua famiglia;
- la **FONOS (Fondazione Orizzonti Sereni)**: realizza soluzioni valide per il "dopo genitori" di disabili adulti;
- l'**Associazione di volontariato "don Luigi Monza"**: si propone finalità di solidarietà e utilità sociale in particolare presso i centri de La Nostra Famiglia;
- l'**OVCI - La Nostra Famiglia (Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale)**: è un organismo non governativo presente in Sudan, Sud Sudan, Brasile, Ecuador, Cina e Marocco;
- l'**Associazione Sportiva Dilettantistica "Viribus Unitis"**: promuove l'integrazione delle persone con disabilità mediante lo sport.

ADULTI

I servizi erogati dall'AsFO

Si premette che è in fase di applicazione la nuova L.R. 16/22 "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia", che ha abrogato la L.R. 41/96 "Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone con disabilità e attuazione della L. 5 febbraio 1992 n. 104 o "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con handicap" salvo gli articoli specificati all'art. 28 che sono abrogati dal 1° gennaio 2024.

In riferimento alla L.R. 16/22 la titolarità dei servizi e degli interventi in essere di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi, finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle aziende sanitarie regionali.

L'accesso ai servizi destinati a questa fascia di popolazione avviene attraverso una segnalazione da parte dei servizi per l'età evolutiva o dei Servizi sociali dei comuni, nonché attraverso l'accesso diretto, qualora non vi sia stata una presa in carico precedente.

Tale segnalazione genera la valutazione della richiesta da parte dell'equipe del servizio per le transizioni e dei servizi territoriali, dalla quale generalmente consegue una valutazione clinica e un'osservazione della persona con disabilità che si conclude con la definizione e l'affidamento di un progetto personalizzato che si sviluppa all'interno del sistema per l'abitare (servizi residenziali) o per l'inclusione sociale (servizi diurni).

La validazione del percorso che dà concretezza al progetto personalizzato avviene attraverso l'equipe multidisciplinare distrettuale handicap (EMDH)*, che approva quanto elaborato dai professionisti che hanno valutato la persona e quanto messo in campo da chi ha preso in carico la persona stessa presso un servizio diurno o residenziale, in accordo con gli interessati e/o i loro rappresentanti legali.

In sintesi, i servizi per persone con disabilità gestiti da AsFO, in forma diretta o attraverso accordi con enti del terzo settore, sono organizzati come segue:

- **Sistema dell'inclusione sociale:** comprende le UET (Unità Educative Territoriali), i centri diurni e i nuclei dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico, operativi per 5 giorni la settimana indicativamente per 7 ore al giorno.
- **Sistema dell'abitare:** comprende i servizi finalizzati a costruire le condizioni per la migliore e più appropriata realizzazione di progetti di abitare che permettano lo sviluppo del potenziale di autonomia e vita indipendente (comunità alloggio, residenze protette, gruppi appartamento, servizi di propedeutica all'abitare e servizi per l'abitare indipendente).

Entrando più nel dettaglio, questi due sistemi di offerta sono organizzati nelle seguenti aree e gestiti in alcuni casi in forma diretta da AsFO (3 centri diurni e 4 UET), in altri attraverso accordi con enti del terzo settore:

a. Servizi per l'abitare e l'inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico e/o disabilità intellettiva con associate problematiche comportamentali e/o di co-occorrenza psichiatrica: questo segmento di servizi è caratterizzato dalla presenza di operatori sociali, sanitari ed educativi specificamente preparati, per realizzare interventi e sostegni individualizzati.

Attualmente sono in funzione diverse unità sia semiresidenziali che residenziali, ma si prevede uno sviluppo importante del sistema di questa tipologia di offerta.

b. Servizi per l'abitare e l'inclusione sociale delle persone con disturbi del neuro sviluppo, menomazioni multiple, bassi livelli di funzionamento ed elevate necessità assistenziali sociali e sanitarie: anche in questo caso si tratta di un segmento di servizi caratterizzato dalla presenza di operatori sociali, sanitari ed educativi specificamente preparati, impegnati nella realizzazione di interventi e sostegni personalizzati, con un'attenzione specifica agli aspetti di tutela della salute e di promozione del benessere fisico di persone altamente vulnerabili e importanti limitazioni nelle attività e nelle forme di partecipazione sociale e comunitaria.

c. Servizi di propedeutica all'abitare e servizi per l'abitare indipendente per persone con disturbi del neuro sviluppo: si tratta di una rete di opportunità finalizzata a costruire le condizioni per la migliore e più appropriata realizzazione di progetti di abitare sociale.

La funzione fondamentale è quella di esplorare il potenziale di autonomia e vita indipendente e più in generale di favorire tutte le forme di realizzazione di servizi di abitare, anche per persone con importanti limitazioni funzionali, nella casa stessa delle persone e non in servizi dedicati approntando le forme di monitoraggio, sostegno e assistenza domiciliare più opportune.

d. Servizi per l'abitare e l'inclusione sociale con disturbi del neuro sviluppo e prevalente disabilità intellettiva di grado medio e medio/lieve: si tratta di una rete di opportunità con prevalente valenza educativa e assistenziale e diversi livelli di protezione. Della componente a protezione maggiore fanno parte centri diurni e le

comunità alloggio, mentre la componente a bassa soglia di protezione trova realizzazione nelle unità educative territoriali e nei gruppi appartamento.

- e. Moduli e servizi per le persone con disabilità che invecchiano:** l'aumento della speranza di vita della popolazione con disabilità del neuro sviluppo ha imposto da tempo la necessità di individuare moduli di servizio dedicati a persone con disabilità, che superano i 65 anni o che presentano precocemente problematiche tipiche della popolazione dei "grandi anziani", quali elevate necessità assistenziali a fronte di perdita importante di autonomie sul fronte motorio e cognitivo (compreso l'emergere di forme di demenza). Alla rete di nuclei presso le strutture residenziali per anziani, saranno aggiunti nuclei dedicati in alcune strutture residenziali della rete territoriale.
- f. Le funzioni respiro:** si tratta di una funzione di grande importanza che consente a soggetti frequentanti i servizi semiresidenziali o in fase di accesso al sistema dei servizi di poter usufruire di servizi residenziali, per dare sollievo alle famiglie in particolari occasioni o fasi del ciclo di vita o che, per necessità del nucleo familiare, abbiano bisogno di forme temporanee di sostegno aggiuntive e integrative a quelle offerte dal nucleo familiare.

* **N.B.** Il funzionamento dell'**EMDH** (Equipe Multidisciplinare Distrettuale per l'handicap), disciplinato dalla L.R. 41/96, è stato sostituito dall'**UVM** (Unità di Valutazione Multidimensionale) con l'entrata in vigore della Legge di riforma della disabilità FVG n.16 del 2022.

• **Servizi per l'inclusione lavorativa (SIL)**

È una parte integrante dei servizi per la disabilità dell'età adulta dell'Azienda sanitaria e si interfaccia con il mondo del lavoro. Il SIL è a disposizione delle persone con disabilità in possesso di certificazione di invalidità civile, in percentuale almeno del 46%, residenti nel territorio, in età lavorativa e iscritte al centro per l'impiego.

Nello specifico il servizio:

- valuta le competenze lavorative;
- accompagna la persona e la sua famiglia nell'acquisizione di un ruolo lavorativo;
- progetta i tirocini;
- individua opportunità lavorative e dialoga con il sistema delle aziende;
- supporta nella ricerca autonoma del lavoro (IPS);
- attiva strumenti normativi e procedure amministrative per l'assunzione;
- gestisce accomodamenti ragionevoli;
- supporta la persona sul luogo di lavoro pre e post assunzione (compresa la mediazione e la formazione di colleghi, superiori e datori di lavoro);
- valuta gli esiti dell'inserimento lavorativo;
- supporta con altri interventi lo sviluppo delle autonomie e le qualità di vita delle persone che ha in carico;
- opera con il collocamento mirato.

Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, si utilizzano strumenti dell'area delle politiche sociali che la Regione definisce con la DGR 196/2006 e strumenti dell'area delle politiche del lavoro, che la Regione descrive con la DGR 217/2006. Gli operatori afferenti a questo servizio sono educatori e terapisti occupazionali.

- **Servizio per le transizioni:** risponde al mandato prevalente e specifico di offrire un supporto alla progettazione personalizzata, approfondendo la condizione clinica e funzionale, con riferimento prioritario alle fasi di transizione di vita minore-maggiore età delle persone con disturbi del neuro sviluppo.
- **DAMA** (Disability Advanced Medical Assistance): un servizio strutturato, con competenze infermieristiche e mediche, che risponde alla fondamentale funzione di approfondimento delle problematiche di salute delle persone già in carico ai servizi e di mediazione, per l'esecuzione di approfondimenti diagnostici presso i servizi ospedalieri e con la medicina generale.

SEDI E RECAPITI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI AsFO PER PERSONE ADULTE CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI

SOCIO-SANITARI AsFO: Pordenone, via della Ceramica Vecchia 1 (Bronx) 5° piano. Segreteria tel. 0434 369890
fax: 0434 523011 - dss@asfo.sanita.fvg.it

SEDI PERIFERICHE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI AsFO

Pordenone Via Montereale 32 presso Distretto socio-sanitario Cittadella della Salute
tel. 0434 1923149

Maniago Via Unità D'Italia 7 presso Distretto socio-sanitario
tel. 0427 735320

San Vito al Tagliamento piazzale Linteris, 4 presso Distretto socio-sanitario
tel. 0434 841558

Azzano Decimo viale XXV Aprile 40 presso Distretto socio-sanitario
tel. 0434 423358

Sacile via Ettoreo 4 presso Distretto socio-sanitario
Contatti tel. 0434 736335

RIFERIMENTI SIL

Pordenone: via Canaletto 5
tel. 0434 1909950

Maniago Via Unità d'Italia 7 presso Distretto socio-sanitario di Maniago

Spilimbergo: via R. Sanzio 1, presso Distretto Socio-sanitario
tel. 0427 595624

San Vito al Tagliamento piazzale Linteris, 4 presso Distretto socio-sanitario

Sacile via Ettoreo 4 presso Distretto socio-sanitario
tel. 0434 736432

ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE CHE SI OCCUPANO DI PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA, DISTURBI NEUROLOGICI E DEL NEUROSVILUPPO, SALUTE MENTALE

- **Anffas Pordenone e Fondazione ANFFAS “Giulio Locatelli”** via Tiro a Segno 3/A Pordenone
tel. 0434 366746 o 362547 - e-mail: info@anfaaspordenone.it
- **Associazione familiari, utenti, volontari dei servizi educativi territoriali per disabili** via Canaletto 5 Pordenone
tel. 0434 521902 - e-mail: assovolntaripn@libero.it
- **A.I.T.Sa.M. di Pordenone:** Associazione Italiana Tutela Salute Mentale
Sede legale via L. De Paoli 19 a Pordenone
Sede operativa e sportello amministratori di sostegno via Don Luigi Sturzo 8 cond. Olimpia 1° piano
tel. 0434 21286 - e-mail aitsampn@gmail.com
- **Associazione tetra-paraplegici del FVG:** via Armando Diaz 60 Udine
tel. 0432 505240 - e-mail: segreteria@paraplegicifvg.it
- **Fondazione Bambini e Autismo Onlus:** Pordenone direzione via Vespucci 4/2, centro diagnostico via Vespucci 8/a, centro residenziale via Roggiuzzole 7/A
tel. 0434 29187 - e-mail: segreteria@bambinieautismo.org
- **U.I.L.D.M. Pordenone ODV:** Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare sede di Pordenone domiciliata in via del Parco 1 Fontanafredda
tel. 0434 569888 - e-mail segreteria@uildmpn.it
- **A.R.T.Sa.M. DDN** Associazione Regionale per la Tutela della Salute Mentale Durante Dopo di Noi ODV
Pordenone via L. De Paoli 19 c/o Casa del volontariato e dell’auto mutuo aiuto
tel. 0434 28532 - e-mail: artsamddn@gmail.com
- Associazione **“Noi Uniti per l’Autismo” Onlus** via L. De Paoli 19 Pordenone
cell. 349 1387971 - e-mail noiunitiperlautismo@gmail.com
- **Associazione DOWN FVG** sezione di Pordenone via don L. Sturzo 8 Pordenone
cell. 335 5313872 - e-mail: associazione@downfvg.it
- **Associazione Parkinsoniani Pordenone L’Aquilone ODV** viale dello Sport 11 Fontanafredda tel. 0434 1750080 - e-mail: aquilone@parkinson-pn.it
- **Associazione I PETALI ODV:** sostiene i processi di integrazione sociale e di autonomia delle persone con disabilità. Sede legale Sacile via Pestarole 24
Laboratori e-mail: ipetali-onlus-sacile@virgilio.it.

ANZIANI

Il 30.03.2023 è stato istituito l'AUU (Assegno Unico Universale) in favore delle persone anziane non autosufficienti, che dovrà concludersi **entro il 1° marzo 2024**. **L'assegno universale per gli anziani non autosufficienti sostituisce l'indennità di accompagnamento e potrà essere scelto dal beneficiario sotto forma di denaro e servizi.**

In provincia di Pordenone la gestione del servizio per persone anziane con disabilità è affidata per la parte di servizi di diurnato ai Comuni e all'AsFO che, oltre ai servizi sanitari erogati, si occupa di:

Servizi semiresidenziali: sono i centri diurni che offrono un accoglimento quotidiano alle persone con disabilità cognitiva per 8-10-12 ore al dì per 5 giorni la settimana.

I centri residenziali: sono servizi organizzati per 24 o 16-18 ore destinati a persone disabili e condizioni familiari tale da non rendere possibile la permanenza nella propria abitazione.

Le comunità alloggio: sono forme sperimentali di comunità alloggio per anziani autosufficienti.

Ogni comune del territorio può gestire in forma propria o consortile delle case di ricovero per persone autosufficienti o non autosufficienti.

Infermiere di comunità anziani: è un servizio garantito da un infermiere professionale che assicura l'assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare in collaborazione con il MMG, assistente sociale, assistenti domiciliari, fisioterapista, medico specialista, volontari e altri operatori sociali presenti sul territorio. Il servizio è attivato dal MMG.

RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale): è una struttura di ricovero per persone maggiorenni o anziane del Distretto sanitario destinata a garantire continuità assistenziale nel post ricovero ospedaliero o come funzione respiro familiare ad elevato contenuto sanitario e/o riabilitativo. La durata del ricovero è stabilita dalla UVD (Unità di Valutazione Distrettuale). Si accede dopo dimissione dal reparto ospedaliero, dopo domanda compilata dal MMG, dai Servizi sociali dei Comuni o da altro servizio territoriale. È previsto il pagamento di tariffe giornaliere (< €100) superati i giorni di degenza definiti la fase di ingresso.

Servizio di riabilitazione domiciliare-anziani: garantisce interventi riabilitativi a domicilio al fine di consentire il recupero e mantenimento dell'autonomia. Si attiva tramite impegnativa del MMG o dello specialista fisiatra. Se l'utente può muoversi si preferisce l'accesso al servizio riabilitativo fisioterapico distrettuale.

Dimissione ospedaliera protetta di persona con disabilità non stabilizzata clinicamente

Si può chiedere la convocazione di UVD (Unità di Valutazione Distrettuale) per garantire la continuità assistenziale della persona con disabilità prima del rientro al proprio domicilio o in attesa di sistemazione in struttura protetta. La UVD può decidere un ricovero temporaneo presso una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) che è una struttura di ricovero per persone maggiorenni o anziane del Distretto sanitario destinata a garantire continuità assistenziale nel post ricovero ospedaliero o come funzione respiro familiare ad elevato contenuto sanitario e/o riabilitativo. La durata del ricovero è stabilita dalla UVD.

Si accede dopo dimissione dal reparto ospedaliero, dopo domanda compilata dal MMG, dai Servizi sociali dei comuni o da altro servizio territoriale. È previsto il pagamento di tariffe giornaliere (< €100) superati i giorni di degenza definiti la fase di ingresso.

RICORDIAMO ALCUNE RISORSE UTILI PER PERSONE ANZIANE CON DISABILITÀ

Il FAP (APA-CAF-AGD Sostegno a persone con problemi di salute mentale e/o dipendenza patologica): vedi paragrafo dedicato a pag. 59.

TELEASSISTENZA: vedi paragrafo dedicato a pag. 67.

ATER: regola il sistema di locazione per l'edilizia sovvenzionata in Friuli Venezia Giulia (vedi paragrafo dedicato a pag. 67).

Altre risorse del territorio pordenonese in favore delle persone anziane

Alcune associazioni di categoria che si occupano di persone anziane sono:

- **ANMIC:** associazione nazionale mutilati e invalidi civili;
- **AUSER:** autogestione dei servizi per la solidarietà
- **San Vincenzo:** opera generalmente nelle parrocchie
- **Parkinson:** migliorare la qualità della vita delle persone affette da Parkinson e dei loro familiari
- **CAPD** Consulta delle Associazioni delle Persone con Disabilità e delle loro famiglie
- **AIFA** Associazione Italiana Fra Anziani
- **CRI** Croce Rossa Italiana.

LAVORO: IL COLLOCAMENTO MIRATO

O DISABILITÀ (L. 68/99)

Per collocamento mirato, introdotto dalla L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

In tal modo il lavoratore potrà avere un inserimento più aderente alle sue possibilità e il datore di lavoro avrà modo di considerare l’assunzione di un lavoratore con disabilità come una risorsa da valorizzare.

Chi può iscriversi, i requisiti Al collocamento mirato si possono iscrivere **i lavoratori disoccupati, di età compresa tra 15 e 67 anni, in possesso di apposito riconoscimento di disabilità**. Possono usufruire delle opportunità lavorative nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti all’obbligo della quota di riserva per categorie protette, secondo quanto previsto dalla L. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni. Le condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento dei disabili sono:

- riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
- disabilità derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale che comporti un grado di invalidità, accertata dall’INAIL, superiore al 33%;
- minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria, nel caso di persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;
- persone non vedenti o sorde;
- invalidi del terrorismo, orfani o equiparati a orfani o coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, i profughi rimpatriati (L. 763/81).

Documenti da presentare Attestazione della disabilità rilasciata dalla Commissione medica dell’INPS con indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta, se di età superiore a 16 anni, ovvero certificazione rilasciata dall’INAIL, nel caso di persone invalide del lavoro; verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato, redatto ai sensi del DPCM 13.1.2000 (diagnosi funzionale); documento di identità valido e codice fiscale; per gli stranieri permesso di soggiorno.

Come ottenere il verbale di L. 68/99 Bisogna prima di tutto essere stati riconosciuti invalidi con una percentuale almeno del 46%. La domanda viene inviata per via telematica all'INPS, **senza bisogno di un certificato medico** (la segreteria ANMIC è a disposizione). Le domande di I.C. e di L. 68/99 possono essere richieste contestualmente, basta biffare la casella specifica sul modulo della domanda; qualora l'esito della visita medica in Commissione invalidi non certifichi una invalidità civile almeno del 46%, la domanda viene cassata d'ufficio per mancato raggiungimento dei requisiti di legge; altrimenti la Commissione, dopo la visita, redige il verbale comprensivo di una diagnosi funzionale che fornisce indicazioni sulle limitazioni e capacità residue della persona ai fini del miglior inserimento lavorativo, connota la tipologia di invalidità (fisica, psichica o intellettuale) e può richiedere la necessità di un servizio di mediazione.

Per iscriversi è sufficiente contattare il Centro per l'impiego competente per residenza oppure il collocamento mirato di Pordenone, via A. Canaletto n. 5 tel. 0434 231547.

Al momento dell'iscrizione il lavoratore può usufruire dei servizi offerti per l'inserimento lavorativo, tra cui un colloquio di orientamento e la stesura di un curriculum vitae, con lo scopo di approfondire dettagliatamente le esperienze, le caratteristiche professionali, le aspirazioni e individuare gli obiettivi. Con il sostegno di un operatore esperto, l'utente potrà far emergere i suoi punti di forza/debolezza e iniziare a definire una strategia di ricerca di lavoro. Potranno essere definite inoltre azioni volte alla riqualificazione professionale attraverso proposte formative in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

Il profilo del lavoratore viene poi inserito nella banca dati del collocamento mirato. Tramite tale banca dati vengono individuate le candidature da segnalare alle aziende che intendano usufruire dell'offerta di lavoro nominativa. Per favorire la ricerca di personale con disabilità la struttura competente per il collocamento mirato invia all'azienda un elenco delle persone inserite nei percorsi personalizzati che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti. Il datore di lavoro sottoporrà a colloquio le persone segnalate scegliendo il candidato che più corrisponde alle caratteristiche ricercate.

Graduatoria annuale Le persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato vengono inserite nelle graduatorie annuali utili per gli avviamenti numerici presso aziende e pubbliche amministrazioni.

Il punteggio di graduatoria è determinato dalla condizione economica e dalla presenza di figli minori nel nucleo familiare, come risultanti dall'indicatore ISEE, dall'età anagrafica e, esclusivamente per gli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici, dal grado di invalidità. Si precisa che non è obbligatorio dichiarare la situazione economica equivalente (ISEE) per l'inserimento in graduatoria, ma essa può dar luogo ad un punteggio più favorevole.

Assunzioni nelle aziende in quota d'obbligo Si può essere assunti dal datore di lavoro in quota d'obbligo se disoccupati e iscritti al collocamento mirato. Le aziende e le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assumere le persone che sono iscritte al collocamento mirato nella misura di:

- 1 disabile ogni 15-35 dipendenti;
- 2 disabili ogni 36-50 dipendenti;
- 7% del personale se più di 50 dipendenti.

Se lo fanno, ricevono un incentivo sotto forma di beneficio fiscale (sgravio contributivo).

Se già occupati, l'azienda può chiedere il riconoscimento in costanza di rapporto di lavoro, se al lavoratore è stata riconosciuta una invalidità di almeno il 60% se fisica o 46% se intellettiva o psichica. Il lavoratore con invalidità fisica inferiore al 60%, se già occupato, può essere assunto dal datore di lavoro in quota invalidi ma per fare ciò deve essere disoccupato e quindi deve licenziarsi (operazione rischiosa).

Il lavoratore disabile una volta assunto al lavoro può essere licenziato? La Corte di Cassazione Civile (sentenza n. 10576/2017) ha sentenziato che l'aggravamento e inidoneità alla mansione, condizione necessaria per procedere al licenziamento, è di competenza esclusiva della Commissione medica integrata.

Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili Per incentivare l'assunzione, la stabilizzazione e il mantenimento del rapporto di lavoro in Friuli Venezia Giulia è stato istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità che viene alimentato dagli importi delle sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dalla L. 68/1999, dai contributi versati per l'ottenimento degli esoneri e da somme stanziare dalla Regione.

Servizio per l'inclusione lavorativa (SIL) È un servizio erogato dall'AsFO che ha come scopo il miglioramento della qualità della vita della persona e la ricostruzione della propria identità anche tramite un'attività lavorativa e/o il mantenimento il più a lungo possibile della persona nel proprio contesto di vita.

Il ricorso a questo servizio AsFO per le persone con disabilità viene indicato sul verbale della domanda di L. 68/99, qualora debbano avere il supporto del SIL (vedi anche paragrafo dedicato tra i servizi per persone adulte con disabilità da disturbi del neurosviluppo).

ALTRI BENEFICI PER PERSONE OCCUPATE CON DISABILITÀ

CICLI DI CURA RICORRENTI

Nel caso di cure ricorrenti è possibile applicare i criteri della ricaduta ove ne ricorrono i presupposti (trattamento eseguito entro 30 giorni dal precedente). È sufficiente un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti, comportanti incapacità lavorativa e che qualifichi l'uno ricaduta dell'altro. Gli interessati dovranno inviare tale certificazione all'INPS prima dell'inizio della terapia, fornendo anche l'indicazione dei giorni previsti per l'esecuzione. A tale certificazione dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati, periodiche (ad esempio mensili) dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, le sole che danno titolo all'indennità.

CONGEDI LAVORATIVI

Oltre ai **permessi lavorativi** per chi è portatore dello stato di handicap grave (vedi paragrafo dedicato su benefici handicap) e a quelli previsti dal CCNL, la persona con disabilità e/o il familiare che lo assiste hanno diritto ad usufruire di periodi di congedo dal lavoro e precisamente:

- congedo retribuito di 30 giorni all'anno per cure (solo per la persona con invalidità superiore al 50%);
- congedo straordinario biennale retribuito (solo per il familiare che assiste e convivente);
- congedo biennale non retribuito (a domanda della persona con disabilità e secondo il CCNL).

- **Congedo per cure di 30 giorni l'anno (L. 118/71 art. 26 e art. 10 D.lgs. 509/1988)**

In presenza di un'invalidità riconosciuta superiore al 50%, la persona con disabilità ha diritto ad un congedo, retribuito dal datore di lavoro, di 30 giorni all'anno solare (anche non continuativi), per cure mediche connesse allo stato di invalidità e occorre la richiesta del medico curante. I giorni di congedo straordinario per cure non si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL e pertanto non vanno computati ai fini del periodo di comporto. La retribuzione è variabile per i prime tre giorni (100%), dal quarto al ventesimo (50%) e dal ventunesimo al trentesimo (66,67%).

- **Congedo straordinario biennale retribuito per lavoratori dipendenti (Circ. 32/2012 e 159/2013):** vedi paragrafo su benefici handicap grave a pag. 65.

- **Congedo straordinario non retribuito** Al lavoratore dipendente (sia pubblico che privato) viene riconosciuto il diritto ad un congedo non retribuito fino ad un massimo di 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari. Il periodo può essere frazionato o continuativo e al lavoratore viene garantito il diritto alla conservazione del

posto di lavoro pur vietando lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (L. 53/2000). Bisogna anche verificare cosa dispone in proposito il CCNL.

FORMAZIONE PROFESSIONALE (L. 845/78 – L. 104/92)

È previsto l'inserimento della persona con disabilità, iscritta nelle liste del collocamento mirato, ai corsi di formazione professionale pubblici e privati, per favorire l'acquisizione di una qualifica professionale tenendo conto dell'orientamento, della capacità, delle attitudini e delle esigenze del disabile.

LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E REPERIBILITÀ

L'esenzione dal lavoro notturno, festivo e dalla reperibilità può essere concesso se prescritto nel verbale di L. 68/99. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori o lavoratrici che abbiano a proprio carico* una persona con disabilità sia in forma lieve che grave (L. 104/92), le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni, le lavoratrici o lavoratore che sia l'unico genitore di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni. Per lavoro notturno, ricordiamolo, si intende quel periodo di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino. Non è previsto uno specifico esonero dal lavoro notturno per le persone con disabilità.

*A carico significa persona a cui si presti effettiva assistenza.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Le persone con patologie oncologiche in grado di lavorare, che preferiscono ridurre l'orario di lavoro senza rinunciare all'impiego, hanno il diritto di chiedere e ottenere dal datore di lavoro la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o orizzontale, con riduzione proporzionale dello stipendio.

L'organizzazione del tempo di lavoro dovrà in ogni caso essere pianificata tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze individuali specifiche del lavoratore. Conservano il diritto al posto di lavoro e a ritornare a orario e stipendio pieni, al miglioramento delle condizioni di salute (D.lsg. 276/2003 art. 46 comma 1 L. 61/2000 art. 12 bis) (vedi anche i diritti previdenziali del lavoratore del settore privato e autonomo iscritto all'INPS).

MANSIONI LAVORATIVE DEL DISABILE COMPATIBILI CON IL PROPRIO STATO DI SALUTE

Le mansioni lavorative della persona con disabilità sono prescritte dal medico competente della ditta o ente presso cui uno è occupato. Se l'invalidità civile è almeno del 46% la persona con disabilità può far domanda di L. 68/99 e nel verbale INPS sono declinate tutte le mansioni che la persona con disabilità può esercitare e quelle che assolutamente non può esercitare in modo assoluto o parziale.

N.B. Al momento di far valere le prescrizioni della L. 68/99 al proprio datore di lavoro, è utile farsi assistere da un esperto interno all'azienda in modo da individuare le mansioni confacenti allo stato di salute. Se queste non esistono è possibile il licenziamento per giusta causa.

INDENNITÀ DI MALATTIA E PERIODO DI COMPORTO

La malattia è una momentanea incapacità lavorativa dovuta a una patologia che non permette al dipendente di adempiere ai propri ordini di servizio; l'assenza dal lavoro sospende la retribuzione che viene sostituita da un indennizzo economico (indennità di malattia) regolato dalla legge (art. 2110 C.C.) e dal CCNL applicato in azienda. Il lavoratore dipendente pubblico o privato, che intende assentarsi dal lavoro per malattia, deve sottoporsi ad un accertamento sanitario dal proprio medico curante.

Periodo di comporto: i dipendenti assenti dal lavoro per malattia hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo cosiddetto di comporto, garantito dalla legge e disciplinato nel dettaglio dal CCNL; pertanto indennità di malattia e periodo di comporto sono strettamente collegati, nel senso che il periodo di comporto è composto dalla sommatoria, secca o per sommatoria in un arco di tempo, delle assenze per malattia.

N.B. L'errore da non commettere è pensare che il periodo di comporto coincida con il periodo di malattia indennizzato dall'INPS, che di solito è di sei mesi, perché non è così. La durata del comporto infatti è indicata dal CCNL e dipende da tante variabili; è il CCNL che stabilisce quanti giorni di assenza può fare il dipendente per non rischiare il licenziamento. Indennità di malattia e periodo di comporto, oltre che essere regolati dai vari CCNL, sono diversi anche per i dipendenti del settore privato e quello pubblico, in base alla tipologia e anzianità del lavoro svolto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a segreteria ANMIC tel. 0434 246072.

• Indennità di malattia

Decorrenza e durata Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e apprendistato, il periodo massimo indennizzabile è **pari a 180 giorni complessivi nell'anno solare** anche in caso di più eventi di malattia distinti.

Risulta indennizzabile, purché debitamente certificato, anche l'eventuale periodo di malattia che comporta ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital.

Fasce orarie di reperibilità e controlli nel weekend

Le fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo in caso di malattia INPS (anche nei giorni festivi, sabato e domenica) sono le seguenti.

- **per i lavoratori del settore privato vanno** dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Il medico può indicare sul certificato delle condizioni di esonero dalla reperibilità in caso di patologia grave che richieda terapie salvavita oppure nel caso di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%.
- **per i lavoratori del settore pubblico vanno** dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00*. Il medico può indicare sul certificato delle condizioni di esonero dalla reperibilità nei seguenti casi (D.M. n. 206/2017):
 - patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

- causa di servizio riconosciuta;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67% (patologia invalidante).

L'assenza del lavoratore alle visite mediche di controllo può configurare una violazione dei doveri di buona fede e correttezza nei confronti del datore e prevede una sanzione fino ad arrivare, nei casi limite, al licenziamento per giusta causa.

L'applicazione delle sanzioni deve comunque seguire la normale procedura di contestazione nel rispetto dell'art. 7 L. 300/1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori).

*** N.B. La sentenza TAR Lazio 16305 ha unificato le fasce orarie di reperibilità settore privato e pubblico a 10.00-12.00 e 17.00-19.00 dal 22.12.2023.**

Indennità di malattia e tutela dei pazienti oncologici

Il lavoratore affetto da patologia oncologica, riconosciuto I.C., può usufruire di un **congedo straordinario** per cure, di trenta giorni se l'invalidità riconosciuta è superiore al 50%. In questo caso la retribuzione è a carico del datore di lavoro. Se, invece, viene riconosciuta la condizione di handicap grave (L. 104/92) il lavoratore può godere di due ore al giorno oppure in alternativa di tre giornate mensili di permesso retribuito. A tali lavoratori è riconosciuto anche il diritto di richiedere la **trasformazione del lavoro da tempo pieno in lavoro part-time** che non può essere negato sulla base di esigenze aziendali da parte del datore di lavoro.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a segreteria ANMIC tel. 0434 246072.

• **Periodo di comporta**

Settore Privato. Il datore di lavoro deve conservare il posto di lavoro del dipendente in malattia nei limiti di un periodo (così detto comporta) stabilito dalla legge, dai CCNL o, in mancanza, dagli usi (art. 2110, c. 2, C.C.). Il datore di lavoro può procedere al licenziamento solo dopo decorso il periodo di comporta (art. 2118 C.C.).

I CCNL prevedono un comporta "secco" (unica e lunga malattia) o "per sommatoria". Se il contratto lo prevede, si può chiedere, prima della scadenza del periodo di comporta, una aspettativa non retribuita per scongiurare il superamento del periodo di comporta oppure sostituire la malattia con la fruizione delle ferie maturate e non godute (cfr. Cass. 14 settembre 2020 n. 19062), ma non è un diritto assoluto.

La contrattazione collettiva può estendere il periodo di comporta in particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Tali ipotesi si rivelano particolarmente significative con riferimento a lavoratori affetti da malattie oncologiche.

In caso di part-time verticale, viene riconosciuto al lavoratore un periodo di comporta ridotto. La durata di tale periodo ridotto, in assenza di apposite previsioni da parte del CCNL, è rimessa al giudizio equitativo del giudice. Le assenze del lavoratore non rientrano nel comporta se il datore è responsabile di un aggravamento

della malattia preesistente. In particolare, se un lavoratore già invalido viene adibito dall'azienda a **mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche**, le successive assenze per malattia, determinate dall'aggravamento della patologia, non si calcolano nel computo. Perché ciò si verifichi è tuttavia necessario che il dipendente abbia denunciato al datore la propria malattia: solo se questi ne è al corrente può predisporre le misure per la salvaguardia del lavoratore, altrimenti non ha colpa per l'aggravamento.

Settore Pubblico È regolato dall'art. 2110 del C.C. Numerosi CCNL dispongono la conservazione del posto di lavoro per un periodo di computo di 18 mesi frazionabili nel triennio così retribuiti: 100% per i primi 9 mesi, 90% per i tre mesi successivi e 50% per i restanti sei mesi. Prevedono inoltre altri 18 mesi di aspettativa non retribuita e non frazionabile; se guarisce prima può tornare a prestare servizio e qualora dovesse riammalarsi si applicheranno di nuovo le regole generali. Se la malattia si protrae oltre i 36 mesi e il medico competente lo dichiara non più idoneo a quella mansione, il lavoratore può essere adibito ad altra mansione. Si può sospendere il computo chiedendo prima della scadenza la fruizione delle ferie maturate e non godute (cfr. Cass. 14 settembre 2020 n. 19062) ma non è un diritto assoluto in quanto la P.A. può rifiutare la richiesta.

I dipendenti pubblici, se affetti da malattie particolarmente invalidanti, possono fare richiesta di iscrizione nelle liste di portatore di **malattia grave**. Tale iscrizione comporta l'esclusione dal calcolo del computo delle assenze per ricovero ospedaliero, in day hospital, accesso ambulatoriale, convalescenza post intervento. Se il dipendente è iscritto nelle liste di "patologia grave" può usufruire di un periodo di aspettativa per infermità (art. 68, comma 3 D.P.R. n. 3/1957) per un massimo di 18 mesi retribuito al 100% per i primi 12 mesi e al 50% per i restanti 6 mesi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a segreteria ANMIC tel. 0434 246072.

RICORDIAMO ALCUNI DIRITTI PER PERSONE CON DISABILITÀ E OCCUPATE

Invalidi civili con percentuale superiore al 50%: possono usufruire nel corso di ogni anno di un congedo di 30 gg. per cure (art. 7 del D.lgs. 1° luglio 2011, n. 119) vedi paragrafo dedicato a pag. 83.

Permessi e congedi lavorativi: (art. 33 L. 104/92) sono agevolazioni assistenziali erogate dall'INPS in aggiunta alla retribuzione del datore di lavoro come da CCNL e consistono in (1) **permessi orari e giornalieri per disabilità grave**, (2) **congedo parentale prolungato** (vedi paragrafo dedicato a pag. 62 e 65).

Prestazioni pensionistiche e previdenziali: sono diverse per i dipendenti settore pubblico e privato.

1. **Settore dipendenti privati e autonomi:** comprendono l'AOI (Assegno Ordinario di Invalidità), la pensione di inabilità lavorativa (vedi paragrafo dedicato a pag. 94)
2. **Settore dipendenti pubblici:** comprendono la inabilità assoluta e permanente alla mansione, inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro e la inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa con collocamento in pensione (vedi paragrafo dedicato a pag. 96)

Scelta della sede di lavoro e trasferimento Nel caso di assunzione in un **ente pubblico** per concorso, le persone con un'inabilità del 67% e handicap lieve hanno diritto alla priorità nella scelta della sede più vicina al proprio domicilio tra quelle disponibili e alla precedenza nella scelta della sede nel caso di richiesta di trasferimento (L. 104/92 art. 21). In situazioni di gravità, il riconoscimento dello stato di handicap consente di ottenere, quando possibile, il trasferimento alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e la possibilità di non essere trasferiti senza il proprio consenso (L. 142/92 art. 33 comma 6). Anche il familiare che assiste un ammalato può usufruire degli stessi benefici, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro (L. 104/92 art. 21).

Diritti dei lavoratori con DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) (L. 25 febbraio 2022 n. 15 in vigore dal 01.03.2022) All'art. 7 dopo il comma 2 sono stati aggiunti il comma 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies che prevedono facilitazioni per l'inclusione lavorativa delle persone portatrici di DSA; in particolare assicura pari opportunità verso l'esecuzione di prove e colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, concedendo loro le misure compensative e dispensive e creando l'ambiente più adatto per l'inserimento professionale.

PATOLOGIA GRAVE

L'iscrizione nelle liste dei portatori di patologie gravi è riservata ai **dipendenti pubblici** e permette lo scorporo dei giorni di assenza dal lavoro per eseguire **terapie salvavita** (ad esempio cicli di chemioterapia in pazienti oncologici) dal computo dei giorni di assenza per malattia (comporto). Per l'iscrizione nelle liste di portatore di malattia grave occorre produrre il certificato medico che dà diritto all'iscrizione, nel quale, **oltre alla patologia grave, devono essere specificate le terapie in atto temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, il periodo di esecuzione, specificando i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, compresi i giorni di assenza causati dai postumi diretti delle cure.**

Il predetto certificato è rilasciato dal medico del dipartimento di prevenzione nel ruolo di medico dell'ufficio sanitario o della medicina legale sulla base delle informazioni fornite dal reparto che effettua la terapia. Le visite si effettuano nella sede alla Cittadella della Salute di Pordenone dopo prenotazione al centralino telefonando al n. 0434 1923111.

Per quanto riguarda le gravi patologie si fa riferimento all'elenco delle malattie considerate croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a del D.lgs. del Ministero della Sanità del 29 aprile 1998 n. 124 (viene applicato il criterio dell'analogia e si fa riferimento all'ultimo D.M. n. 329).

Per conoscere l'elenco consultare la segreteria ANMIC tel. 0434 246072.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AI SUPERSTITI

La pensione di reversibilità ai superstiti viene erogata dopo il decesso del pensionato o dell'assicurato che ancora lavori. La pensione ai superstiti può essere di reversibilità, nel caso il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità, oppure indiretta, nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi. Viene riconosciuta:

- a) al coniuge senza alcuna condizione, anche separato o divorziato (se il tribunale ha decretato il diritto agli alimenti);
- b) ai figli che alla data del decesso fossero "a carico" del deceduto, cioè minori, studenti che non svolgano attività lavorativa (fino ai 26 anni se studenti universitari), inabili indipendentemente dall'età;
- c) in alcuni casi specifici ai genitori (ultra65enni, se non ci sono figli, nipoti, o coniuge e se sono a carico al momento del decesso); ai nipoti (se minorenni e se i genitori non sono in grado di assisterli al momento del decesso); ai fratelli e alle sorelle (se a carico e se non ci sono figli, coniugi, genitori o nipoti).

Le quote dovute ai familiari vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva, se la pensione risultante è troppo bassa, dell'eventuale integrazione al trattamento minimo.

La pensione spetta in percentuale diversa, a seconda del grado di parentela degli aventi diritto. Vediamo i casi più frequenti.

- il coniuge: 60% della pensione;
- il coniuge con un figlio: 80%;
- il coniuge con due figli: 100%.

Nel caso manchi il coniuge, i familiari a carico al momento del decesso, hanno diritto ad aliquote diversificate; ad esempio:

- figlio: 70%
- due figli: 80%
- tre figli: 100%
- un genitore: 15%
- due genitori: 30%

Nel caso che più soggetti abbiano diritto alla pensione, la somma delle diverse aliquote non può superare comunque il 100% della pensione cui aveva diritto l'assicurato al momento del decesso.

Se l'unico superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ri-

dotta percentualmente a seconda del reddito. Ad esempio: se il reddito annuo è superiore a tre volte il trattamento minimo, l'ammontare della pensione viene ridotta di una misura fino al 25%. Se è superiore a 4 volte il trattamento minimo viene ridotta di una misura fino al 40% e, se è superiore di 5 volte fino a al 50%.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AI FIGLI INABILI E/O INVALIDI

La persona invalida civile superstite, che ha già un riconoscimento di invalidità, anche se del 100% o del "100% più accompagnamento", non ha diritto automaticamente alla pensione di reversibilità così come chi ha il 75% non ne è automaticamente escluso, ma si ha diritto solo se riconosciuti "inabili al lavoro" dall'ente erogatore della prestazione (l'INPS per quanto riguarda i dipendenti privati e pubblici). Il concetto di inabilità viene citato dalla L. n. 222 del 12/06/84 art. 2: "si considera inabile colui il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (richiesta all'INPS mediante cert. medico mod. SS3). L'invalido che esercita attività lavorativa con finalità terapeutica, con orario non superiore a 25 ore settimanali, non ha preclusa l'erogazione della pensione di reversibilità (L. 31/2008 art. 46). La verifica della finalità terapeutica dell'attività lavorativa deve essere effettuata in relazione all'attività svolta e:

- alla valutazione del centro medico-legale;
- alla valutazione del datore di lavoro;
- al rapporto di lavoro.

DISPOSIZIONI IN FAVORE DI FIGLI INABILI AL LAVORO (Circ. INPS 06.02.2009 n. 15)

La pensione di reversibilità spetta ai figli di qualunque età riconosciuti:

- 1) inabili al lavoro (domanda all'INPS mediante cert. medico mod. SS3)
- 2) fiscalmente a carico del genitore al momento della morte

Sia per stabilire l'inabilità al lavoro che per la vivenza a carico del figlio, l'ente erogatore prende come riferimento il momento del decesso del genitore.

Verifica del requisito "fiscalmente a carico": i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa mediante tracciabilità del contributo o inserimento di familiare a carico nella dichiarazione dei redditi.

Riferimento: art. 13 del Regio decreto L. 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla L. 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7, dove il termine "sostentamento" implica sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.

Il "mantenimento abituale" è desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite.

I redditi da valutare per la non autosufficienza economica sono quelli assoggettati all'IRPEF.

Consigli: valutare sempre l'opportunità di nominare un Amministratore di Sostegno per l'invalido inabile che lo tuteli anche dopo la scomparsa dei genitori.

N.B. NON INTESTARE BENI O FONTI DI REDDITO AL FIGLIO INVALIDO/INABILE, perché il reddito incide l'ottenimento dei benefici economici; è preferibile fare delle forme di accantonamento non intestate al figlio inabile (un reddito personale inferiore a 8400 euro annui permette all'invalido di avere una maggiorazione della pensione di I.C. fino a 650 euro mensili + 13ª mensilità come da incremento al minimo)

Al momento del decesso del genitore, l'invalido inabile già riconosciuto (es. 100% I.C. + I.A.), chiederà la quota di contitolarità mediante l'invio on line di apposito modello. Se l'invalido non è riconosciuto inabile deve fare subito domanda di inabilità lavorativa con certificazione medica (mod. SS3) .

Accertarsi che il genitore sia pensionato INPS o non appartenga ad altre casse, perché queste regole valgono solo per l'INPS.

La domanda di contitolarità va fatta entro 1 anno dalla data del decesso del genitore, con una prescrizione quinquennale pena la decadenza del beneficio.

INVALIDITÀ ORDINARIA (I.O.) E INABILITÀ LAVORATIVA SETTORE PRIVATO (L. 222/84)

I cittadini in età lavorativa (18-67 anni e anche oltre se non hanno diritto a pensione di vecchiaia) iscritti all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) gestita dall'INPS del **settore privato o autonomo**, che hanno contratto una malattia fisica, mentale o sensoriale, non per causa di guerra o di lavoro, che ha ridotto la loro capacità lavorativa almeno di 2/3 (stabilita con criteri di invalidità specifica lavorativa diversi da quelli che definiscono l'invalidità civile) e che hanno i requisiti (contribuzione INPS di almeno 260 settimane di cui 156 versati negli ultimi 5 anni), possono fare domanda di invalidità ordinaria oltre a quella di invalidità civile per ottenere l'AOI (Assegno Ordinario di Invalidità) o la pensione di inabilità lavorativa (L. 222/84). Queste tutele previdenziali variano a seconda dell'Ente previdenziale di appartenenza e a seconda se il lavoratore appartiene al settore privato o pubblico; quindi bisogna verificare la propria situazione presso l'ente di appartenenza.

COME FARE DOMANDA DI INVALIDITÀ ORDINARIA E INABILITÀ LAVORATIVA

La richiesta di riconoscimento di invalidità ordinaria e/o inabilità lavorativa va presentata dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all'INPS territorialmente competente, seguendo i passaggi di seguito elencati:

- 1) **Fase preparatoria:** comprende il certificato medico e l'invio della domanda vera e propria;
- 2) **Fase sanitaria:** la visita in Commissione previdenziale dell'INPS;
- 3) **Fase amministrativa:** eventuale attivazione dei benefici riconosciuti.

1. Fase preparatoria della domanda di invalidità ordinaria

La richiesta di riconoscimento di invalidità ordinaria va presentata dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente all'INPS territorialmente competente, una volta accertato di possedere i requisiti contributivi seguendo il seguente iter:

a. procurarsi il certificato medico redatto su mod. SS3, che ha una validità di 90 gg. Per la compilazione bisogna rivolgersi al proprio MMG o altro medico certificatore abilitato e segue lo stesso iter della domanda di I.C. Il certificato medico

per domanda di I.O. (invalidità ordinaria) non è pagato dallo Stato, e pertanto è prestazione a pagamento.

La redazione del certificato introduttivo per la domanda invalidità ordinaria

consta di due parti:

Anamnesi lavorativa Talora è molto complesso e difficile ricordare il numero di lavori fatti dall'utente per difficoltà dello stesso a ricordare la catena degli eventi. Si consiglia di riportare le mansioni svolte dal richiedente nell'arco della vita lavorativa, curando con maggior dettaglio le attività degli ultimi 5 anni. Ricordare all'utente di richiedere l'estratto lavorativo all'INPS (cosa che può fare in autonomia se possiede SPID o CIE collegandosi al sito INPS), sia per completezza dei dati, sia perché l'assegno è concesso a chi abbia lavorato almeno 3 anni negli ultimi 5. L'assegno non può essere richiesto se la persona ha cessato il lavoro da oltre 2 anni.

Notizie cliniche Si raccomanda di riportare le notizie che hanno una rilevanza ai fini medico legali segnalando in "obiettività" le limitazioni che la disabilità del soggetto causa nell'espletamento dell'attività lavorativa del richiedente. Per il resto si tratta di una abituale trasmissione di dati clinici come indicato nei vari settori.

b. Presentazione della domanda abbinata al certificato medico (mod. SS3)

Il richiedente può inoltrare direttamente la domanda, se è in possesso di un proprio Spid o carta d'identità elettronica. **In alternativa, l'interessato può rivolgersi ad un patronato per la compilazione e l'inoltro della domanda all'INPS, portando con sé il numero di domus del certificato medico, che si trova nell'attestato di trasmissione del certificato medico.**

c. La data della visita in Commissione viene comunicata, a mezzo lettera con posta prioritaria, ribadita via e-mail e confermata con SMS o telefonata al numero fisso.

2. Fase sanitaria: la visita medica

Dove La visita avviene esclusivamente presso la sede INPS in piazzetta del Portello 8 (Bronx), piano terra, nella U.O. di Medicina Legale. Per chi ha difficoltà a spostarsi o è in carrozzina si può arrivare in auto e parcheggiare nel sotterraneo adibito a parcheggio dove ci sono parcheggi per persone con disabilità e salire con ascensore al piano terra (vedi filmato ANMIC PN sulla pagina Facebook). Si accede alla sala d'attesa della Medicina Legale dove si è avvicinati dal personale di segreteria che assegna il medico INPS che eseguirà la visita (non è presente il medico di categoria ANMIC). Bisogna esibire un documento di identità valido e la documentazione sanitaria. Il caso verrà discusso dai medici legali INPS, che redigeranno il verbale che poi viene trasmesso al patronato e non all'utente.

Se il richiedente ha fatto anche domanda di invalidità civile può essere che nella stessa

giornata esegua entrambe le visite. Se al momento dell'invio della domanda è stata allegata la documentazione sanitaria e questa risulta esauriente, la pratica può essere definita "agli atti".

3. Fase amministrativa

Si procede al calcolo dell'entità dell'assegno calcolato in base al monte contributivo. La concessione dell'AOI può essere revisionabile prima della scadenza che è di 3 anni, prorogabili per altri 3 anni su richiesta dell'interessato.

BENEFICI PREVIDENZIALI DELLA INVALIDITÀ ORDINARIA (SETTORE PRIVATO)

1) Assegno ordinario di invalidità (AOI)

Viene concesso al lavoratore/lavoratrice che a causa di una malattia, non per causa di guerra o di lavoro, abbia sviluppato una incapacità lavorativa temporanea o permanente almeno di 2/3. L'assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo e sottoposto a revisioni periodiche, dura tre anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo due rinnovi, l'assegno diventa definitivo.

L'importo dell'assegno di invalidità è calcolato sulla base dei contributi versati solo per pensioni con contratto ante 1996 nel sistema contributivo senza integrazione al trattamento minimo.

Nel caso in cui risulti di importo molto modesto e i redditi posseduti non superino determinati limiti, può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale.

Per evitare che il pagamento dell'assegno si interrompa, bisogna presentare domanda di rinnovo nel semestre precedente la scadenza del triennio. L'assegno ordinario è compatibile con l'attività lavorativa ma può essere soggetto a riduzione per parziale incumulabilità con il reddito da lavoro (L. 335/95). La riduzione è:

- fino al 25% se il reddito dell'assicurato supera l'importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 4;
- fino al 50% se il reddito dell'assicurato supera l'importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 5. Inoltre è soggetto a trattenute di lavoro se l'importo pensionistico è superiore al trattamento minimo

L'assegno non è reversibile e non è cumulabile con la NASPI. L'assegno non spetta nei periodi di ricovero in istituti pubblici a lunga degenza e non è compatibile con la rendita INAIL corrisposta per infortuni sul lavoro o per malattie professionali.

Il ricorso contro diniego concessione assegno ordinario di invalidità (AIO)

va presentato al comitato provinciale INPS entro 90 giorni dalla data del ricevimento della notifica, ovvero trascorsi 120 giorni dalla data della domanda di un patronato, solitamente accompagnato da un certificato medico rilasciato da un medico-legale

2) Pensione di inabilità lavorativa

Viene concessa ai lavoratori/lavoratrici che colpiti da una malattia fisica, mentale o sensoriale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (L. 222/84). È soggetta a revisione e, in caso di revoca, di solito viene sostituita dall'assegno ordinario di invalidità (AIO) L'importo della pensione di inabilità si calcola aggiungendo ai periodi di contribuzione effettivamente versati un "bonus contributivo", pari agli anni che mancano al lavoratore per raggiungere i 60 anni per donne e uomini. Il bonus non può comunque far superare all'inabile 40 anni di anzianità contributiva. **La pensione di inabilità lavorativa è reversibile.**

Assegno mensile di assistenza personale e continuativa

I titolari di pensione di inabilità INPS che si trovano nell'impossibilità di deambulare e hanno necessità di assistenza continua hanno anche diritto all'assegno mensile di assistenza personale e continuativa, se non possono svolgere le attività quotidiane senza un aiuto costante.

La domanda di assegno mensile di assistenza può essere fatta contestualmente a quella per la pensione di inabilità e deve essere presentata presso la sede dell'INPS sull'apposito modulo (Inab1). **Dal 1° luglio 2023**, l'importo erogato è pari a **euro 632,90**. L'assegno mensile può essere richiesto anche nel caso in cui il titolare di pensione di inabilità abbia già compiuto l'età della pensione di vecchiaia.

Compatibilità: l'assegno non spetta per i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione; è incompatibile con l'assegno mensile corrisposto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa; è ridotto se il richiedente fruisce di una analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria.

BENEFICI PREVIDENZIALI DELLA PERSONA CON DISABILITÀ IN ETÀ LAVORATIVA SETTORE PUBBLICO (L. 274/91)

Il lavoratore del settore pubblico che presenta minorazioni fisiche, mentali o sensoriali, temporanee o permanenti, non a causa di servizio o guerra, può chiedere, ai sensi dell'art. 13 della L. 274/91, la visita medica alla competente Commissione medica INPS regionale o provinciale, tramite l'ufficio del personale dell'ente di appartenenza. Una volta ricevuto il verbale di visita medica, la normativa vigente nel pubblico impiego prevede diversi trattamenti di inabilità:

- 1) **inabilità assoluta e permanente alla mansione** (visita medica richiesta dal dipendente o dall'Ente);
- 2) **inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro** (come sopra);
- 3) **inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa con collocamento in pensione.**

1. Inabilità assoluta e permanente alla mansione

È una inabilità specifica (art. 71 e 129 del D.P.R. 3/57) che dà diritto al trattamento pensionistico soltanto nell'ipotesi in cui l'amministrazione non possa adibire il dipendente a mansioni equivalenti a quelle della propria mansione.

Requisiti: sanitari e contributivi.

Sanitari: riconoscimento medico-legale da parte della competente Commissione INPS regionale o provinciale.

Contributivi: almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato e 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti enti locali, a prescindere dall'età anagrafica.

2. Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro

Si tratta di una inabilità che impedisce la possibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativa (art. 129 D.P.R. 3/1957). Il dipendente può essere licenziato con indennizzo.

Requisiti: sanitari e contributivi.

Sanitari: riconoscimento medico-legale da parte della competente Commissione INPS regionale o provinciale.

Contributivi: almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato che per i dipendenti enti locali (art. 52 D.P.R. 1092/1973).

3. Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

Dal 1° gennaio 1996 l'art. 2, comma 12 della L. 335/1995 ha esteso la pensione di inabilità lavorativa di cui alla L. 222/84 anche ai lavoratori del pubblico impiego. La prestazione è erogabile **solo a domanda da parte dell'interessato** e va corredata da certificato medico del proprio curante, redatto secondo il modello allegato 1 D.M. 187/97.

Requisiti: sanitari e contributivi.

Sanitari: riconoscimento medico-legale da parte della Commissione medica INPS regionale o provinciale.

Contributivi: almeno 5 anni di anzianità contributiva (260 contributi settimanali) di cui 3 nell'ultimo quinquennio (156 contributi settimanali). Ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'Ente provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e alla liquidazione della pensione.

AGEVOLAZIONI FISCALI

PER PERSONE CON DISABILITÀ

Sono agevolazioni fiscali destinate alle persone con disabilità titolari di L. 104/92 e ai loro familiari e consistono nell'IVA agevolata al 4% e la detrazione IRPEF del 19% per l'acquisto di veicoli, sussidi tecnici e informatici, mezzi di ausilio e altri tipi di spese sanitarie.

Il tipo di agevolazione previsto è destinato a diverse categorie di persone con disabilità secondo le tabelle sotto riportate.

Categoria A: l'agevolazione fiscale riguarda le persone **sorde o non vedenti**.

Categoria B: l'agevolazione fiscale riguarda le persone portatrici di **handicap grave** (psichico o mentale) con indennità di **accompagnamento**.

Categoria C: l'agevolazione fiscale riguarda le persone disabili con grave **limitazione della capacità di deambulazione** (o affette da pluriamputazioni) per le quali è riconosciuto l'handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92.

Categoria D: l'agevolazione fiscale riguarda le persone disabili con **impedite o ridotte capacità motorie** ma non affette da handicap grave.

Categoria E: l'agevolazione fiscale riguarda la persona **disabile in senso generale**, cioè la persona "che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Categoria F: l'agevolazione fiscale riguarda **qualsiasi contribuente**, a prescindere dal rientrare nella condizione di "disabile".

Categoria G: l'agevolazione fiscale riguarda **solo** persone **non vedenti**.

Agevolazione	Beneficiario	IVA 4%	Detraz. IRPEF 19%
1. Acquisto di auto o motoveicolo , nuovo o usato	Cat. A, B, C, D	Si	Si
2. Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli alla minorazione della persona disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni.	Categoria D	Si	Si
3. Spese per riparazione auto eccedenti l'ordinaria manutenzione con esclusione del premio assicurativo	Categorie A, B, C, D	no	Si
4. Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (mezzi di ausilio)	Categoria E	Si	Si
5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici	Categoria E	Si	Si
6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione	Categoria E	//	//
7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di una persona disabile in un istituto di assistenza e ricovero	Categoria E	//	//
8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana in istituti di assistenza e ricovero	Categoria F	//	per l'importo oltre 129,11 €
9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie	Categoria F	no	per l'importo oltre 129,11 €
10. Prestazioni chirurgiche, analisi , indagini radioscopiche, ricerche applicazioni; prestazioni specialistiche ; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali ; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi	Categoria F	//	per l'importo oltre 129,11 €
11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381	Categorie A, B, C	//	Si
12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza	Categoria F	//	//
13. Spese sostenute per l'acquisto del cane guida	Categoria G	//	Si
14. Spese di mantenimento per il cane guida	Categoria G	//	//

N.B. Informazioni più dettagliate anche su altre agevolazioni si possono trovare consultando “Le agevolazioni fiscali per le persone disabili” dell’Agenzia delle Entrate e su Handylex all’indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it> e <https://www.handylex.org>.

AGEVOLAZIONI FISCALI SULL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario). In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.

Modalità di richiesta

Farsi assistere dall’Agenzia delle Entrate o da un CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) o proprio commercialista.

Requisiti

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della L. 104/92.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER FAMILIARI DI DISABILE A CARICO

In genere, le agevolazioni descritte nella tabella sopra riportata possono essere usufruite dalle **persone con disabilità** oppure dai familiari che le hanno **fiscalmente a carico** (cioè quando il reddito complessivo del disabile non è superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

Tuttavia ci sono due tipi di eccezioni. La prima riguarda il caso delle **spese mediche generiche e di assistenza specifica** che non sempre richiede la necessità che la persona disabile sia fiscalmente a carico. Mentre la seconda riguarda il **mantenimento del cane guida**, in quanto la detrazione spetta **soltanto alla persona non vedente**, e non anche alle persone alle quali è fiscalmente a carico.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI AUSILIO, SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Sono mezzi volti a favorire l'autonomia e autosufficienza della persona con disabilità (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio), come ad esempio l'acquisto di servoscale, protesi dentarie, apparecchi ortopedici e di oculistica, poltrone e veicoli, opere per il superamento di barriere architettoniche, apparecchiature informatiche o basate su tecnologie meccaniche, carrozzine, protesi, ausili, lettori a riconoscimento ottico OCR/ICR ecc.

La persona con disabilità che ne abbia diritto può usufruire di due tipi di beneficio economico:

- 1) una fornitura gratuita da parte del SSN rappresentata in provincia dall'AsFO (Distretto sanitario)
- 2) una agevolazione statale di carattere fiscale consistente in:
 - detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta da presentare nella dichiarazione dei redditi dell'anno seguente;
 - IVA agevolata al 4%;
 - detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti;
 - detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.

Modalità di richiesta

Per usufruire della agevolazione fiscale la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell'acquisto:

- **copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'INPS** competente. Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario esibire anche:
- **una copia della certificazione rilasciata dal medico curante** che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona con disabilità (visiva, motoria, uditiva o del linguaggio; vedi fac simile certificato medico a pag. 113).

La fattura o ricevuta va portata al CAAF o dal proprio commercialista in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno seguente.

Requisiti

Essere in possesso sia del certificato di invalidità civile che del certificato di handicap L. 104/92 e non è prevista la condizione della gravità cioè è sufficiente il comma 1 dell'art. 3.

Tipologia acquisto	Aliquota IVA	Riferimento normativo
Autoveicoli aventi cilindrata fino a: - 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido - 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido	4%	art. 50 L. 342/2000
Contestuale acquisto di optional	4%	Risoluzione AE n. 117/2005
Adattamenti	4%	Circolare AE n. 46/2001
Riparazione o sostituzione degli adattamenti	4%	Circolare AE n. 17/2015 - Quesito 4.8
Autoveicolo elettrico o ibrido (potenza non superiore a 150KW)	4%	D.L. 124/2019 - art. 53-bis
Motoveicolo elettrico o ibrido	4%	D.L. 124/2019 - art. 53-bis
Bene funzionale tra il sussidio tecnico/informatico e lo specifico handicap	4%	D.M. 14 marzo 1998
Prodotti editoriali per non vedenti e/o sordi	4%	D.P.R. 633/73 Tabella A parte II
Protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti	4%	Circolare Ministero Finanze 18/11/1994 n. 189
Apparecchi per ortopedia, per fratture, per protesi dentarie, per protesi oculistiche, per l'audizione ai sordi e altre	4%	Circolare Ministero Finanze 18/11/1994 n. 189
Poltrone e veicoli simili (anche a motore)	4%	D.P.R. 633/73 Tabella A parte II

Per informazioni più precise sull'acquisizione di ausili tecnici ed informatici, consulta anche l'Ufficio H dell'associazione "Comunità Piergiorgio" di Udine, che fornisce: informazioni, mostra permanente di ausili tecnici e informatici e dell'accessibilità ambientale per l'autonomia della persona disabile. È un servizio gratuito della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine riconosciuto sin dal 1996 come Presidio di Rilevanza Regionale dalla L.R. n. 41/1996 come centro di riferimento sugli ausili per il Friuli Venezia Giulia.

Ufficio H - Comunità Piergiorgio ONLUS Piazza Libia, 1 - Udine

C.F. 00432850303

Tel. 0432 403431 - fax 0432 541676 - e-mail: ufficiogh@piergiorgio.org

AGEVOLAZIONI FISCALI AUTO PER PERSONE CON DISABILITÀ

La normativa italiana prevede anche delle **agevolazioni fiscali sui veicoli** che sono destinati al trasporto delle persone con disabilità o su quelli adattati alla guida per persone con delle menomazioni. Le agevolazioni previste sono:

- **IVA** agevolata al 4% nel quadriennio per l'acquisto di autovetture nuove o usate e anche sulle modifiche fatte sui veicoli;
- **detrazione** del 19% nel quadriennio della spesa sostenuta per l'acquisto o riparazione dell'auto su una spesa massimo di 18 075,99 € nella dichiarazione annuale dei redditi;
- **esenzione** dal pagamento della **tassa di circolazione** (per la categoria D solo se il veicolo viene adattato) non sono previste agevolazioni sull'assicurazione auto; però **alcune compagnie assicuratrici offrono degli sconti sulle polizze auto dedicate proprio ai disabili**;
- **esenzione** dal pagamento delle imposte di trascrizione.

Le agevolazioni fiscali sulle modifiche fatte sul veicolo **devono essere preventivamente autorizzate** dal referente AsFO ufficio DAT (Dipartimento Assistenza Territoriale) via della Vecchia Ceramica, 1 Pordenone (Bronx) 3° piano tel. 0434 369703 che valuterà la domanda, in base alla L.R. 2 febbraio 2005 n. 1, pena decadimento del beneficio.

CHI HA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI AUTO: I REQUISITI DI INVALIDITÀ CIVILE E DELL'HANDICAP

Per fruire di questo beneficio non basta essere riconosciuto portatore di **handicap grave** o **handicap lieve** ma sul verbale di invalidità civile o handicap ci deve essere un **esplicito riferimento** ai benefici previsti dal legislatore (la nuova disposizione agevola l'accesso all'aliquota IVA ridotta alle persone con disabilità lieve ma che siano titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida). Le persone che possono aver diritto alle agevolazioni auto sono:

- **ipovedenti gravi (art. 4, L. 138/2001), ciechi parziali (art. 50 L. 342/2000), ciechi assoluti e sordi**;
- **persone con ridotte o impedito capacità motorie**: sono persone che non sono affette da gravi deficit della capacità deambulatoria (es. amputato arto superiore) ma devono adattare l'autoveicolo alla guida seguendo le prescrizioni della Commissione patenti (**art. 8 L. 449/1977**);
- **persone affette da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)**: se trovate questa frase il veicolo non deve essere obbligatoriamente adattato al trasporto

per beneficiare delle agevolazioni fiscali perché l'invalido in teoria non è munito di patente di guida o gli è stata ritirata;

- **affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluri-amputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/2000):** anche in questo caso non c'è la necessità di adattare il veicolo per fruire delle agevolazioni in quanto l'invalido può non essere munito di patente di guida (esempio amputato entrambi arti inferiori).

Per ulteriori informazioni consulta Portale disabilità FVG e agevolazioni fiscali per persone disabili Agenzia delle entrate.

Condizioni di detraibilità

La detrazione pari al 19% è determinata su un **limite di spesa di euro 18.075,99** e, con riferimento all'**acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni** (decorrente dalla data di acquisto).

Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le **spese di riparazione straordinaria** del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso.

È possibile **riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio**, solo se il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 3.2).

In caso di **furto e mancato ritrovamento** del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo per un importo però da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarre (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.3).

È possibile fruire della detrazione anche **per acquisti successivi**, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto effettuato con le agevolazioni (Circolare n. 21.05.2014 n. 11, risposta 7.5) e **senza necessità di vendere il precedente veicolo**.

È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all'estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l'acquisto del veicolo in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana, secondo le regole previste per le spese sostenute all'estero (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.3).

Disabile fiscalmente a carico:

- se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile;
- se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest'ultimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di un veicolo per ognuno dei disabili a suo carico (Risoluzione 16.05.2006 n. 66);

- un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo dell'acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio con disabilità che risulti fiscalmente a suo carico (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.4);
- la detrazione, invece, non compete al genitore del disabile, intestatario del documento di spesa, che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico dell'altro genitore. Per avere diritto alla detrazione è necessario che l'acquisto del veicolo e l'intestazione al PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente (Risoluzione 17.01.2007 n. 4).

Perdita dell'agevolazione

Il contribuente deve restituire la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse nel caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, salvo nel caso di mutate necessità legate alla propria disabilità che portano il contribuente a cedere il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Anche in questo caso, tuttavia, l'acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, non è agevolabile, salve le ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa.

Fuori dai casi di sostituzione del veicolo, comprato e poi risultato difettoso, tutelati dal codice del consumo istituito con D.lgs 6 settembre 2005, n. 206, il contribuente non può fruire delle agevolazioni prima della scadenza del quadriennio dal precedente acquisto, laddove acquisti un nuovo veicolo per sostituire quello risultato difettoso.

Anche in questo caso, resta fermo che, se il contribuente rivende l'autovettura, prima che sia trascorso il periodo minimo di 24 mesi dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse.

Non è invece tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un'auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma (Risoluzione 28.05.2009 n. 136).

Per ulteriori informazioni consulta Portale disabilità FVG e agevolazioni fiscali per persone disabili Agenzia delle entrate.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER SPESE SANITARIE

Le spese mediche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero, contributi obbligatori previdenziali versati per il personale domestico o addetti all'assistenza personale, danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo (consultare commercialista o CAAF).

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI

Nelle agevolazioni fiscali per disabili rientrano anche altri tipi di spese come l'acquisto o affitto di **protesi sanitarie** (come protesi dentarie e apparecchi ortodontici; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle e simili; apparecchi da inserire nell'organismo, come stimolatori e protesi cardiache), oppure di **attrezzature sanitarie** (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna), così come apparecchi per **facilitare l'audizione** ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità.

DEDUZIONE DAL REDDITO ONERI CONTRIBUTIVI PER ASSISTENZA PERSONALE

Si possono dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare e la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Modalità di richiesta: presso i CAAF in sede di compilazione dichiarazione dei redditi.

Requisiti: essere persona con disabilità non autosufficienti, riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. 104 del 1992 oppure familiari che hanno questi fiscalmente a carico.

DETRAZIONE IRPEF PER FIGLI A CARICO

Le detrazioni IRPEF per figli a carico sono state assorbite nell'assegno unico e vengono riconosciute dopo apposita domanda all'INPS. La detrazione resta solo per il figlio a carico di età superiore a 21 anni.

5 x mille

Nella dichiarazione dei redditi è possibile sostenere una associazione senza costi attraverso la destinazione del 5 per mille, compilando la scheda sul modello 730 o Unico mettendo il codice fiscale della stessa (**cod. fiscale ANMIC 91003730933**).

Erogazioni liberali agli enti del terzo settore iscritte al Runts

Sono ammesse detrazioni IRPEF per le persone fisiche e/o deduzioni per le imprese e persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi mediante sistemi tracciabili di pagamento, a favore di enti del terzo settore iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Lascito testamento

È un modo per lasciare che viva la memoria dopo la morte. Con il testamento è possibile destinare le proprie sostanze liberamente, con i soli limiti posti dalla legge a favore di alcuni parenti detti 'legittimari'.

Il testamento olografo è la forma più semplice per esprimere le proprie volontà: basta scrivere a mano in un foglio di carta le proprie volontà, con la data (giorno, mese ed anno) e la firma (nome e cognome) posta alla fine delle disposizioni.

Per evitare il pericolo che il testamento olografo venga perso o distrutto è consigliabile stenderlo in due (o più) originali e depositarne uno fiduciarmente presso un notaio (o altre persone di fiducia).

LA PERSONA DISABILE E LA PATENTE DI GUIDA

LA PATENTE SPECIALE (AS-BS-CS-DS)

La **patente speciale** è il certificato di idoneità rilasciato, a seguito di una visita presso un'apposita **Commissione medica** (Pordenone Cittadella della Salute 2° piano via Montereale 32/A tel. 0434 1923213), a persone affette da minorazioni anatomiche, funzionali o sensoriali, per la guida di **veicoli opportunamente modificati** in funzione delle proprie patologie. Per ottenere una **patente speciale** è necessario innanzitutto effettuare una **visita** di accertamento dei requisiti di **idoneità** psicofisica da parte della **Commissione medica locale**, da richiedersi presentando **un certificato medico** su apposita modulistica all'ufficio competente dell'Asl. Le **minorazioni e mutilazioni fisiche oggetto di valutazione** da parte della Commissione medica locale, nei casi dubbi e quando espressamente previsto dal Regolamento di esecuzione del CdS (art. 321 e ss.), sono le seguenti: efficienza degli arti, amputazioni, minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, anchilosi invalidanti, malattie dell'apparato visivo, diminuzione della vista, diminuzione dell'udito e anomalie della conformazione e/o dello sviluppo somatico.

Nel caso in cui la persona sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento. Successivamente si deve sostenere la prova teorica e quella pratica entro 90 giorni dal rilascio dell'idoneità. La prova pratica dovrà avvenire utilizzando un veicolo con gli adattamenti prescritti. Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Nel caso in cui la persona sia già titolare di una patente normale, l'esame di guida non deve essere sostenuto. **La patente speciale è compatibile con l'indennità di accompagnamento.**

Rinnovo. Con le nuove disposizioni il rinnovo della patente speciale per le persone con disabilità di tipo motorio avverrà semplicemente in autoscuola come avviene per tutti i cittadini e non serve più ritornare in Commissione medica locale dell'ASL.

Revisione della patente: invalidità civile e patente, è possibile?

La possibilità o meno di continuare a guidare l'auto con il riconoscimento dell'invalidità civile dipende dal tipo di malattia invalidante. **L'inibizione scatta** nei casi di affezioni gravi cardiovascolari, endocrine, del sistema nervoso, psichiche, demenze uso di sostanze psicoattive ovvero farmaci, alcol e sostanze stupefacenti, diabete scompensato e complicato, età avanzata, grave ipoacusia, riduzione significativa della vista in entrambi gli occhi o quando la differenza dell'acuità visiva tra i due occhi supera 8/10, OSAS. Comunque l'elenco delle malattie per l'**invalidità 2021** considerate pericolose per la guida di un'auto sono contenute del regolamento di esecuzione del Codice della strada. È obbligo della Commissione medica segnalare all'ispettorato della Motorizzazione civile, in sede di visita, la revisione della patente di guida dell'invalido **in relazione alla gravità della malattia**. L'ispettorato della Motorizzazione civile comunica all'invalido l'apertura di una istruttoria a suo carico che potrebbe concludersi con l'invito a presentarsi in Commissione patenti dell'Azienda Sanitaria, **presso la Cittadella della Salute via Montereale 32/A Pordenone 2° Piano**, scala A, tel. 0434 1923213 per l'accertamento dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida. A questo punto l'invalido è tenuto a presentarsi alla Commissione medica patenti per prenotare la visita per il rilascio del certificato di idoneità alla guida. Questa procedura è una garanzia per l'assicurato in quanto in caso di incidente stradale l'ente assicuratore potrebbe fare azione di rivalsa se non è stata confermata l'idoneità alla guida per la persona con disabilità.

PRIMA, DURANTE E DOPO DI NOI

La L. 112 del 2016, è chiamata anche legge sul "Dopo di noi". Viene chiamata così perché è una legge redatta per assicurare un futuro dignitoso alle persone con disabilità (PcD) grave (già riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92), dopo la perdita dei genitori.

Questa legge è molto importante per tutte le PcD, perché permette di aiutarle a progettare attivamente il proprio percorso di vita, ad esempio decidere dove vivere, con chi vivere e cosa fare, quando i loro genitori non ci saranno più.

Con questa legge anche i genitori possono scegliere come aiutare i propri figli con grave disabilità, quando non saranno più in grado di stare accanto a loro.

La L. 112/2016 prevede che le persone con disabilità grave possano esercitare il diritto di partecipare attivamente alla realizzazione del loro progetto personalizzato.

Sempre con la L. 112 del 2016, per la prima volta in Italia, si introduce il budget di progetto, ossia l'insieme degli aiuti da dare alle PcD, affinché possano scegliere cosa è meglio per loro.

Per i familiari che hanno in carico assistenziale una PcD c'è un:

- **PRIMA**, cioè i benefici economici e non economici, che il welfare italiano mette loro a disposizione. Per quanto riguarda i benefici economici, come è noto, sono erogati in base al reddito personale, per cui **il consiglio è di non intestare beni o rendite all'invalido da parte dei familiari finché sono in vita, pena la perdita del beneficio economico e la pensione di reversibilità del genitore.**
- **DURANTE**, è il periodo in cui viene formulato il progetto personalizzato, documento orientato allo sviluppo personale, all'emancipazione e all'inclusione sociale, ad esempio inclusione scolastica, lavorativa, in comunità. Il Progetto personalizzato è elaborato, dopo scrupolosa valutazione multidimensionale da parte di un apposito team, su mandato del Servizio sociale del Comune/AsFO e in seguito valutato e approvato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale, dalla PcD e dai familiari. Il processo di costruzione del Progetto personalizzato è complesso e prevede una valutazione tecnica della PcD, in diversi contesti di vita e situazioni, che prevede necessariamente la conoscenza della stessa e del nucleo familiare, l'ambiente di vita, il livello di comprensione e collaborazione al fine di individuare i bisogni, le aspettative e i desideri della PcD, sui quali pianificare i sostegni, istituzionali e informali, necessari per favorire l'autonomia, la partecipazione, l'autodeterminazione e identificarne gli erogatori. La PcD deve essere coinvolta e messa nelle condizioni di esprimersi in merito al proprio Progetto personalizzato, il quale deve tener conto di tutte le dimensioni della qualità di vita, per il raggiungimento del massimo stato di benessere fisico, psicologico, spirituale e sociale. Il Progetto personalizzato è uno strumento flessibile, soggetto a modifiche nell'arco del tempo: le situazioni possono modificarsi e richiedere un adeguamento dei sostegni.

Il Progetto personalizzato deve quindi rispettare le richieste della persona con disabilità, i suoi bisogni e i suoi desideri. Garante della realizzazione di ciò è la figura del Case manager (indicato nel progetto), che può essere un familiare vicino alla PcD oppure un operatore. Il Case manager ha quindi la funzione di governo e verifica della realizzazione dei contenuti del Progetto Personalizzato, attraverso azioni di sostegno e facilitazione della PcD o degli altri operatori coinvolti.

La famiglia, o la stessa PcD può, rivolgendosi al Servizio sociale del Comune/AsFO, richiedere la possibilità di pianificare per tempo e con tranquillità, come previsto dalla L. 112, il futuro del proprio caro, dando avvio alla valutazione multidimensionale. Le PcD e i familiari possono avvalersi in questa fase delle associazioni di settore che offrono consulenza, diretta/indiretta (esperto legale in diritto di famiglia, commercialista, notaio, ecc.) circa gli aspetti di percorso ed economico-finanziari da non sottovalutare per proteggere il futuro della PcD.

Le strutture organizzative e le persone di riferimento sul “Dopo di noi”

Il **Sindaco** è il responsabile della salute e del benessere dei cittadini; esercita questa funzione attraverso la **Conferenza dei sindaci**, e attraverso un **atto di delega** (modalità che verrà rivista in seguito all’approvazione della L.R. 16/22). I sindaci della provincia di Pordenone, definiscono **l’impegno dell’Azienda sanitaria (AsFO)** nella gestione degli interventi e servizi rivolti alle PcD e alle loro famiglie, con gestione da parte della **Direzione dei Servizi Socio sanitari (DSS)**, che svolge attività di carattere sociale, educativo, assistenziale con l’obiettivo di favorire al massimo l’integrazione sociosanitaria in ogni fase e contesto di vita del cittadino con disabilità.

L’accesso per la presa in carico avviene di norma tramite segnalazione da parte dell’equipe multidisciplinare del Distretto di appartenenza della persona con disabilità, da parte dei Servizi socio sanitari territoriali e di enti privati. Un ruolo fondamentale nel processo di presa in carico e progettazione personalizzata degli interventi è realizzato dagli assistenti sociali. L’assistente sociale è presente in ciascun Distretto sanitario (si vedano i riferimenti sopra indicati) per la gestione dei casi di competenza territoriale, e presso la Direzione dei servizi socio sanitari con funzione organizzativa, di programmazione e supervisione.

DOPO DI NOI: si mettono in atto le decisioni prese nella fase del **Durante**.

Per la pensione di reversibilità al figlio inabile al lavoro, si rimanda a quanto affermato nel capitolo “collocamento mirato” a pag. 90.

ESEMPIO RICHIESTA RETTIFICA IN AUTOTUTELA PER BONUS AUTO

Al Direttore U.O. Medico legale
Sede INPS Pordenone

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
C.F. _____
residente a _____ in via _____
tel. _____ e-mail _____

chiede

la seguente integrazione al verbale di L. 104/92

- per portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8, L. 449/1997) per acquisto auto con modifiche (*)
- invalido con gravi limitazioni della capacità deambulatoria o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/2000) per acquisto auto non modificata con IVA agevolata e esenzione bollo (**)
- invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPE 495/92) per contrassegno invalidi ai sensi del codice della strada

(*) e (**) le due richieste non possono essere cumulative

Luogo e data

Firma

Allega: copia documento di riconoscimento in corso di validità
copia verbale L.104/92
documentazione sanitaria di supporto alla richiesta

FAC SIMILE CERTIFICATO MEDICO PER RICHIESTA AUSILI CON BENEFICIO FISCALE

Certifico

che il/la Sig/Sig.ra _____

Nato/a a _____ il _____

è portatore/trice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104, essendo affetta da menomazione **permanente** (specificare uditiva, visiva, motoria, del linguaggio) come da verbale Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del Centro medico-legale INPS di Pordenone del 10.12.2021.

Si rilascia il presente certificato per fruire dell'IVA agevolata al 4% e della detrazione fiscale del 19% all'acquisto di sussidi, in base al decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 7 aprile 2021.

In fede

Luogo e data

Firma

ELENCO PATOLOGIE

art. 42-ter comma 1 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 che esonerano dalla visita al compimento del 18° anno

Le persone minori di età affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco (D.M. Ministero Economia e Finanza 2 agosto 2007), al compimento del 18° anno, sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. È fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.

- 1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia.
- 2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica.
- 3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile.
- 4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide.
- 5) Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8.

- 6) Epatopatie con compromissione del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica.
- 7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati.
- 8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4)
 - atrofia muscolare progressiva;
 - atassie;
 - afasie;
 - lesione bilaterale combinata dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione; fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento
- 9) Patologie cromosomiche e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nell'organo e/o di apparato (es. Sindrome di Down).
- 10) Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita personale di relazione e abilità-competenze di adattamento sociale.
- 11) Deficit totale della visione accertato mediante visus naturale (spento, motu manu, ombra luce, campo visivo inferiore al 3%).
- 12) Deficit totale dell'udito, congenito o insorto prima dei 12 anni, valutato con esame audiometrico o impedenzometria o potenziali evocati uditivi

STRUMENTI COMPENSATIVI PIÙ DIFFUSI E UTILI

- Programmi di videoscrittura con correttore ortografico, stampante e scanner
- Programmi con foglio di calcolo e stampante
- Schemi e mappe concettuali
- Penna digitale o smart pen
- Software di sintesi vocale
- Libri e vocabolari digitali
- Computer e tablet
- Registratori

GLOSSARIO, SIGLE,

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

AAS: Azienda Assistenza Sanitaria

ACC.AS/PS: mod. di ACCertamento
Assegno Sociale/Pensione Sociale

As-Bs-Cs-Ds: patente speciale A-B-C-D

ADI: Assistenza Domiciliare Infermieristica

ADL: Activities Daily Living o attività base
della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, man-
giare ecc.)

AdS: Amministratore di Sostegno

AdV: Associazioni di Volontariato

AFT: Aggregazioni Funzionali Territoriali

AGD: assegno alle persone in condizione di
gravissima disabilità (vedi FAP)

AGO: Assicurazione Generale Obbligatoria

AIC: autorizzazione immissione in commer-
cio di un farmaco

AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco oppure
Associazione Italiana Fra Anziani

AISM: Associazione Italiana Sclerosi Multipla

AITSaM: Associazione Italiana Tutela Salute
Mentale

ANFASS: Associazione Nazionale Famiglie
di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Re-
lazione

ANMIC: Associazione Nazionale Mutilati
Invalidi civili

AOI: Assegno Ordinario Invalidità

APA: Assegno Per Autonomia

APE sociale: Anticipo PENSIONISTICO sociale

AP70: modello INPS per attivazione bene-
fici I.C.

AP71: modello INPS per definizione post
mortem dell'I.C.

AsFO: Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

ASL: Azienda Sanitaria Locale

ASLA: Associazione Sclerosi Laterale Amio-
trofica

ASS: Azienda Socio Sanitaria

ATER: azienda territoriale per l'edilizia re-
sidenziale

ATP: Accertamento Tecnico Preventivo per
il ricorso giudiziario contro INPS

CAF: Contributo per l'Aiuto Familiare (vedi
FAP)

CAAF: Centro Autorizzato Assistenza Fiscale

C.C: Codice Civile

C.F: Codice Fiscale

C1-C4: vertebra cervicale da 1 a 4

CIC: Convenzione Invalidità Civile

CIE: carta identità elettronica

CML: Commissione Medico Legale

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

Codice Braille: sistema di lettura e scrittura tattile per ciechi

CdS: Codice della Strada

CNS: Carta Nazionale dei Servizi

Colf: collaboratrice familiare

Co.Mi.DIS.: Collocamento Mirato Disabili

CRIBA FVG: Centro Regionale Informazione sulle Barriere Architettoniche del Friuli Venezia Giulia

CTU: Consulente Tecnico d'Ufficio cioè consulente ausiliario del giudice

dB: decibel

DAT: Dipartimento Assistenza Territoriale

D.lgs.: Decreto legislativo

D.L.: Decreto legge

D.M.: Decreto ministeriale

D.P.C.M.: Decreto Presidente Consiglio dei Ministri

D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica

Disabilità: (domanda) equivale a domanda di L. 68/99

D.C. EU: Disability Card Europea

Domus numero: numero identificativo del certificato medico che viene associato alla domanda di prestazione INPS

DSA: Disturbi Specifici Apprendimento

DSS: Direzione Servizi Sociosanitari

EMDH: Equipe Multidisciplinare Distrettuale Handicap disciplinato dalla L.R. 41/96, è stato sostituito dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) con l'entrata in vigore della Legge di riforma della disabilità FVG n.16 del 2022

ENS: Ente Nazionale Sordi

E.U.: Unione Europea

FAP: Fondo Autonomia Possibile (comprende AGD, APA, CAF, SPM, SVI, sostegno in favore di persone con problemi di salute mentale e/o dipendenza patologica)

F.: Facebook

FVG: Friuli Venezia Giulia

H.: handicap

I.A.: Indennità Accompagnamento

IADL: Instrumental Activities Daily Living scala di valutazione autonomia nelle attività strumentali

I.C.: Invalido Civile

ICLAV: Invalidità Civile LAVORO obbligo amministrativo mediante mod. di mancata prestazione di attività lavorativa

ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute

ICRIC: modello INPS di non ricovero per I.C. titolari di indennità di accompagnamento

I.F.: Indennità Frequenza

INAIL: Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro

INPDAP: Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Apparato Pubblico

INPS: Istituto Nazionale Previdenza Sociale

I.O.: Invalidità Ordinaria o Previdenziale

IRPEF: Imposta sul Reddito delle PERSONE Fisiche

ISEE: Indicatore Situazione Economica Equivalente (ordinario, socio-sanitario e altre forme)

IVA: Imposta Valore Aggiunto

L. n. 6 del 09.01.2004 riguarda l'istituzione dell'Amministratore di Sostegno (AdS)

L. 16/2022 FVG: legge di riforma sulla disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia

L. 222/1984: dà diritto all'assicurato con capacità lavorativa ridotta a meno di 1/3 all'assegno previdenziale

L. 227/2021: legge delega del parlamento ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di disabilità al fine di garantire alla Persona con Disabilità (d'ora in poi PcD) di ottenere...

L. 382/1970: legge sulla cecità civile

L. 118/71: legge sulla invalidità civile

L. 104/92 o legge sull'handicap

L. 80/2006: accertamento I.C. riguardante soggetti con patologie oncologiche in fase attiva

L. 68/99 o legge per il collocamento mirato lavorativo o disabilità

L. 18 dell'11.02.1980: istituisce l'I.A. per gli invalidi civili totalmente invalidi

L. 508/88: disciplina l'I.A. e istituisce la I.F.

L. 509/88: istituisce la fornitura di ausili, protesi e presidi, l'esenzione ticket per gli I.C.

Medico di categoria: medico rappresentante associazioni di categoria es. categoria I.C. = medico ANMIC

MMG: medico di medicina generale

MEF: Ministero di Economia e Finanza

Mod. SS3: modulo di certificato medico introduttivo per richiesta di invalidità ordinaria o pensione di inabilità lavorativa

NASPI: nuova assistenza sociale per l'impiego

OCR/ICR: Optical Character Recognition trasforma un doc. cartaceo in linguaggio digitale: ICR intelligent character recognition, trasforma un manoscritto in linguaggio digitale (es. un modulo compilato a mano)

ONU: Organizzazione Nazioni Unite

OSAS: apnee ostruttive nel sonno

OVCI: Organo Valutazione Cooperazione Internazionale

P.A.: Pubblica Amministrazione

PcD: Persona con Disabilità

PCI: Paralisi Cerebrale Infantile

PdC: Pensione di Cittadinanza

PEC: Posta Elettronica Certificata

PNRR: Piano Nazionale Ripresa Resilienza

PUA: Punto Unico Accesso Distretto Sanitario

RdC: Reddito di Cittadinanza

RED: modello INPS per dichiarazione situazione reddituale per prestazioni legate al reddito

REMS: Residenza per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza

RSA: Residenza Sanitaria Assistenziale

RUNTS: Registro Unico Nazionale Terzo Settore

SIL: Servizio Integrazione Lavorativa

SMS: short message service

SOGIT: Soccorso dell'Ordine di S. Giovanni in Italia

SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale composta da 2 credenziali: username e password

SPM: Sostegno ai Progetti dedicati ai Minori (vedi FAP)

SSC: Servizio Sociale Comuni

SVI: Sostegno alla Vita Indipendente (vedi FAP)

QR Code: codice a barre bidimensionale composto da moduli neri disposti dentro un quadrato bianco

UVD: Unità Valutazione Distrettuale

UIC: Unione Italiana Ciechi

U.O.: Unità Operativa

UOT: Unità Operativa Territoriale dei Servizi Sociali

UVM: Unità Valutazione Multidimensionale

Visus: acuità visiva da 1/10 a 11/10

WEB: spazio elettronico e digitale di Internet destinato alla pubblicazione di contenuti multimediali

ZSL: Zona Sosta Limitata

ZTC: Zona Traffico Controllato

ZTL: Zona Traffico Limitato

CONTATTI E RECAPITI UTILI

CENTRI PER L'IMPIEGO

Centro impiego MANIAGO

viale della Vittoria 11
tel. 0434 529590
cpi.maniago@regione.fvg.it

Centro impiego PORDENONE

via Borgo S. Antonio 23
tel. 0434 529292
cpi.pordenone@regione.fvg.it
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore
12.30
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Centro impiego SACILE

via G. Mazzini 9
tel. 0434 529560
cpi.sacile@regione.fvg.it

Centro impiego SAN VITO AL TAGLIAMENTO

via Fabrici 27
tel. 0434 529580
cpi.sanvito@regione.fvg.it

Centro impiego SPILIMBERGO

Corte Europa 11
tel. 0434 529570
cpi.spilimbergo@regione.fvg.it

COLLOCAMENTO MIRATO

Pordenone

via Canaletto 5
collocamentomirato.pordenone@regione.fvg.it
tel. 0434 529363 - 9361

**SIL (Sistema dell'Inclusione
Lavorativa)** (vedi paragrafo dedicato su
servizi per persone adulte con disabilità
da disturbi del neurosviluppo)
Accesso tramite appuntamento:

Pordenone via Canaletto 5
tel. 0434 1909950

Maniago via Unità d'Italia 7 presso
Distretto sociosanitario di Maniago
tel. 0427 735290

Spilimbergo via R. Sanzio 1 presso
Distretto Sociosanitario Contatti
tel. 0427 595624

Azzano Decimo: stessi contatti di
Pordenone

San Vito al Tagliamento piazzale
Linteris 4 presso Distretto sociosanitario
tel. 0434 841553

Sacile via Ettoreo 4 presso Distretto
sociosanitario
tel. 0434 736432



Front desk sala attesa U.O. di Medicina Legale
tel. 0434 527387

Segreteria U.O. Medicina Legale INPS
Pordenone
tel. 0434 527260

Per informazioni su:
iter domanda di I.C., data della visita in Commissione, giudizio medico-legale, visione verbale I.C., altre info e avvisi, si può consultare il nuovo portale della disabilità INPS
Per entrare andare su www.inps.it
Il portale della disabilità e accedere attraverso la propria identità digitale: SPID di livello 2 o CIE attivata o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Sportelli di prossimità Tribunale di Pordenone

Pordenone piazza Giustiniano 7
tel. 0434 501250 - fax 0434 501252
amministratordisostegno@gmail.com
da lunedì a venerdì 9.00-12.00

Spilimbergo e Maniago
via Mazzini, 17 a Spilimbergo
tel. 0427 51499
spilimbergosostegnosolidale@gmail.com
mercoledì 9.30-12.00
sabato 9.30-12.00

San Vito al Tagliamento
piazzetta Standhtlon 1
tel. 0434 80681 - fax 0434 834082
amm.sostegno@alice.it
Da lunedì a sabato 8.30-12.00

Aviano, Sacile e Vigonovo
via Ippolito Nievo 1/A a Sacile
tel. 0434 1696366 – 342 5834911
fax 0434 1691246
ads.sacile@associazionesanpietro.it
martedì 9.00-13.00

Maniago
viale della Vittoria 11
tel. 366 8252222
amministratordisostegno@maniago.it
lunedì 10.00-12.00
giovedì 10.00-12.00

Sacile
via Ettoreo 4
tel. 0434 1696366 – 342 5834911
fax 0434 1691246
ads.sacile@associazionesanpietro.it
giovedì 9.00-13.00

Vigonovo (Fontanafredda)
via Puccini 10
tel. 0434 1696366 – 342 5834911
fax 0434 1691246
ads.sacile@associazionesanpietro.it
lunedì 9.00-13.00

Azzano Decimo
via Don Bosco 2
tel. 0434 1696434 - fax 0434 420859
ads.azzano@associazionesanpietro.it
lunedì 8.30-12.30
martedì 14.00-18.00
giovedì 14.00-18.00

Portogruaro

piazzetta del castello 1
tel. 0421 277291 - adsrete@gmail.com
martedì 9.00-12.00 e 14.30-17.30
giovedì 14.30-17.30
venerdì 9.00-12.00

SISTEMA SOCIALE

Ambiti territoriali per la gestione associata del servizio sociale dei comuni (SSC) e recapiti UOT (unità operative territoriali) provincia di Pordenone

LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO

Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo, Sacile

UOT Aviano-Budoia tel. 0434 652961
UOT Brugnera tel. 0434 616719
UOT Caneva tel. 0434 797487
UOT Fontanafredda tel. 0434 656646
UOT Sacile-Polcenigo tel. 0434 786266

Ente gestore: Comune di Sacile

tel. 0434 787220

TAGLIAMENTO

Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, san Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone-Arzene

San Vito al Tagliamento:
area adulti tel. 0434 843417
e tel. 0434 843418
area anziani tel. 0434 843420
e tel. 0434 843419

Casarsa della Delizia:
area adulti tel. 0434 873939
area anziani tel. 0434 873938

Morsano al Tagliamento e frazione
Ramuscello di Sesto al Reghena
tel. 0434 843421

Cordovado tel. 0434 684424 o 843426

San Giorgio della Richinvelda
tel. 0427 -968616

San Martino al Tagliamento:
area adulti tel. 0434 88008 o 843422
area anziani tel. 0434 88008 o 843424

Sesto al Reghena Municipio
tel. 0434 843427 o 0434 693933

Bagnarola Delegazione tel. 0434 688088

Valvasone Arzene:
area adulti tel. 0434 89044
o 0434 84342 area anziani
tel. 0434 89044 o 843424

Ente gestore: Comune di San Vito al Tagliamento

serviziosociale@sanvitoaltagliamento.fvg.it
tel. 0434 843411

SILE E MEDUNA

Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini

Azzano Decimo Servizio socio-assistenziale
p.zza Libertà 1, piano 1
tel. 0434 636727 o 0434 636771
servizisociali@comune.azzanodecimo.pn.it
dal lunedì al venerdì 10.00-13.00
giovedì anche 16.00-18.00

VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Andreis, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro

Ente gestore: Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali

tel. 0427 707350

segreteria@vallidolomitifriulane.utifvg.it

Orario di apertura al pubblico:

lunedì e giovedì 10.00-12.30 e 15.00-

17.00

martedì e venerdì 10.00-13.00

mercoledì chiuso

Altre informazioni più dettagliate possono essere assunte sul sito internet S.S.C. Valli e Dolomiti Friulane e cliccando su Servizi sociali comunali.

NONCELLO

Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola

Ente gestore: Comune di Pordenone

Palazzo Crimini - piazzetta Calderari 2

Pordenone

tel. 0434 392611

UOT Pordenone: dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio su appuntamento

UOT Porcia via delle Risorgive Assistente sociale area adulti, famiglie, disabilità, anziani tel. 0434 923071

UOT San Quirino via Piazzetta 4
tel. 0434 586978 o 0434 917682

UOT Cordenons piazza della Vittoria 1
Ass. Sociale
tel. 0434 586978 / 0434 586911

UOT Roveredo in Piano via Carducci 9
Assistente sociale area adulti, famiglie, disabilità, anziani
tel. 0434 923071

UOT Zoppola via A. Romanò 14
Assistente sociale
tel. 0434 58697 o 0434 577511

Altre informazioni più dettagliate potranno essere assunte consultando sul sito internet: Ambito territoriale del Noncello cliccando su organizzazione e successivamente organizzazione territoriale scegliendo il comune interessato (Pordenone, Porcia, San Quirino, Cordenons, Roveredo in Piano, Zoppola)



STRUTTURE PROTETTE PRESENTI NELLA PROVINCIA DI PORDENONE

STRUTTURE PER ANZIANI PUBBLICHE COMUNALI

Residenza protetta di Sacile

via Ettoreo 4

tel. 0434 736282 (di reparto operativo sulle 24 ore)

tel. 0434 787206 o 0434 787242 (dal lunedì al venerdì con memoria chiamata)
Solo posti in convenzione non autosufficienti

Presente modulo di **centro diurno** non dentro la struttura ma in spazio autonomo nello stesso stabile. Il servizio è gestito dalla direzione della casa di riposo con 20 posti per non autosufficienti e 10 posti per autosufficienti.

via Ettoreo 4 Sacile

tel. 0434 736407 o 0434 787242

Casa di soggiorno per anziani Aviano

via Aldo Moro 13

tel. 0434 652367 centralino

Solo posti in convenzione non autosufficienti

Casa di riposo per anziani "Ada e Alfredo Arcicasa" San Quirino"

via Piazzetta 4

tel. 0434 91250

Posti in convenzione per non autosufficienti e 2 posti in regime privato
Attivato all'interno un **modulo centro diurno** per 10 posti.

Centro Assistenza anziani Maniago

via S. Mauro 6 Maniago

tel. 0427 701480

Solo posti in convenzione per non autosufficienti

STRUTTURE PER ANZIANI ASP

(aziende pubbliche di servizi alla persona)

ASP "Casa Lucia" di Pasiano di Pordenone

via Roma 54

tel. 0434 614001

Solo posti in convenzione per non autosufficienti

ASP "Umberto I" Azienda pubblica servizi alla persona di Pordenone

via Piazza della Motta 12 – Pordenone
tel. 0434 223811

Solo posti in convenzione per non autosufficienti

Sede Casa Serena Pordenone

via Revedole 88

tel. 0434 41221

Posti in convenzione per non autosufficienti e alcuni posti in regime privato

ASP "Daniele Moro" Morsano al Tagliamento

via Roma 27 – Morsano al Tagliamento

tel. 0434 697046

Solo posti in convenzione per non autosufficienti (non attivo al momento causa Covid il modulo centro diurno per 20 posti anziani non auto e 12 posti persone affette da patologie dementigene)

ASP Solidarietà "Monsignor Domenico Cadore" di Azzano Decimo

viale 25 Aprile

tel. 0434 640074

Solo posti in convenzione per non autosufficienti

ASP Pedemontana sede "LE BETULLE" Cavasso Nuovo

via Vittorio Veneto 91

tel. 0427 77248

Posti in convenzione per non autosufficienti e n. 3 posti per autosufficienti

Attivato all'interno un **modulo centro diurno** per 5 posti

Sede "Casa dell'emigrante c. e a. Carnera" Sequals

via G.D. Facchina 82

tel. 0427 93231

Posti in convenzione per non autosufficienti e n 7 posti per autosufficienti

Attivato all'interno un **modulo centro diurno** per 5 posti.

Azienda alla persona di Spilimbergo

via Barbacane 19

tel. 0427 2134

Posti in convenzione per non autosufficienti; alcuni posti per autosufficienti ma soggetti a valutazione da parte della direzione della struttura per ingresso (non attivato al momento il modulo centro diurno per anziani non autosufficienti)

ASP cordenonese "Virginia Fabbri Taliento"

via Cervel 68 – Cordenons

tel. 0434 930440

Posti in convenzione per non autosufficienti e n 1 posto per autosufficienti

Attivo all'interno un **modulo centro diurno** per 20 posti

STRUTTURE PER ANZIANI PRIVATE PARROCCHIALI

Casa di riposo "SS. Vito, Modesto e Crescenzia" San Vito al Tagliamento

via Savorgnano 47

tel. 0434 842511

Posti in convenzione per non autosufficienti e posti per autosufficienti

Casa di riposo "Fondazione G. Fabricio" della parrocchia San Martino vescovo e Sacro cuore di Gesù

via Villa Dote 17 - Clauzetto

tel. 0427 80205

Solo posti in convenzione per non autosufficienti

STRUTTURE PER ANZIANI PRIVATE

Fondazione Micoli Toscano

via Vincenzo Favetti 7 – Zoppola

tel. 0434 97187

Solo posti in convenzione per non autosufficienti

Presente **modulo per centro diurno** non più attivo nel periodo post covid

Residenza Polifunzionale "La Panoramica"

via Tagliamento 10 – Pinzano al Tagliamento

tel. 0432 950890

Solo posti in convenzione per non autosufficienti

Presente modulo per centro diurno non più attivo nel periodo post Covid

Gruppo Zaffiro residenza di Pordenone

via Vittorio Veneto 31 – Torre di Pordenone

tel. 0434 539200

Posti privati per anziani non autosufficienti

Fondazione "Opera Colledani Bulian"

via Borgo Sant'Antonio 8 - Valvasone

tel. 0434 899390

Posti solo per autosufficienti

Attivato all'interno un **modulo centro diurno**.

Casa albergo di Cimolais – Coop. Soc. a rl Itaca

via XXXI Ottobre 1 – Cimolais
tel. 0427 87035
Posti solo per autosufficienti

Cooperativa Sociale Foenis

tel. 340 6403995

Per anziani autosufficienti

Sede Aviano Casa Alberina ingresso

gestito con SSC e Distretto sanitario

Sede Casa Famiglia Lucia – Roveredo in Piano

Sede Casa Clelia – Pordenone

Cooperativa Sociale Pordenonese Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. Srl sede Casa Colvera

via Colvera 1 – Pordenone

tel. 0434 550073

Per anziani autosufficienti

Sospeso in seguito al Covid il modulo centro diurno interno

CENTRI SEMIRESIDENZIALI

SACILE

Centro diurno con 20 posti per non autosufficienti e 10 posti per autosufficienti.

via Ettoreo 4

Presso la Casa di Riposo

tel. 0434 736407 o 0434 787242

AVIANO

Centro diurno con 16 posti per non autosufficienti con patologie dementigene.

via Aldo Moro 13

tel. 340 7862812

BRUGNERA

“Casa Vittoria” con 20 posti per non autosufficienti

via Vittorio Veneto 62/B

tel. 0434 624145

POLCENIGO

Centro diurno con 15 posti complessivi sia per autosufficienti che per non autosufficienti

via Spinetti n 39 Coltura di Polcenigo

tel. 0434 747151

CAVASSO E SEQUALS ASP PEDEMONTANA

Moduli di centro diurno attivi all'interno della struttura di Cavasso e di Sequals, il contatto telefonico è quello delle rispettive strutture. Accolgono non autosufficienti.

CORDENONS ASP Cordenonese “Virginia Fabbri Taliento

Modulo di centro diurno attivo all'interno, il contatto telefonico è quello della struttura. Accoglie non autosufficienti.

VALVASONE FONDAZIONE “Opera Colledani Bulian”

Modulo attivo di centro diurno all'interno della struttura, il contatto telefonico è quello della struttura, accoglie autosufficienti.



- Distretto del Noncello
- Distretto delle Dolomiti Friulane
- Distretto del Tagliamento
- Distretto del Sile
- Distretto del Livenza

**DIREZIONE DEI SERVIZI
SOCIO SANITARI AsFO**

Pordenone - sede centrale
via della Ceramica Vecchia 1 (Bronx) 5° piano
Segreteria tel. 0434 369890
fax 0434 523011
e-mail: dss@asfo.sanita.fvg.it

DISTRETTI SANITARI PROVINCIA DI PORDENONE

Distretto del Noncello

Pordenone

via Montereale 32/A
presso Cittadella della Salute - 1° piano
tel. 0434 1923127
distretto.urbano@asfo.sanita.fvg.it

Distretto delle Dolomiti Friulane

Maniago

via Unità d'Italia 19
tel. 0427 735331 fax 0427 735345
distretto.nord@asfo.sanita.fvg.it
Centralino: 0427 735111

Distretto del Tagliamento

San Vito al Tagliamento

Piazzale Linteris 4
tel. 0434 841721
distretto.est@asfo.sanita.fvg.it

Distretto del Sile

Azzano Decimo

viale XXV Aprile 40
tel. 0434 423311 – 0434 423314
distretto.sud@asfo.sanita.fvg.it

Distretto del Livenza

Sacile via Ettoreo 4

tel. 0434 736375 o 0434 736386
distretto.ovest@asfo.sanita.fvg.it
Centralino: 0434 736111

Responsabile Amministrativo

Distretti Noncello e Livenza

tel. 0434 1923127

RECAPITI UTILI PER PERSONE CON DISABILITÀ PRESSO I DISTRETTI SANITARI

L'Anagrafe sanitaria è presente in ogni Distretto sanitario

È l'ufficio di riferimento per:
la scelta e revoca del Medico di medicina generale e del Pediatra di libera scelta;
il rilascio della tessera sanitaria cartacea;
l'attivazione e la richiesta di re-immissione della Carta Regionale dei Servizi;
la registrazione sulla tessera sanitaria cartacea delle esenzioni dal pagamento del ticket per specifiche patologie/ situazioni.

Distretto del Noncello

Pordenone via Montereale 32/A

Cittadella della Salute 1° piano - scala A
tel. 0434 1923127
anagrafe.urbano@asfo.sanita.fvg.it
Orario: lunedì, mercoledì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 15.00; martedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 12.00

Distretto delle Dolomiti Friulane

Maniago via Unità d'Italia 19

tel. 0427 735302
anagrafe.nord@asfo.sanita.fvg.it
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - lunedì dalle 14.00 alle 15.30

Spilimbergo via Raffaello 1

tel. 0427 595729
anagrafe.nord@asfo.sanita.fvg.it
Orario: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30

Distretto del Sile

Azzano Decimo viale XXV Aprile 40
tel. 0434 423385-387
anagrafe.sud@asfo.sanita.fvg.it
Orario: lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00

Distretto del Tagliamento

San Vito al Tagliamento
piazzale Linteris 4
tel. 0434 841703 o 710
anagrafe.est@asfo.sanita.fvg.it
Orario: lunedì dalle 8.00 alle 12.30 dalle 14.00 alle 16.00 martedì, mercoledì, giovedì dalle 8.00 alle 12.30 venerdì dalle 8.00 alle 12.00

Distretto del Livorno

Sacile via Ettoreo 4
tel. 0434 736386*
anagrafe.ovest@asfo.sanita.fvg.it

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 lunedì, mercoledì, giovedì dalle 14.30 alle 15.30

*Tel. dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.00 lunedì, mercoledì, giovedì dalle 13.30 alle 14.30

Aviano via De Zan 9
tel. 0434 668812
anagrafe.ovest@asfo.sanita.fvg.it
Orario: martedì dalle 8.30 alle 12.30

CRO Aviano

Aviano via Franco Gallini 2
Centralino: 0434 659111
Rilascio della tessera sanitaria con codice di esenzione solo per pazienti oncologici in cura presso il CRO
Sportelli abilitati all'ingresso principale e piastra ambulatoriale DH-IV dente
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

Il Servizio offre un insieme di prestazioni infermieristiche a persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, con malattie croniche o post-acute, curabili a domicilio, sulla base di un piano terapeutico-assistenziale concordato con il Medico di medicina generale. Comprende il:

- Servizio infermieristico domiciliare e ambulatoriale
- Servizio di riabilitazione e magazzino ausili

Si accede con appuntamento, previa prescrizione medica e/o di valutazione infermieristica, da parte del medico/pediatra di famiglia e/o segnalazione al **PUA** (Punto Unico di Accesso) **competente territorialmente**, di persona o via e-mail al pua.....@asfo.sanita.fvg.it o su segnalazione da parte di operatori sanitari di strutture sanitarie ospedaliere RSA, degli operatori dei Servizi sociali in regime di "Dimissione protetta", per garantire la continuità assistenziale, mediante l'invio di apposito modulo al PUA competente territorialmente.

Il servizio infermieristico domiciliare garantisce:

- Prelievo bioumorale
- Visite infermieristiche domiciliari

- Gestione delle lesioni cutanee e medicazioni varie, catetere vescicale, sonde gastro-stomiche percutanee (PEG), nutrizione enterale e parenterale, dispositivi medici, accessi venosi per terapia farmacologica
- Educazione terapeutica e addestramento alla persona e al caregiver per:
 - Utilizzo di dispositivi medici e presidi per l'assistenza al paziente
 - Prevenzione dei decubiti da allettamento
 - Rischio e prevenzione di cadute accidentali
 - Gestione della terapia farmacologica

Servizio infermieristico ambulatoriale: contattare tel. 0434 1923170 o e-mail adi. ...@asfo.sanita.fvg.it competente territorialmente.

Servizio di riabilitazione: struttura erogante è il Distretto sanitario competente – servizio di riabilitazione territoriale (fisioterapia e logopedia). Garantisce la riabilitazione dei pazienti accolti a domicilio in assistenza domiciliare integrata. Eseguo:

- valutazione fisioterapia, funzionale, proposta di ausili con addestramento all'uso;
- rieducazione neuromotoria: prosecuzione del trattamento riabilitativo già avviato, interventi finalizzati al recupero dell'autonomia, educazione e addestramento dei familiari e caregiver al mantenimento della massima autonomia possibile;
- valutazione per AFA (Attività Fisica Adattata);
- valutazione e rieducazione logopedica per disturbi del linguaggio e della disfagia.

Si accede con appuntamento e richiesta di valutazione fisioterapia o logopedica da parte del MMG o segnalazione al PUA. Contatti: 0434 1923135 e-mail: riab. ...@asfo.sanita.fvg.it competente territorialmente

Magazzino ausili: ogni Distretto sanitario ha impropri recapiti e modalità di consegna.

RECAPITI PUA DISTRETTUALI

Pordenone via Montereale 32/A,
Cittadella della salute - 2° piano
tel. 0434 1923170
pua.urbano@asfo.sanita.fvg.it
Segreteria dal lunedì al venerdì dalle
11.00 alle 12.00
Attività ambulatoriale dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 11.00
Attività domiciliare dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 19.30

Cordenons via del Makò 10
tel. 0434 545052 fax 0434 537082
pua.urbano@asfo.sanita.fvg.it
Prestazioni infermieristiche ambulatoriali
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.00

Porcia via Delle Risorgive 3
tel. 0434 596121
pua.urbano@asfo.sanita.fvg.it
Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 10.30
Attività ambulatoriale dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 9.30
Attività domiciliare dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 19.30

Roveredo in Piano via G. Carducci 11
c/o Municipio
tel. 0434 388685
pua.urbano@asfo.sanita.fvg.it
Solo su appuntamento lunedì e mercoledì
dalle 8.30 alle 9.15 solo prelievi di sangue
ed esami diagnostici

San Quirino via Piazzetta 4
tel. 335 7649624
pua.urbano@asfo.sanita.fvg.it
Solo su appuntamento martedì e giovedì
dalle 8.00 alle 9.00

Zoppola via L. Da Vinci
tel. 0434 97288
pua.urbano@asfo.sanita.fvg.it
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

Maniago via Unità d'Italia 19
tel. 0427 735258
pua.nord@asfo.sanita.fvg.it
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

Claut via A. Giordani 18
tel. 0427 878221
pua.nord@asfo.sanita.fvg.it
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

Spilimbergo via R. Sanzio 1
tel. 0427 595723
Centralino: 0427 595595
pua.est@asfo.sanita.fvg.it
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

Azzano Decimo via XXV Aprile
tel. 0434 423325
pua.sud@asfo.sanita.fvg.it
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

Fiume Veneto via G. Marconi, 1
tel. 0434 959777
pua.sud@asfo.sanita.fvg.it
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

Pasiano di Pordenone via Coletti
tel. 0434 625878
pua.sud@asfo.sanita.fvg.it
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

Prata via XX Settembre 1
tel. 0434 621690
pua.sud@asfo.sanita.fvg.it
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

Pravisdomini via Roma
tel. 0434 644388
pua.sud@asfo.sanita.fvg.it
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

San Vito al Tagliamento
piazzale Linteris 4
tel. 0434 841720
pua.est@asfo.sanita.fvg.it
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

Sacile via Ettoreo 4
tel. 0434 736365-436
pua.ovest@asfo.sanita.fvg.it
Segreteria dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 12.30; disponibilità di altri orari
su appuntamento

Aviano via De Zan 9
tel. 0434 668815
pua.ovest@asfo.sanita.fvg.it
Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 9.30

Altri servizi dei PUA distrettuali

I PUA garantiscono anche l'accesso ai seguenti servizi:

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
- Esigenze riabilitative, di supporto post ricovero, funzione "respiro" per i familiari
- Dimissioni protette
- Rete cure palliative e Hospice
- Contributo regionale FAP
- Inserimento strutture protette
- Contributo regionale Gravi Gravissimi
- Incontri UVD per UVM

STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE CON L'AZIENDA (ART. 48 L. 833/1978) PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE E DI RICOVERO

Casa di Cura "S. Giorgio" (Area diagnosi, cura e riabilitazione)	via A. Gemelli 10 33170 Pordenone	tel. 0434 519111 info@clinicasangiorgio.it
AIED Consultorio familiare (Area socio assistenziale)	via del Fante 26 33170 Pordenone	tel. 0434 366114 - fax 0434 551545 aied@aiedpn.it
Consultorio Noncello Onlus Consultorio familiare (Area socio assistenziale)	via F.lli Bandiera 40 33170 Pordenone	tel. 0434 28027 - fax. 0434 318186 segreteria@consultoriononcello.it Web www.consultoriononcello.it
Bambini e Autismo Fondazione ONLUS (Area riabilitativa e sociale)	via Vespucci 4/2 33170 Pordenone	tel. 0434 29187 - fax 0434 524141 segreteria@bambinieautismo.org www.bambinieautismo.org
Hospice "via di Natale" (Area oncologica in fase terminale)	via Franco Gallini 1 33081 Aviano (PN)	tel. 0434 660805 - fax 0434 651800 hospvn@tin.it www.viadinatale.org
Centro Medico Esperia S.r.l. Centro diagnostico (Radiologia e diagnostica per immagini)	via Correr 25 33080 Porcia (PN)	tel.0434 590222 o 080045 fax 0434 080044 segreteria@centromedicoesperia.it
Diagnostica 53 S.r.l. Centro diagnostico (Radiologia e diagnostica per immagini)	Viale I Maggio 65/DE 33082 Azzano Decimo (PN)	tel. 0434 640411 - fax 0434 423815 cell. 348 5496683 info@diagnostica53.it www.diagnostica53.it
Sanisystem Medical Center Centro diagnostico (Radiologia e diagnostica per immagini)	via G. Galilei 9 33170 Pordenone	tel. 0434 208215 info@sanisystemgroup.it www.sanisystemgroup.it

ELENCHI REGIONALI DEI FORNITORI

Gli elenchi regionali dei fornitori abilitati alla fornitura dei dispositivi definiti “su misura”, e quelli abilitati alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente dei restanti dispositivi, inclusi nell’elenco n. 1 del nomenclatore di cui all’allegato 1, al D.M. 332/99, vengono aggiornati ogni semestre. A chi rivolgersi:

Distretto del Noncello

PORDENONE via Montereale 32/A -
Cittadella della salute

Ufficio assistenza protesica: 1° piano
scala A – sportello 2
tel. 0434 1923152 o 1923127
protesica.urbano@asfo.sanita.fvg.it
lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle
10.00 alle 12.00 - giovedì anche dalle
13.30 alle 15.30

Ausili per l’incontinenza

Cittadella della salute 1° piano scala A –
sportello 2
tel. 0434 1923157
protesica.urbano@asfo.sanita.fvg.it
Martedì dalle ore 15 alle 18

Magazzino ausili: consegna/ritiro su
appuntamento
Cittadella della salute piano terra
tel. 0434 1923132

Ufficio assistenza riabilitativa

Cittadella della salute 1° piano scala A –
stanza 221
tel. 0434 1923148
riab.convenzionata@asfo.sanita.fvg.it

Distretto delle Dolomiti Friulane

MANIAGO via Unità d’Italia 19
tel. 0427 735328
protesica.nord@asfo.sanita.fvg.it

**Ufficio assistenza protesica e
riabilitativa:** lunedì e giovedì dalle ore
8.30 alle ore 12.30

Ausili per incontinenza: giovedì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio
Guardia Medica, sito al piano terra del
presidio di Maniago

Magazzino ausili: consegna/ritiro su
appuntamento
Maniago via Unità d’Italia 19 - piano terra
accanto all’ufficio Guardia Medica
tel. 0427 735275

SPILIMBERGO via R. Sanzio 1

Ausili per l’incontinenza
Lunedì dalle 11.00 alle 12.00
Centralino: 0427 595595
protesica.nord@asfo.sanita.fvg.it

Distretto del Sile

AZZANO DECIMO viale XXV Aprile 40
tel. 0434 423317 (assistenza protesica)
0434 423314 (assistenza riabilitativa)

Ufficio assistenza protesica

lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle
11.00 stanza 22 e 23

Ufficio assistenza riabilitativa

stanza 20

Ausili per l'incontinenza

stanza 34 mercoledì dalle 14.00 alle 17.00

Magazzino ausili

San Vito al Tagliamento

via della Bontà
dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 12.30

Distretto del Tagliamento

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

piazzale Linteris 4
tel. 0434 841708
protesica.est@asfo.sanita.fvg.it

Accesso assistenza protesica e riabilitativa

lunedì, venerdì dalle 8.30 alle 10.30
mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 dalle
13.30 alle 15.30

Ausili per l'incontinenza

giovedì dalle 13,30 alle 15,30

Magazzino ausili

via della Bontà
dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 12.30

Distretto del Livenza

SACILE

via Ettoreo 4

Ufficio assistenza protesica:

2° piano Padiglione Ruffo, stanza 12
tel. 0434 736237
protesica.ovest@asfo.sanita.fvg.it
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30

Ausili per l'incontinenza

2° piano Padiglione Ruffo, stanza 16
martedì dalle 10.00 alle 12.30
tel. 0434 736210
protesica.ovest@asfo.sanita.fvg.it

Magazzino ausili: sotterranea Padiglione
Meneghini - lunedì, giovedì dalle 12.00
alle 13.00

CENTRI DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATA

Eroga tale servizio il Distretto sanitario competente territorialmente, attraverso l'ufficio Assistenza Riabilitativa Convenzionata che autorizza a usufruire di trattamenti riabilitativi presso strutture convenzionate.

Le prestazioni riabilitative sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli aventi diritto che sono: invalidi civili, di guerra, per servizio, non vedenti e sordomuti, minori di 18 anni anche se non riconosciuti invalidi, soggetti in attesa di riconoscimento dell'invalidità civile avendo già inoltrata la domanda.

Per conoscere l'elenco sei centri di riabilitazione convenzionati (art. 26 L. 833/1978) per l'erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali contattare l'ufficio preposto o via e-mail: riab.convenzionata@asfo.sanita.fvg.it.

CERTIFICAZIONI MEDICHE: UFFICIO SANITARIO ASFO

Struttura erogante è l'Ufficio sanitario distrettuale del Dipartimento di prevenzione. Garantisce il rilascio di certificato di **grave patologia** comparto scuola e sanità; certificato contrassegno speciale per parcheggio per **persone con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta**, certificati per rilascio/rinnovo patente di guida, esonero dall'uso di cinture di sicurezza, impedimenti fisici per espletamento funzioni elettorali.

Si accede per appuntamento telefonando al Call center sanitario sociale tel. 0434 223522.

Pordenone via Montereale 32/A - Cittadella della salute, 2° piano stanza 258
tel. 0434 1923184

ufficio.sanitario.pordenone@asfo.sanita.fvg.it

Maniago via Unità d'Italia 19 - 2° piano, tel. 0427 735111

San Vito al Tagliamento piazzale Linteris 4 - 2° piano, tel. 0434 841111

Sacile via Ettoreo 4 - piano terra, tel. 0434 736111

NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA (NPIA)

È di competenza DAT e garantisce la diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie neurologiche, neuro-motorie, neuro-psicologiche, psichiatriche e dei disordini dello sviluppo dei minori da 0 a 18 anni.

Recapiti: Cittadella della salute primo piano scala B sportello 12 tel. 0434 1923220

PERSONA CON DISABILITÀ E BARRIERA LINGUISTICA-CULTURALE (NON PARLA ITALIANO)

Qualora la persona con disabilità presenti delle barriere linguistiche che precludano al colloquio con la Commissione invalidi o debba eseguire una valutazione sanitaria specialistica, da esibire in Commissione, è necessario che sia accompagnato da un mediatore culturale.

Consulta: **Segreteria Elenco Mediatori Culturali**

via G. Sabbadini 31 33100 Udine - stanza 360

tel. 0432 555560 – 555150

elenco.mediatori@regione.fvg.it

Orari: lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00

Servizio di mediazione culturale

Per favorire l'accesso ai servizi ed alle prestazioni da parte dei cittadini stranieri che non parlano la lingua italiana, l'Azienda sanitaria ha aderito ad un programma di mediazione culturale finalizzato all'abbattimento delle barriere linguistiche, sociali e culturali con gli operatori. Gli interventi di mediazione vengono gestiti da persone provenienti da diverse aree geografiche e specificamente preparate.

RINGRAZIAMENTI

Questa guida è stata scritta grazie alle tante brave persone che abbiamo incontrato nella nostra attività, ma soprattutto ai piccoli, poveri ed esclusi che ci hanno dato la forza per superare tante difficoltà e sconforti. Grazie alle nostre radici che affondano nel mondo della disabilità, ai nostri maestri, alle nostre guide, ai nostri consulenti che ci hanno aiutato.... proviamo a ricordarli tutti:

- l'equipe della Medicina Legale della sede INPS di Pordenone diretta dal dr. Maurizio Santoro e ora dal dr. Vito Misciagna per i loro insegnamenti, suggerimenti, disponibilità e aiuto ricevuti;
- le signore Raffaella Marrone e Luciana Verardo della funzione amministrativa INPS Pordenone per i preziosi consigli e suggerimenti;
- la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Posizione organizzativa "Collocamento Mirato" dr.sse Frida Miotto e Patrizia Toppan per la loro competenza e cultura nel campo dell'inclusione lavorativa;
- la Direzione dei servizi socio sanitari AsFO, il dr. Carlo Francescutti, le dr.sse Lisa Golli-no ed Emiliana Cattai per la loro cultura e amore verso le persone con disabilità;
- la responsabile amministrativa Distretti Noncello e Livenza, dr.ssa Silvana Corona per i consigli, pensieri e aiuto ricevuti;
- il dr. Pietro Aragona, direttore sostituto del Distretto sanitario del Sile AsFO;
- sor. Monica Redivo della Fraternità Francescana di Betania per le sue invenzioni e mani forti artistiche;
- il Servizio sociale Livenza Consiglio Cavallo, le dr.sse Francesca Ruscica e Marzia Santarossa per la puntualità nel descrivere il loro servizio;
- la dr.ssa Paola Peruzzetto, responsabile del personale della Residenza protetta per anziani di Sacile per il gran compito e lavoro svolti;
- CRIBA FVG (Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche), il dr. Michele Franz per gli utili e illuminanti suggerimenti e correzioni;
- la dr.ssa Arianna Michelutti de "La Nostra Famiglia", per la precisione nel descrivere i servizi erogati.

Un grazie particolare alla segreteria ANMIC nelle persone delle dr.sse Andromeda ed Elena, ai medici di categoria ANMIC (Adriano, Salvatore, Carmelo, Gabriel, Angela, Giovanna) ai volontari, ai simpatizzanti, tesserati ANMIC e al nostro caro commissario ANMIC Pordenone, nonché presidente regionale dr. Roberto Trovò, per il supporto e sostegno ricevuti. Grazie alla cara Caterina per il prezioso apporto che ha dato ad ANMIC Pordenone e che continua a dare da lassù.

Infine un grazie di cuore ai tanti sostenitori, benefattori, simpatizzanti ANMIC che con il loro buon cuore hanno permesso e permettono ad ANMIC Pordenone di operare e aiutare un sempre maggior numero di persone in difficoltà.

BIBLIOGRAFIA

Portale Disabilità Regione FVG

CAPD consulta delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie

CRIBA FVG: attività centro regionale di Informazione sulle barriere architettoniche

Ambito distrettuale 6.1 quaderni di approfondimento: Amministratore di Sostegno

Breve guida alle agevolazioni previste per le persone disabili di Sergio Raimondo

Prendersi cura: progetto delle associazioni oncologiche

Progettare qualità di vita: quaderni Anffas

L'invalidità civile: ufficio legislativo ANMIC

Verso il "codice per la persona con disabilità" di A. Blasini e E. Vivaldi

"L'invalidità civile" a cura dell'avv. D. Sabia Ufficio Legislativo ANMIC



Sede Provinciale di Pordenone